

ISSN 1971-9892

**Colei che la si crede?
Contributo ad un inquadramento teorico e
definitorio della cosiddetta "autorimessione"
di questioni di legittimità costituzionale**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

GIULIA FRANCESCOTTI

20 luglio 2026

GIULIA FRANCESCOTTI

Colei che la si crede?

Contributo ad un inquadramento teorico e definitorio della cosiddetta "autorimessione" di questioni di legittimità costituzionale

TITLE *Whoever She Is Believed to Be? A Contribution to a Theoretical and Definitional Framework of the So-Called 'Self-Referral' of Constitutional Questions*

ABSTRACT Il contributo esamina la figura giuridica della cosiddetta "autorimessione" di questioni di legittimità costituzionale, nel tentativo di contribuire all'inquadramento teorico e definitorio di una figura giuridica priva, nell'ordinamento italiano, di una base normativa espressa. A tal fine, il lavoro approfondisce il sostrato teorico, dogmatico, e normativo sotteso ad alcune ricostruzioni («l'autorimessione come rimessione») ed espressioni («l'autorimessione come potere»; «l'autorimessione come legittimazione») tradizionalmente caratterizzanti il dibattito relativo a tale figura giuridica, cui si aggiunge, di recente, una rinnovata tendenza a qualificare l'autorimessione come una "forma di monito", nella convinzione che solo promuovendo l'uso di un lessico più consapevole e controllato, possa farsi chiarezza sulla collocazione sistematica e ordinamentale di questa figura, quale modalità di accesso alla giustizia costituzionale. Il contributo si chiude, infine, con alcune considerazioni e proposte de iure condendo.

This paper examines the legal concept of the so-called "self-referral" of questions of constitutional legitimacy, in an effort to contribute to the theoretical and definitional framework of a legal concept that lacks an explicit statutory basis in the Italian legal system. To this end, paper explores the theoretical, doctrinal, and normative foundations underlying certain interpretations ("self-referral as referral") and expressions ("self-referral as a power"; "self-referral as legitimation") that have traditionally characterized the debate surrounding this legal concept, to which has recently been added a renewed tendency to characterize self-referral as a "form of admonition to the legislator", in the belief that only by promoting the use of a more informed and carefully chosen vocabulary can clarity be achieved regarding the systematic and legal framework of this concept as a way of accessing constitutional justice. Lastly, the paper concludes with some considerations and proposals for a legislative reform.

KEYWORDS Autorimessione – Potere – Legittimazione – Monito al legislatore – Processo costituzionale – Sindacato costituzionale – Giustizia costituzionale – Self-referral – Power

Standing - Warning to the legislator - Constitutional Proceedings - Constitutional Review of legislation - Constitutional Justice

AUTHOR Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico – Università di Pisa



Contributo scientifico sottoposto a referaggio



SOMMARIO 1. L'autorimessione è (e) una questione di relativismo identitario – 2. Come e quanto la si vede: l'autorimessione nei testi dottrinali e nel (con)testo giurisprudenziale più recente – 3. Come la si crede: tre o quattro volti dell'autorimessione – 4. Il volto tradizionale: l'autorimessione come rimessione, e la sua base giuridica – 5. La fisionomia dogmatica dell'autorimessione come «potere» (o come «legittimazione»?), e la sua base giuridica – 6. La metamorfosi monitoria dell'autorimessione: e la sua base giuridica? – 7. Considerazioni conclusive: oltre le sembianze dell'autorimessione

1. L'autorimessione è (e) una questione di relativismo identitario

Chiamata a sciogliere definitivamente l'ambiguità in ordine alla duplice identità attribuitale, la fantasmagorica protagonista dell'opera *Così è (se vi pare)*, apparirà, infine, sulla scena, ma «con il volto coperto da un fitto velo nero, impenetrabile»¹, e rivelando, a tradimento di ogni aspettativa, di non potersi riconoscere né unicamente nell'una, né unicamente nell'altra, bensì in entrambe contemporaneamente².

«Per me, io sono colei che mi si crede»³ è il grido della Verità oggettiva, come tale, inapprensibile nella sua compiutezza, che il personaggio della misteriosa signora velata incarna, sulla scena, in forma di prosopopea. Un grido esasperato, in questa manifestazione relativismo pirandelliano, sino al parossismo, ma, forse, proprio perciò, reale, o quantomeno realistico, se è vero – com'è vero – che la percezione di assurdità e il senso di smarrimento percepiti dal lettore scolorano, non raschiano, il colorito verisimile di tale vicenda, non a caso definita, dal suo stesso Autore, una parabola⁴.

In effetti, nell'ordinamento giuridico italiano, esiste una peculiare figura giuridica, propria della giustizia costituzionale, dai lineamenti – non somatici, in questo caso, bensì teorico-

¹ Così prescrive la didascalia in L. PIRANDELLO, *Così è (se vi pare)*, Atto III, Scena IX, in ID., *Maschere nude*, Mondadori, Milano, 1956, vol. II, 261. L'opera teatrale è a sua volta tratta dalla novella, anch'essa pirandelliana, *La signora Frola e il signor Ponza, suo genero*, pubblicata per la prima volta nella raccolta L. PIRANDELLO, *E domani, lunedì ...*, Fratelli Treves, Milano, 1917, e poi in ID., *Una giornata*, Mondadori, Milano 1937, 772 ss.

² La vicenda assume le forme di un fitto enigma, incentrato sulla spasmodica ricerca della (vera) identità della signora Ponza, moglie del nuovo segretario di prefettura di un piccolo paese siciliano: questi sostiene che si tratti della sua seconda moglie, sposata dopo essere rimasto vedovo della prima, a sua volta figlia della signora Frola; la sua (ex) suocera va dicendo, invece, che la donna della cui identità si dibatte sia sempre stata, e tuttora sia, sua figlia, soltanto falsamente creduta morta dal genero, impazzito. Smaniosi di verità, i concittadini cercheranno risposta direttamente dalla signora Ponza, la quale, apparsa in scena in conclusione dell'ultimo atto, rivelerà di essere al contempo sia la figlia della signora Frola, sia la seconda moglie del signor Ponza, e, per lei stessa, di ritenersi, incredibilmente, nessuna.

³ L. PIRANDELLO, *Così è (se vi pare)*, cit., 261.

⁴ Così, nel sottotitolo: «Una parabola in tre atti». «Parabola» è termine di varie accezioni, ma il suo significato, nella presente circostanza, parrebbe essere quello «più concreto» che, secondo il Vocabolario Treccani, indica «la narrazione di un fatto immaginario ma appartenente alla vita reale, con il quale si vuole adombrare una verità o illustrare un insegnamento morale o religioso».

normativi – altrettanto sfuggenti, la cui natura è stata storicamente tratteggiata, in dottrina, in modo così sorprendentemente (similare all’episodio) pirandelliano, da favorire, in analogia all’ “io” della protagonista del dramma, «la sua dissoluzione in elementi contrari, e la negazione della sua illusoria unità»⁵. Ciò è avvenuto, pressappoco, nei termini seguenti.

Potere, prerogativa, legittimazione, tecnica: tecnica processuale, di giudizio, decisoria. Più precisamente, una «forma di monito»⁶, per alcuni; una «tappa» di un «percorso [decisorio] incrementale»⁷, per altri. Allo stesso tempo, incidente processuale, procedimento. E ancora: istituto, strumento, meccanismo – processuale o decisorio –, prassi, *modus operandi*, indirizzo giurisprudenziale. Fino ad arrivare a parlare di espediente, stratagemma, caso, vicenda, e, infine, “cosa”.

Difficile pensare che simili predicati, a tratti generici, a tratti inconciliabili tra loro, consentano di individuare in modo univoco uno specifico (s)oggetto al quale, tutti, contestualmente si riferiscono e si attagliano. Eppure, come si anticipava, scorrendo la produzione scientifica, si evince come tali espressioni, nessuna esclusa, vengano indifferentemente impiegate dalla dottrina – talvolta anche da parte del medesimo autore, all’interno del medesimo (con)testo – avendo bene in mente ciò cui ci si intende richiamare: quella figura che si realizza allorquando la Corte costituzionale «sollev[i], disponendone la trattazione innanzi a sé»⁸, una questione di legittimità costituzionale.

Tale figura vive, però, soltanto nell’immaginario di chi – come la Corte costituzionale, nel tempo, ha dimostrato di saper fare – è in grado di pensare senza l’ausilio delle parole (*rectius*, di disposizioni normative), ragionando per astrazioni. Come noto, infatti, nessuna previsione ordinamentale la definisce, né, tantomeno, la regola, ma neppure pare contemplarla, anche implicitamente, se non al prezzo di faticose forzature interpretative. Ed è a una tacita *conventio ad definiendum* che si deve l’appellativo con cui essa è più comunemente nota, sia in dottrina, sia, ormai, nella giurisprudenza costituzionale stessa: autorimessione⁹.

⁵ Discorso ufficiale di Per Hallström per il conferimento del Premio Nobel a Luigi Pirandello, in D. Saponaro, L. Torsello (a cura di), *Luigi Pirandello. Il Premio Nobel negli archivi*, Roma, 2019, 144.

⁶ Così ne parla G. AMATO, [Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2021](#), Palazzo della Consulta, 7 aprile 2022, 15.

⁷ Secondo la recentissima definizione di P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l’autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, Giappichelli, Torino, 2025, 205.

⁸ Pur nella varietà delle formulazioni impiegate dal Collegio di Palazzo della Consulta, questo fraseggio compare, identico, in tutte le ultime cinque ordinanze con cui la Corte ha sollevato dinanzi a sé una questione di legittimità costituzionale: [n. 35 del 2024](#), [n. 94 del 2022](#), [n. 18 del 2021](#), [n. 114 del 2014](#), [n. 42 del 2001](#).

⁹ Come di recente evidenziato da G. PALOMBINO, *Sui confini del thema decidendum: appunti di giustizia costituzionale in margine ad una mancata autorimessione*, in [PasSaggi costituzionali](#), 2/2024, 267, «è la stessa Corte, ormai, a definire tali», in modo espresso, le ordinanze con cui rimette a sé una questione di costituzionalità. Da una ricerca condotta da chi scrive sul sito della Corte emerge, infatti – salvo errori –, che il termine inizia a comparire nella giurisprudenza costituzionale poco prima degli anni 2000. Al di là dei riferimenti rinvenibili nei *Ritenuto in fatto*, che, riprendendo le considerazioni formulate dalle parti – in senso lato –, non si possono sicuramente ascrivere al Collegio, e in cui l’utilizzo dell’espressione è davvero molto frequente sin dal 1993 ([sent. n. 456 del 1993](#)), nei *Considerato in diritto* esso inizia a figurare dalla [ord. n. 366 del 1996](#), mentre, sino ad oggi, non è mai comparso nei dispositivi.



Si potrebbe dunque sostenere che il difetto di inquadramento normativo di cui tale figura soffre renda ragione, sul piano lessicale, della necessità di giustapporre o sostituire, a detta espressione e ad eventuali, altri, suoi correnti sinonimi¹⁰, ulteriori apposizioni, per evitare che gli stessi possano esaurire le proprie potenzialità unicamente nella descrizione di un mero fatto, senza poter ambire ad alcuna pretesa definitoria. Allo stesso tempo, però, una simile esigenza non pare comunque poter del tutto giustificare, sul piano giuridico, uno zibaldone di parole come quello di cui s'è dato conto, in cui, da un lato, espressioni generiche si frammischiano a vocaboli dotati di una chiara venatura attributiva; dall'altro, l'utilizzo di questi ultimi non è quasi mai sorretto dalla teorizzazione che dovrebbe, invece, necessariamente accompagnarli, in virtù della loro pregnanza semantica. L'uso fungibile di un vocabolario così eterogeneo, spesso apodittico, rischia, infatti, di dar vita a un circolo vizioso, contribuendo a infittire, anziché dissipare, la genetica incertezza in cui sono avvolti il fondamento normativo, la natura e l'inquadramento sistematico dell'autorimessione, continuando così ad alimentare quella profonda aporia dogmatica di fondo per cui tale figura si contraddistingue, e da cui l'eterogeneità lessicale stessa trae, a propria volta, scaturigine.

Non pare sfuggire a un simile rilievo neppure il primo, recentissimo, lavoro monografico dedicato al tema. Sin dappprincipio si avverte il lettore che per rispondere a «ragioni pragmatiche legate alla necessità di indicare l'oggetto principale [dello] studio con un numero sufficiente di variazioni lessicali che consenta di fuggire dalle ripetizioni»¹¹, lungo la trattazione si dispiegherà una terminologia varia; e che, inoltre, ci si avvarrà – non solo, ma – soprattutto del vocabolo "istituto". Stando a quanto si legge, «pare», infatti, «seppur con qualche torsione, che il riferimento sia appropriato»¹², alla luce dell'insegnamento della dottrina, ivi richiamata, secondo cui gli istituti – intesi quali «complessi di regole, congegni organizzativi e prassi, facenti capo a una nozione accreditata in sede scientifica, e accolta espressamente o desumibile dalle costituzioni» – si caratterizzerebbero, in particolare, per l'assolvere «a una determinata funzione, che [...] può cambiare nel corso del tempo per eterogenesi dei fini», e «a compiti di regolazione e di stabilizzazione delle aspettative», rendendosi, così, «vano ricercarne l'essenza, o una loro invariabile natura giuridica»¹³. Ciononostante, nello sviluppo del lavoro, la frequenza del vocabolo "istituto", per riferirsi all'autorimessione, appare recessiva rispetto a quella riservata ad altri, quali, ad esempio, "tecnica", "strumento", "meccanismo", "potere", e così via; inoltre, pur essendo progressivamente accompagnati ad assumere «consapevolezza» della «natura "poli-

¹⁰ Per un approfondimento sul punto, si veda *infra*, §3.

¹¹ P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 4, nota 9.

¹² *Ibidem*.

¹³ Questa, la definizione fornita da C. PINELLI, *Principi, regole, istituti*, in *Dir. pub.* 2015, 55 ss., ripresa nel lavoro monografico citato.

funzionale»¹⁴ che caratterizzerebbe l'autorimessione, si viene tuttavia introdotti al tema dalla certezza che la stessa «necessita di essere innanzitutto inquadrata per ciò che è: un canale di accesso, seppure del tutto peculiare, alla Corte costituzionale»¹⁵.

Non è, questa, un'affermazione dappoco. Sostenere che l'autorimessione si iscriva – e a pieno titolo – tra i modi di instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, significa operare una scelta di campo molto precisa, di cui, proprio per ciò, è importante valorizzare la significatività. Sin dalle origini degli studi in materia, si è evidenziato come l'opzione, nel novero delle alternative, per una piuttosto che un'altra tra le modalità con cui, concretamente, i Tribunali costituzionali sono posti in condizione di poter esercitare la funzione che l'ordinamento ha inteso affidare loro non sia affatto neutra, né fungibile, ché, anzi – scriveva Kelsen –, «la misura in cui il tribunale potrà adempiere il proprio compito di garante della costituzione dipende principalmente dalla [...] soluzione» che s'intenda approntare «[al]la questione del modo d'introdurre il giudizio davanti al tribunale costituzionale» stesso¹⁶. E se pure è vero che ogni via di accesso prescelta in un dato ordinamento «non ha dalla sua una qualche ragione "naturale"»¹⁷ preesistente al sistema considerato che la giustifichi in senso assoluto, ma si configuri anzi come il frutto di ibridazioni tra modelli e sistemi¹⁸, a loro volta determinate (come per numerosi altri istituti)

¹⁴ P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 223.

¹⁵ *Ivi*, 8.

¹⁶ H. KELSEN, *La giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1981, 194. Secondo l'icastica e fortunata similitudine di G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 172-173, si può dire che ogni modalità di accesso operi, ciascuna a modo proprio, come «un filtro che colora di significato il complessivo sistema di controllo della costituzionalità delle leggi». In senso analogo si esprimono P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in R. Romboli (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006, 680 ss., secondo cui «[l']incidenza, sul modello di giustizia costituzionale accolto in un determinato ordinamento, della disciplina relativa alla individuazione dei soggetti legittimati ad investire il Giudice costituzionale della questione di costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge e delle modalità attraverso le quali ciò può verificarsi, appare assolutamente certa e inconfutabile».

¹⁷ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 173.

¹⁸ Come noto, la tradizionale classificazione proposta da M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1968, 50, distingue un «sistema diffuso o «nordamericano», e un «sistema accentrato» di costituzionalità, sulla scorta del «profilo soggettivo», o «organico», relativo agli «*organi* ai quali spetta il potere di controllo» di costituzionalità delle leggi, oltreché del «profilo modale», relativo al «modo come la questione di costituzionalità viene sollevata e risolta»: il controllo giudiziario diffuso/nordamericano «ha il carattere di un controllo che si esercita *in via incidentale*», mentre quello austriaco «ha il carattere di un controllo che si esercita *in via principale*» (corsivi originali, *ivi*, 90). È altrettanto noto, però, che tale modellistica bipartita non sia più in grado di esaurire la complessità dei sistemi attuali (soprattutto di quelli europei, più recenti), a sua volta derivante, secondo, ad esempio, T. GROPPI, *Introduzione. Alla ricerca di un modello europeo di giustizia costituzionale*, in M. Olivetti, T. Groppi (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, Giuffrè, Milano, 2003, 18-19, da una tendenza a «ricepire tutto lo strumentario che offre il "mercato" del diritto comparato», anche, ma non solo, «in termini di vie di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi», e «all'uso che del diritto comparato, nella forma della "ingegneria costituzionale", viene fatto assai di frequente: alla estrapolazione di istituti e al loro artificiale trapianto in contesti profondamenti diversi, con esiti non sempre felici». In prospettiva critica rispetto alla classificazione



da fattori diversi, dinamici, storicamente variabili, nel tempo e nello spazio, e da «influenze» spesso «difficilmente riconducibili a criteri razionali strettamente univoci»¹⁹, ogni riflessione sul punto, pur se storicizzata, e debitamente contestualizzata, non appare, per ciò solo, neppure relativizzabile sino al punto di dover giungere a un esito tanto scettico come quello di considerare inutile ogni rovello insistente sull'essenza di una simile figura, e, dunque, di conseguenza, sui nodi teorici ad essa sottesi. Non solo, infatti, come da tempo e da più parti rilevato, ogni modalità di accesso al Giudice costituzionale si pone, in generale, «in stretta connessione con le finalità che si intendono attribuire» al controllo di costituzionalità stesso, nell'ordinamento considerato, «ed al ruolo che, conseguentemente, si vuol riconoscere in proposito al Giudice costituzionale»²⁰, ma, inoltre, e in ragione di ciò, l'importanza di tale aspetto è stata molto di recente definita «decisiva» proprio «per intendere il funzionamento e la natura stessa del controllo da parte di un organo "passivo", il quale non può avocare a sé il sindacato delle norme di legge»²¹.

In questo contesto, si rende immediatamente evidente come l'eterogeneità semantico-lessicale che sembra contraddistinguere, in linea di massima, la produzione dottrinale relativa all'autorimessione non sia affatto a costo zero. Sotto un profilo specifico, ne risente, anzitutto, la «valenza teorica» di cui la stessa autorimessione è dotata, la quale, tuttavia – come già si notò –, appare troppo «rilevante»²², per poter continuare a credere che questa figura possa essere tutto ciò che ciascuno ritiene essa sia, o vorrebbe essa fosse – o, se si preferisce, ch'essa sia soltanto colei che la si crede. Ma, più in generale, si corre il serio rischio che a subirne gli effetti sia anche la persuasività stessa di ogni trattazione sull'autorimessione, se ancora si (può) reputa(re) vero che «il maggiore o minore carattere scientifico di una ricerca dipende dalla maggiore o minore rigosità del linguaggio», di cui ci si serve per affrontarla²³.

L'obiettivo del presente contributo vuol essere, dunque, quello di indagare e ricostruire l'inquadramento teorico-normativo dell'autorimessione, adottando un approccio metodologico che, nei termini in cui si dirà, parta dal – e, possibilmente, nel prosieguo, presti altrettanto grande attenzione al – vocabolario adoperato per riferirsi alla suddetta figura,

tradizionale, si pongono, ad esempio, E. PALICI DI SUNI, *Tre modelli di giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2016, n. 1, 1 ss.; L. PEGORARO, *Deconstruir los mitos político/jurisdiccional, concentrado/difuso. Categorías y modelos, desde Kelsen hasta hoy*, in E. Palici di Suni, S. Lagi (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa. Da Kelsen ai giorni nostri*, Giappichelli, Torino, 2025, 173 ss.

¹⁹ A. PIZZORUSSO, *I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi*, in *Quad. cost.*, 1982, 530.

²⁰ P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI, *I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento*, in R. Romboli (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, cit., 680.

²¹ P. PASQUINO, *Prefazione*, in M. GIACOMINI, *L'accesso incidentale in Italia e in Francia. Contributo all'analisi del controllo di costituzionalità*, Giappichelli, Torino, 2022, XIII.

²² B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Atti del convegno Trieste 26-28 maggio 1986, Giuffrè, Milano, 1988, 292.

²³ Così N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/1950, 351.

scrutando che cosa si celi dietro alcune delle definizioni attribuite all'autorimessione, attraverso la lente dei ragionamenti teorici prospettati in dottrina, e della relativa giurisprudenza costituzionale, per poi valutarne le ricadute sul piano teorico-normativo. Non prima, però, di aver effettuato, nel tentativo di fornire ulteriori elementi utili allo scopo, una breve ricognizione in ordine alla collocazione rivestita – dall'autorimessione – nel panorama dottrinale e giurisprudenziale, anche attuale.

2. Come e quanto la si vede: l'autorimessione nei testi dottrinali e nel (con)testo giurisprudenziale più recente

Dell'autorimessione, in dottrina, si è sempre parlato poco. Non in senso quantitativo, ma in senso qualitativo. Non se ne ignora l'esistenza, eppure, la collocazione che essa riveste, all'interno degli studi dottrinali, è stata, senza eccezione, circoscritta, sia in termini di spazio, sia in termini di tempo. Nel primo senso, essa appare piuttosto «marginale»²⁴; nel secondo, effimera.

La nostra Corte, in effetti, ha mostrato di servirsi dell'autorimessione in maniera alquanto ridotta, sul totale delle pronunce in archivio²⁵: trenta volte in tutto, al momento in cui si scrive. Tale relativa rarità non è, tuttavia, sinonimo di netta discontinuità nelle apparizioni. Quando, infatti, la Corte ha sollevato avanti a sé questioni di legittimità costituzionale, lo ha fatto in modo ripetuto all'interno di un determinato arco temporale, sicché emerge, dell'autorimessione, un uso a fasi, o, per meglio dire, a ondate²⁶.

La sensibilità di chi scrive ha condotto, in particolare, a suddividere l'arco temporale che va dal 1960 (anno della prima ordinanza) al 2024 (anno dell'ultima ordinanza), in quattro periodi: il primo, che contempla due autorimessioni, tra il 1960 e il 1961²⁷; il secondo, che ricomprende gli anni tra il 1968 e il 1984, durante i quali, considerati come arco temporale unitario, si sono registrate quindici autorimessioni, con una scansione di circa un episodio

²⁴ Secondo P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, in *Quad. cost.*, 2024, n. 2, 373 ss., *passim*, l'autorimessione sarebbe, per l'appunto, marginale nelle considerazioni della dottrina, ma non lo sarebbe, invece, quale «tecnica» giurisprudenziale in sé e per sé considerata.

²⁵ Dinanzi al medesimo numero di autorimessioni (27, nello specifico, all'epoca), sostengono, invece, che «[n]umerosi sono stati i casi di autorimessione», G. AMOROSO, G. PARODI, *Il giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2015, 102.

²⁶ Ciò può certamente dipendere dalla sensibilità delle persone fisiche che compongono il Collegio in un dato momento storico, e, dunque, dalle relative maggioranze. Tuttavia, trattandosi di dati cui, come noto, non è possibile accedere, l'aspetto non verrà approfondito, potendosi formulare in merito solo ipotesi astratte, allo stato non accertabili.

²⁷ [Ord. n. 22 del 1960](#) e [ord. n. 57 del 1961](#).



per anno²⁸; il terzo, in cui si contano sei autorimessioni, tra il 1992 e il 1996²⁹; il quarto, quello attuale (o appena trascorso?), allo stato corrispondente agli anni tra il 2021 e il 2024, nel quale si sono verificati tre episodi di autorimessione³⁰.

Senza entrare nel dettagliato merito di un approfondimento casistico fatto ampio oggetto di indagine all'interno del lavoro monografico già menzionato, interessa, qui, unicamente evidenziare quanto emerge già di primo acchito da una tale fotografia giurisprudenziale. Ovverosia che, come si anticipava, le manifestazioni dell'autorimessione non sono state quasi mai del tutto isolate: di regola, alla prima ordinanza ha fatto seguito sempre almeno un'altra, di poco successiva; se non due; o anche di più, come accaduto nella maggior parte dei casi. Dopodiché, il decorso è per crisi: il picco di utilizzi venuto a determinarsi nei mesi e/o negli anni prossimi alla prima evenienza, ed eventualmente proseguito successivamente, si esaurisce quasi sempre d'improvviso, in esito ad una brusca interruzione³¹.

Rarissime sono state le deroghe a questo quadro, rappresentate, coerentemente con la ricostruzione per periodi qui proposta, da tre sole ordinanze, apparse, rispettivamente, nel 1965, nel 2001, e, infine, nel 2014³²: casi in apparenza piuttosto isolati, in virtù del numero di anni che le separa dalle evenienze precedenti e da quelle successive, sulla scorta dell'andamento complessivo della giurisprudenza in esame.

In questo contesto, era perciò prevedibile che accadesse quanto poi concretamente verificatosi: cioè, che le riflessioni dottrinali vertenti attorno all'autorimessione si sviluppessero e si concentrassero nei periodi del ricorso giurisprudenziale ad essa, o in ragione della sua maggiore assiduità, o, per converso, attratte dalla sua occasionalità. Agli occhi di chi svolga un'indagine panoramica sulla produzione dottrinale in materia di autorimessione, esse si mostrano, in effetti, piuttosto contingenti e sporadiche, poiché collocate all'interno di studi a propria volta condizionati dal ricorso giurisprudenziale all'autorimessione e dalla stessa frequenza di quest'ultima.

²⁸ [Ord. n. 130 del 1968](#); [ord. n. 100 del 1970](#); [ord. n. 181 del 1971](#); [ord. n. 101 del 1972](#); [ord. s.n. \(Reg. generale n. 424\) del 10 ottobre 1974](#); [ord. n. 230 del 1975](#); [ord. n. 38 del 1976](#); [ord. s.n. \(RO 248\) del 1977](#); [ord. n. 44 del 1978](#); [ord. n. 95 del 1980](#); [ord. n. 175 del 1981](#); [ord. n. 136 del 1982](#); [ord. n. 258 del 1982](#); [ord. n. 315 del 1983](#); [ord. n. 179 del 1984](#).

²⁹ [Ord. n. 378 del 1992](#); [ord. n. 294 del 1993](#); [ord. n. 225 del 1995](#); [ord. n. 297 del 1995](#); [ord. n. 183 del 1996](#); [ord. n. 197 del 1996](#).

³⁰ Ordinanze [n. 18 del 2021](#), [n. 94 del 2022](#), [n. 35 del 2024](#). Per una scansione parzialmente differente, si veda, ad esempio, P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 41 ss., e 225-230, cui si rinvia per l'analitica esposizione e compiuta sistematizzazione dei riferimenti giurisprudenziali, comprensivi delle ordinanze e delle relative sentenze, cui sono dedicati un intero capitolo di indagine, oltreché un'esauritiva appendice.

³¹ Dopo i due utilizzi del biennio 1960-1961 gli episodi di autorimessione si arrestano sino al 1968; lo stesso dicasi in relazione agli anni successivi al 1984, quando le autorimessioni non verranno più utilizzate, senza eccezioni di sorta, sino al 1992; così come, dopo il 1996, l'autorimessione rimarrà quiescente sino al quadriennio attuale/appena trascorso (2021-2024).

³² Il riferimento è alle ordinanze [n. 73 del 1965](#); [n. 42 del 2001](#); [n. 114 del 2014](#).

Così caratterizzate, in quanto determinate dall'occasione, le stesse appaiono limitate, oltretutto nel tempo, anche nello spazio. Gli studi in cui si inseriscono, infatti – siano essi veri e propri commenti a sentenza, o contributi in volume –, anche ove non siano indirizzati ad annotare, come tuttavia di regola sono, le singole ordinanze (e/o le correlate sentenze) di interesse, da queste prendono comunque l'abbrivo, focalizzandosi, pertanto, principalmente sulla vicenda da cui, in concreto, è scaturita l'opzione per l'autorimessione e sui problemi che l'utilizzo della stessa ha posto in quella sede specifica. Salvo rare e risalenti eccezioni, l'indagine attorno alle ricadute di quest'ultima è rimasta perlopiù perimetrata al caso di specie, e le eventuali incursioni nel magma teorico ad essa sotteso esaurite nei soli profili di stretto, contingente, interesse³³.

Ma da un simile connotato di accessorietà l'autorimessione è sempre sembrata non riuscire del tutto a smarcarsi, neppure in altri contesti, dando prova di poter assurgere a una

³³ L'elencazione, per evidenti ragioni, non può essere esaustiva. A mero titolo esemplificativo, si vedano R. CHIEPPA, *Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte costituzionale e sulla "gratuità assoluta" degli atti del procedimento avanti la Corte*, in *Giur. cost.*, 1965, 1208 ss., che annota [l'ordinanza di autorimessione del 1965, n. 73](#): dopo un breve *excursus* sul problema della "legittimazione" della Corte a sollevare innanzi a sé questioni di costituzionalità, il nucleo delle riflessioni si incentra su una serie di problemi legati alla vicenda di specie, quali, tra gli altri, la rilevanza e il rapporto di necessità della questione autorimessa con il giudizio principale, nonché la trattazione congiunta o separata delle questioni eterorimessa e autorimessa; L. CARLASSARE, *Riflessioni sulla Corte costituzionale come giudice 'a quo' e sui giudizi di eguaglianza*, in *Giur. cost.*, 1980, n. 1, 840 ss., che commenta [l'ordinanza n. 95 del 1980](#) in rapporto ad altre precedenti, strutturalmente simili, attraverso il profilo dell'autorimessione di questioni di costituzionalità sui *tertium comparationis* nei giudizi di eguaglianza, e del rapporto di necessità della stessa con la questione principale; A. GIANNOTTI, *La Corte costituzionale diventa giudice "a quo" in un conflitto di attribuzioni per salvaguardare l'autonomia finanziaria della regione Siciliana: un caso di pregiudizialità "prognostica"?*, in *Le Regioni*, 1/2002, 193 ss, che commenta la [sentenza n. 288/2001](#) – con cui si sono decise le questioni sollevate dalla stessa Corte, in sede di conflitto di attribuzioni intersoggettivo, con [l'ordinanza n. 42 del 2001](#) – riflettendo, ancora una volta, sull'autonomia e la distinzione dell'incidente di costituzionalità dalla questione sulla competenza oggetto del conflitto, viepiù problematica, in quella sede, in quanto potenzialmente in grado di produrre una sostanziale vanificazione del termine previsto per la proposizione dei ricorsi nei giudizi di legittimità costituzionale in via d'azione. In relazione agli episodi più recenti, senza alcuna pretesa di esaustività, si veda, tra gli innumerevoli contributi, ad esempio, E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, in *Nomos*, 1/2021, le cui riflessioni relative all'autorimessione, per quanto centrali e portanti, sono rivolte a sondare e a valutare, rispettivamente, ragioni e opportunità del suo utilizzo (anche in rapporto ad altri strumenti processuali, quale – in particolare – la dichiarazione di illegittimità in via consequenziale di cui all'art. 27, comma 2, della legge n. 87 del 1953), inquadrandolo nel più ampio tema del disegno giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, andato stratificandosi in materia di cognome materno, sul quale ulteriormente incideva [l'ordinanza all'esame, n. 18 del 2021](#); C. TRONCONE, *La tutela della concorrenza oltre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in materia di taxi e NCC*, in *Osservatorio AIC*, 2025, n. 2, 78 ss., che, nel commentare [l'ordinanza n. 35 del 2024](#), riflette sulle ragioni sottese all'utilizzo dell'autorimessione effettuato, per la seconda volta, in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale, riconducendole alla probabile volontà della Corte di sindacare, nel caso di specie, la costituzionalità «di una norma statale per violazione di norme diverse da quelle che sovrintendono il riparto di competenze a seguito di un ricorso regionale in via diretta» (*ivi*, 94). Tra le eccezioni di cui s'è detto, meritano senza dubbio menzione quantomeno V. CRISAFULLI, *Postilla*, in *Giur. cost.* 1965, 1217 ss.; C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice "a quo"*, in *Giur. cost.*, 1960, 212 ss. È chiaro, tuttavia, che neppure tali contributi sono del tutto svincolati dalle problematiche legate al caso di specie, trattandosi pur sempre di note a ordinanza/sentenza.



piena autonomia. La figura in esame non manca, infatti, di essere ricompresa anche all'interno di lavori di più ampio respiro, slegati, dunque, dalle sue singole apparizioni giurisprudenziali contingenti. E purtuttavia, come si è lucidamente evidenziato, anche in tali casi, «se e quando l'argomento è stato intercettato», vi si incappa all'interno di riflessioni tematicamente molto eterogenee»³⁴, in cui – siano esse di taglio manualistico o monografico – conserva comunque, sempre, un carattere incidentale. Secondario, rispetto all'oggetto d'indagine principale. E al servizio del quale si presta, verrebbe da dire, declinato nella sfaccettatura, tra le innumerevoli di cui l'autorimessione si compone, maggiormente funzionale allo scopo di volta in volta rilevante nel frangente considerato.

Nell'un caso come nell'altro, all'autorimessione si guarda, insomma, mediamente, attraverso la lente degli istituti cui la stessa viene riferita, o, come più spesso accade, dei diversi principi regolatori del processo costituzionale ch'essa «è suscettibile di mettere sotto stress»³⁵.

In tali frangenti, essa di regola trova infatti spazio all'interno del più grande tema dell'incidentalità³⁶, ove ricorre, ad esempio, quale «importante strumento per allargare le vie di accesso al controllo della Corte costituzionale»³⁷; e, più specificamente, con la denominazione di "Corte giudice *a quo*", figura nelle riflessioni relative ai soggetti legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale³⁸. Essa rileva, altresì, come «l'altra faccia della medaglia»³⁹ della dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale; quale «ipotesi peculiare [...] di manipolazione del *thema decidendum*»⁴⁰, e, dunque, come tale, è spesso trattata in relazione alla «torsione della categoria processuale del chiesto e

³⁴ P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 400.

³⁵ P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 7.

³⁶ Trova posto, infatti, ad esempio, nelle riflessioni di G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, 263 ss.

³⁷ Così in particolare in A. PIZZORUSSO, Art. 137, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 134-139. Garanzie costituzionali*, Zanichelli, Bologna, 1981, 238-239.

³⁸ Come accade, di regola, nella manualistica. Cfr., ad esempio, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Giuffrè, Milano, 2012, 141 ss.; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, il Mulino, Bologna, 2018, 106-107; e in E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024, 88 e 225-226, ove, peraltro, al tema si dedicano due paragrafi, con titoli differenti. Il primo, contenuto nella sezione dedicata alla nozione di giudice e di giudizio valevole ai fini dell'introduzione del giudizio di costituzionalità in via incidentale, ha il titolo "La Corte come giudice «a quo»"; il secondo, invece, autonomo, collocato nella sezione dedicata al conflitto di attribuzione tra enti (la prima sede in cui si è avuta un'autorimessione) e alla sua complementarietà rispetto al giudizio in via principale, è intitolato "L'autorimessione di una questione di costituzionalità".

³⁹ G. MONACO, *Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. Osservazioni sull'ord. n. 94 del 2022 della Consulta*, in *Osservatorio AIC*, 2022, n. 4, 240. L'autorimessione è, infatti, ricompresa nella riflessione monografica di A. MORELLI, *L'illegittimità consequenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, proprio per i «forti punti di contatto» che presenta con essa (ivi, 219).

⁴⁰ Così, in C. NARDOCCI, *Il "diritto" al giudice costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, 329.

pronunciato» che essa (può, anche se non dovrebbe) comporta(re)⁴¹; la si evoca anche come una «questione problematica relativa alla valutazione in ordine alla rilevanza»⁴²; nonché, per i suoi potenziali riflessi «sugli effetti [temporali] della pronuncia di incostituzionalità» sulla norma oggetto della questione autorimessa⁴³, qualificandosi tra «i mezzi utilizzati (*rectius*, escogitati) dal giudice delle leggi per disporre della durata del processo»⁴⁴; ancora, viene ricompresa all'interno delle «diverse *tecniche di bilanciamento dei diritti*», escogitate anch'esse dalla Corte costituzionale, in quanto utilizzabile, e in concreto utilizzata con successo, per agire direttamente sul *tertium comparationis* nei giudizi di eguaglianza⁴⁵.

Come si evince, tali singole sfaccettature – qui soltanto esemplificate in modo certamente non esaustivo –, ove considerate nel loro insieme, restituiscono, dell'autorimessione, un'immagine non già unitaria, bensì composita, specchio della versatilità e della proteiforme fisionomia per cui la stessa notoriamente si caratterizza, sembrando, così, rendersi sfuggente a qualsivoglia tipo di inquadramento teorico.

Si tratta di una situazione senza dubbio primariamente determinata dal vuoto normativo ad essa sottostante; certamente amplificata dalla «forte instabilità che sembra caratterizzare tale *modus operandi* della Corte costituzionale»⁴⁶; ma, forse, in egual misura imputabile anche ad esercizi teorici, sull'autorimessione, mai coltivati in modo realmente compiuto ed esteso, nella misura in cui, all'interno della letteratura costituzionalistica sul tema, a rimanere poco indagata, per non dire quasi del tutto trascurata, è sempre stata, in sostanza, proprio la natura stessa dell'autorimessione, intesa quale fenomeno dotato di una sua propria, autonoma, fisionomia, e nella sua compless(iv)a unit(ariet)à.

È innegabile che anche il presente contributo sia temporalmente connotato. L'idea ad esso sottesa è infatti maturata a partire da una specifica sollecitazione giurisprudenziale, rappresentata, com'è facilmente intuibile, dalle tre questioni autosollevate – e,

⁴¹ Così, in F. MARONE, *Corte giudice a quo e categorie processuali nel sindacato sulle leggi elettorali*, in P. Carrozza, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa University Press, Pisa, 2018, 393.

⁴² Così, in L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale. I poteri della Corte costituzionale nella "disciplina" del giudizio in via incidentale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, 289 ss.

⁴³ In tal senso è indagato da M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Cedam, Padova, 2000, 250 ss., che riprende, in tal modo, riflessioni già proposte, in dottrina, nella veste di contributi in articolo, da C. COLAPIETRO, *Diritti costituzionali a prestazioni positive ed equilibrio di bilancio*, in *Giur. it.*, 1996, n. 1, 1601 ss.; e da F. MODUGNO, A. CELOTTO, *Corte costituzionale e previdenza complementare: questioni sugli "effetti" della sentenza n. 421 del 1995*, in *Mass. giur. lav.*, 1996, n. 3, specificamente 445 ss.

⁴⁴ Così S. SCAGLIARINI, *Il tempo della Corte. L'uso del fattore temporale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra «effettività» e «seguito» della decisione*, in R. Bin., G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *«Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006, 199-203.

⁴⁵ Così in C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Cedam, Padova, 1996, 94 e 101 ss., con particolare riguardo alle tecniche di bilanciamento dei diritti con le esigenze di bilancio.

⁴⁶ C. LUZZI, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la "Corte giudice a quo"*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 2/2023, 175.



specularmente, (auto)decise – dalla Corte, nell’arco dei soli ultimi quattro anni, tra il 2021 e il 2024, cui è possibile iniziare a guardare, oggi, anche retrospettivamente.

Il dato aveva immediatamente attirato l’attenzione dei commentatori: «non è azzardato affermare» – si era scritto – «che stiamo assistendo a una fase espansiva nel ricorso all’autorimessione», nella misura in cui la frequenza di tre autorimessioni in quattro anni rappresenta «un’accelerazione significativa rispetto al passato dove, per trovare tre ordinanze di autorimessione, bisogna retrocedere fino al biennio 1995-1996»⁴⁷. Se pure ciò è vero, arrivare a desumere, sulla base degli interventi giurisprudenziali più recenti, una maggiore diffusività di impiego dell’autorimessione non evidenzerebbe, in realtà, un avvenimento del tutto inedito, poiché, sulla scorta dell’andamento giurisprudenziale dell’epoca, peraltro maggiore di quello più recente (e di cui s’è più sopra dato conto), già nella metà degli anni ‘80, di essa si rilevava «una relativamente più ampia utilizzazione» rispetto al passato⁴⁸; e neppure metterebbe in evidenza un carattere inusuale dell’autorimessione, essendosi nel tempo dimostrata – come si è visto – piuttosto sistematica la sua espansività, in termini di utilizzi, nel momento in cui essa opera. In ogni caso, la prospettazione di un simile scenario non parrebbe (essere stata), del resto, suffragata né dall’evidenza numerica, sino ad ora rimasta del tutto simmetrica rispetto al passato, né dal lungo lasso di tempo intercorso rispetto alle ultime apparizioni “sequenziali”: non implausibile cifra del carattere «intermittente»⁴⁹ piuttosto concordemente riconosciuto alla propensione della Corte ad autoproporsi questioni di legittimità costituzionale.

Eppure, nonostante l’autorimessione abbia da sempre catalizzato l’attenzione della dottrina nel periodo del suo utilizzo, l’impatto prodotto dall’ultima tornata sulla letteratura scientifico-giuridica appare in qualche modo diverso rispetto al passato. Non si è, infatti, semplicemente assistito alla consueta moltiplicazione di commenti alle singole ordinanze e sentenze di riferimento: l’autorimessione ha iniziato ad assurgere ad oggetto principale e autonomo di riflessioni, di cui, ad esempio, si sono studiati i collegamenti teoricamente instaurabili – e in concreto instaurati dalle relative ordinanze – con la potenziale base normativo-teorica di cui alla l. n. 87 dell’11 marzo 1953⁵⁰; sono stati ripresi e commentati risalenti lavori dottrinali, più estesi, di taglio comparato, che ancora oggi rappresentano un riferimento di indubbia caratura sul tema⁵¹; e, infine, si è addirittura giunti a dare alle stampe

⁴⁷ P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 373.

⁴⁸ Secondo B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, cit., 17.

⁴⁹ P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 373.

⁵⁰ Il riferimento è, in particolare, al lavoro di C. LUZZI, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la “Corte giudice a quo”*, cit., 173 ss.

⁵¹ Il riferimento è, nello specifico, a M. D’AMICO, *Beniamino Caravita e la giustizia costituzionale: riflessioni a partire dal volume «Corte giudice a quo e introduzione del giudizio sulle leggi»*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, vol. II, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, 805 ss.; e a U. HAIDER-QUERCIA, *La Corte come giudice a quo. L’evoluzione del modello di giustizia costituzionale austriaco tra concretezza e astrazione*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, cit., 2847 ss., le quali A. commentano entrambe,

la prima monografia dedicata all'argomento⁵². Alla luce di ciò, sembra, insomma, possa dirsi che la collocazione dell'autorimessione, nel panorama dottrinale, non possa più dirsi né marginale, né effimera.

In effetti, i dubbi più sopra esposti non rendono comunque meno necessario *domandarsi* se le ultime evenienze possano considerarsi il preludio di – o rappresentino già esse stesse – una *nuova* fase espansiva anche (se) di realizzazione non immediata, nel ricorso all'autorimessione, ove l'aggettivo adoperato consente di porre l'accento sull'eventualità che ai più recenti episodi sia sottesa una precisa logica d'utilizzo, e se essa possa dirsi innovativa, o quantomeno maggiormente definita o, per lo meno, consapevole, sì da potersi eventualmente applicare anche in futuro⁵³. Si tratta di un interrogativo ineludibile, ove, come peraltro è d'uopo, in questa materia, si contestualizzi la fase in parola nell'assetto più recentemente assunto dalla giustizia costituzionale. Pare di una certa evidenza, infatti, che l'autorimessione – volendo prescindere per un momento da tutti gli altri profili che la caratterizzano – rappresenta per la Corte uno strumento di diretta selezione dei casi⁵⁴: se, dunque, di fronte ad essa non è mai possibile rimanere indifferenti, ciò risulta ancor più vero in un momento storico quale quello odierno, in cui non è stato, e non è, infondato presupporne, come, in effetti, si è fatto, l'ascrivibilità a «[qu]el ventaglio di soluzioni» tanto creativamente impiegate – per non dire del tutto (re)inventate – dal nostro Giudice delle leggi, soprattutto, anche se non esclusivamente, «in sede di giudizio in via incidentale»⁵⁵,

seppur con un taglio differente, il volume di B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi. I. La Corte costituzionale austriaca*, Cedam, Padova, 1985, in cui si prefigurava espressamente «una seconda parte [di tale] lavoro», monografica, dunque, dedicata all'esperienza italiana, tuttavia mai realizzata (ivi, 17).

⁵² Si tratta del già più volte ricordato lavoro di P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi e prospettive*, cit.

⁵³ Avanzano l'ipotesi anche N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 2022, n. 3, 13, e, sulla base degli argomenti addotti a sostegno delle più recenti autorimessioni, F. DAL CANTO, *L'atto introduttivo dei processi costituzionali a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Atti del Convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa" Como, 26-27 maggio 2023, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, 203-205.

⁵⁴ Riflettendo su una serie di tecniche adottate dalla Corte per promuovere «un modo nuovo di far funzionare l'incidentalità», evidenziava che, in tal modo, «la Corte, attraverso una sorta di *autopromovimento dei giudizi costituzionali incidentali* [...] individua e seleziona le questioni da sottoporre alla propria giurisdizione» (corsivi originali) M. PATRONO, *Corte costituzionale, giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale (note in margine al ricorso diretto alla Corte)*, in *Giudizio "a quo" e promovimento del processo costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1990, 27-28. Esplicito, sul punto A. RUGGERI, *Il doppio volto del diritto processuale costituzionale nell'esperienza italiana*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2025, n. 1, 17, secondo cui «a volte è la stessa Corte a decidere su cosa... *decidere*; ciò che, in ispecie, si ha ogniqualvolta assuma la duplice veste di giudice *a quo* e di giudice *ad quem*» (corsivi originali). L'aspetto è ripreso anche da P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 194 ss.

⁵⁵ C. LUZZI, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la "Corte giudice a quo"*, cit., 173. Va dato atto che da quando nel 1965, con la *pronuncia n. 73*, la Corte costituzionale ha iniziato a fare uso dell'autorimessione anche nei giudizi di legittimità in via incidentale, è divenuta questa la sede del suo maggiore utilizzo. Delle



nella stagione ormai unanimemente definita di *ri-accentramento* dei compiti di giustizia costituzionale⁵⁶. In un simile contesto, divengono ancor più difficilmente trascurabili le implicazioni che l'utilizzo dell'autorimessione trascina, inevitabilmente, sempre con sé: implicazioni teoriche, non già teoretiche, che – come accade in relazione ad ogni via di accesso al Giudice costituzionale – intersecano e investono, in ultima istanza, gli aspetti – cruciali – della fisionomia e del ruolo rivestito nel sistema dall'organo di giustizia costituzionale⁵⁷; implicazioni a loro volta naturalmente variabili, a seconda, anche, della natura, della funzione e – in ultimo – della collocazione sistematica che si intendano attribuire e riconoscere all'autorimessione: tutti elementi, questi ultimi, che, a loro volta, ancora richiedono di essere determinati e sistematizzati in modo definito. Nella presente sede, in particolare, si è scelto di condurre l'indagine provando a percorrere una direttrice, tracciata, per vero, dalla Corte costituzionale stessa, la quale ha recentemente fornito due potenziali coordinate definitorie – seppur, almeno in parte, apparentemente antitetiche – dell'autorimessione, espressamente qualificandola, per un verso, un «eccezionale potere»⁵⁸

ultime tre più recenti autorimessioni, più sopra menzionate, due, quelle del [2021](#) e del [2022](#) hanno avuto luogo in sede di giudizio in via incidentale; la terza, quella del [2024](#), invece, in sede di giudizio in via principale. Per una rassegna analitica, si rinvia all'appendice del volume di P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit. 225 ss.

⁵⁶ Il termine è qui da leggersi nel duplice senso proposto da R. ROMBOLI, *Relazione introduttiva. Il sistema "accentrato di costituzionalità"*, in G. Campanelli, G. Famiglietti, R. Romboli (a cura di), *Il sistema "accentrato di costituzionalità". Atti del Seminario annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa". Pisa, 25 ottobre 2019*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, 13 ss., e in cui espressamente afferma di intenderlo anche D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna, 2020, 25. L'autorimessione si pone, infatti, sul crinale tra due sfumature di significato, una più generale, e una tecnica, poiché, quale strumento di valorizzazione massima dell'accentramento in senso tecnico, si fa al contempo importante via di «ri-centralizzazione», nel senso, atecnico, di riassunzione di ruoli – secondo l'espressione proposta da T. GROPPI, *Il ri-accentramento nell'epoca della ri-centralizzazione. Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in [federalismi.it](#), 3/2021. È proprio a quest'ultima veste assunta dall'autorimessione che guarda la prospettiva, sopra accennata, di possibili profili di innovatività riscontrabili nel suo utilizzo: in proposito, impossibile perciò non cogliere le suggestioni provenienti da E. MALFATTI, *La tendenza a un nuovo accentramento*, in AA.Vv., *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi*, Giappichelli, Torino, 2020, 266, secondo cui la «fase estremamente complessa da valutare» oggi attraversata dalla giustizia costituzionale parrebbe mostrare i caratteri non già di un ri-accentramento, bensì di un vero e proprio «nuovo accentramento».

⁵⁷ L'autorimessione involge problemi di non scarso rilievo: alcuni, attinenti alla sfera, per così dire, più strettamente processuale, tra i quali spicca, su tutti, quello relativo alle modalità di introduzione del giudizio sulle leggi; altri, molto più generali e di maggiore impatto sistematico, a questi primi strettamente legati, come l'imparzialità del giudice, e il principio di separazione dei poteri. Si vedano, in proposito, le sollecitazioni proposte da B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, cit., 19; B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo»*, cit., 292; C. LUZZI, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la "Corte giudice a quo"*, [cit.](#), 175. Sul ruolo rivestito dalla Corte nel sistema, in connessione al tema in esame, si intrattiene anche P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 189 ss., con un paragrafo significativamente intitolato: *L'autorimessione e la posizione della Corte nel sistema costituzionale*.

⁵⁸ Così, nella [sentenza n. 49 del 2021](#), Cons. dir., §5.4. Negli stessi termini, si esprime anche la [Relazione al XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, Chisinau, 21-24 maggio 2024, Forme e limiti della deferenza giudiziaria: il caso delle Corti costituzionali. Questionario per le relazioni nazionali](#), curata dal Servizio studi della Corte costituzionale, 29.

e, per altro, una «forma di monito»⁵⁹. Se nessuna delle due apposizioni in cui ci si propone di addentrarsi in questa sede può dirsi sconosciuta alla dottrina che si è occupata del tema⁶⁰, il fatto che simili locuzioni, particolarmente cariche di significato, nonché espressione di visioni apparentemente opposte dell'autorimessione, oggi erompano nel lessico della stessa Corte costituzionale⁶¹, nello stesso momento in cui, peraltro, essa riprende a farne uso, è apparso, agli occhi di scrive, un elemento quantomai significativo. Un elemento in grado, forse, di sostenere ulteriormente l'ipotesi più sopra accennata: ovverosia, che, a prescindere dalla sua frequenza di utilizzo, dell'autorimessione stiano andando via via definendosi (de)i (nuovi) lineamenti, e se ne intraveda più nitidamente una precisa fisionomia. Non solo, infatti, tali qualificazioni sono state spese in diverse sedi comunicative, differenti tra loro; ma, inoltre, un simile atteggiamento si pone, a prima vista, in netto contrasto con una storica, e per certi versi problematica, tendenza del Collegio costituzionale, sino ad oggi pressoché mai tradita, a non esporsi, per lo meno non in modo così chiaro, in ordine a una qualificazione e un inquadramento teorico espliciti, ben definiti, e, soprattutto, stabili, dell'autorimessione.

Quanto sin qui esposto segnala, pertanto, come sembri rendersi sempre più imprescindibile tentare di determinare – se non già *la*, quantomeno – una (sola) definizione da riservarsi alla figura in esame, o per lo meno di assumere una maggiore consapevolezza del quadro teorico-normativo che si cela dietro le diverse definizioni che all'autorimessione

⁵⁹ G. AMATO, *Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2021*, [cit.](#), 15.

⁶⁰ "Potere" è indubbiamente una tra le qualificazioni più risalenti e frequenti. Vi ricorsero, ad esempio, già C. MORTATI, *Sul potere del giudice costituzionale di accertare d'ufficio l'incostituzionalità di norme non impugnate*, in *Giur. cost.*, 1957, 320 ss. e, nella specie, 324; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale. II. L'ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale)*, Cedam, Padova, 1984, 276; F. PIERANDREI, *Appunto a proposito del rinvio di una questione di legittimità da parte della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 1960, I, c. 1327; di recente, usa l'espressione anche P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., *passim*, e, ad esempio, 137, ma si tratta di un'espressione davvero ricorrente nella produzione dottrinale. Si riferiscono ad essa in termini, invece, di tecnica decisoria, sottolineandone il profilo monitorio, ad esempio, B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo»*, cit., 345-348; F. MODUGNO, A. CELOTTO, *Corte costituzionale e previdenza complementare: questioni sugli «effetti» della sentenza n. 421 del 1995*, cit., 446; di recente, anche M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953*, cit., 363 ss.

⁶¹ Come si vedrà, infatti, l'unico altro caso in cui la Corte costituzionale fece uso del termine «potere» in quest'ambito fu nel 1974. Con riguardo, invece, alla qualificazione della autorimessione come «forma di monito», certamente merita di essere sottolineato il fatto che la *Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale* potrebbe non essere pacificamente considerabile quale espressione diretta della posizione dell'intero Collegio, diversamente dalle pronunce giurisdizionali – a maggior ragione considerando il fatto che lo stesso Presidente Amato fu redattore della [ordinanza n. 18 del 2021](#), cui – come si vedrà – ci si riferisce nella *Relazione* citata. Tuttavia, la dottrina non ha mancato di considerare e di evidenziare il rilievo della suddetta affermazione, proprio in quanto proveniente da un'autorevole voce del Collegio medesimo. Si veda, ad esempio, il riferimento che fa ad essa R. PINARDI, *Sulle più recenti tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore: le sentenze a "rime possibili" e le ordinanze di "incostituzionalità prospettata"*, in M. D'Amico, N. Fiano (a cura di), *Le decisioni del giudice costituzionale e i loro effetti. Atti del seminario tenutosi il 19 gennaio 2024 presso l'Università degli Studi di Milano*, in [Rivista del "Gruppo di Pisa"](#), fasc. sp. 1/2025, 16.



si intendono attribuire: egualmente a quanto rilevato in ordine alla rimessione esterna delle questioni di costituzionalità, infatti, «il definire la natura formale della suddetta situazione giuridica soggettiva influisce e non può non influire sulle conseguenze che possono trarsene sul piano della sua titolarità e dell'ampiezza delle facoltà connesse»⁶².

È in virtù di ciò che, conseguentemente, si spiega la volontà di prestare attenzione, in questa sede, al profilo definitorio, e, più in generale, al lessico adoperato per riferirsi all'autorimessione: considerata l'origine pretoria che caratterizza, nel nostro ordinamento, una simile figura, è, infatti, proprio nella qualificazione che ad essa si dà che si trova – o, per lo meno, si dovrebbe trovare – rispecchiata quantomeno la percezione che di essa si ha, se non proprio la consapevolezza di ciò che essa è.

Da qui, l'idea – evocata nel titolo – di elevare le formule suddette a punto di partenza per affrontare un'indagine incentrata sull'inquadramento teorico e definitorio dell'autorimessione. Pur esprimendosi una posizione sul punto, data la necessità di circoscrivere l'indagine, la finalità non vuol essere quella di trarre conclusioni definitive, e nemmeno di pervenire alla formulazione di definizioni positive univoche in ordine alla natura dell'autorimessione. Bensì quella di comprendere, in prospettiva interlocutoria, che cosa comporti l'attribuzione dell'una ("potere") o dell'altra ("forma di monito") qualificazione, cercando, al contempo, di favorire quantomeno il raggiungimento di un primo obiettivo: l'adozione di una terminologia più consapevole e, di conseguenza, possibilmente meno promiscua, o, comunque, più controllata.

3. Come la si crede: tre o quattro volti dell'autorimessione

"Autorimessione" rappresenta un'espressione, di per sé, inventata.

L'affermazione, che pure può apparire scontata, tradisce tuttavia un rilievo tutt'altro che scarso, poiché l'aggettivo adoperato consente di essere inteso in una duplice accezione. Da un lato, quella, più comune e corrente, di escogitare, ideare con la fantasia e l'ingegno qualche cosa che non esiste(va)⁶³: il che permette, in un certo qual modo, di giustificare l'esistenza, nel lessico dottrinale, di diverse sinonimie del termine – tra cui, ad esempio, "autosollevamento", o "autoquestione" – le quali, ponendo l'accento su differenti profili di potenziale operatività della figura giuridica in esame, rivelano, tuttavia, sfumature semantiche differenti⁶⁴. D'altra parte, però, non si può certamente ignorare la radice etimologica, che il medesimo aggettivo trattiene e ancora esprime, di un «qualcosa che si

⁶² P. GIOCOLI NACCI, *L'iniziativa nel processo costituzionale incidentale*, Jovene, Napoli, 1963, 77.

⁶³ Così, nel Vocabolario Treccani, *sub* 1. e 2.a.

⁶⁴ Per ragioni di coerenza rispetto all'obiettivo del contributo, oltretutto di chiarezza espositiva, si è scelto, in questa sede, di fare riferimento alla figura giuridica in esame con il solo appellativo di "autorimessione".

deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino)⁶⁵: accezione, questa, che in relazione all'espressione "autorimessione" appare tanto soverchiante sulla prima da promettere, almeno in apparenza, precise indicazioni su quali si ritengano essere la sua natura e la sua collocazione ordinamentale. Laddove, infatti, il termine "autoquestione" – probabilmente una traslitterazione dell'espressione "*autocuestión de incostitucionalidad*", con cui si definisce il simile, pur non del tutto speculare, istituto spagnolo – sembra prevalentemente limitato a focalizzare l'attenzione sulla domanda che il Collegio elabora (da sé), interrogando direttamente il tema della discrezionalità esercitata dalla Corte nella creazione della nuova questione, il prefisso "auto-", accompagnato a "rimessione" o a "sollevamento", pone invece immediatamente l'attenzione sul profilo tecnico – che vuol essere, qui, più ampiamente sviluppato – dell'accesso al Giudice costituzionale: tale termine risulta, infatti, chiaramente plasmato sul calco del verbo impiegato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, per riferirsi, in generale, al promovimento dell'incidente di costituzionalità. Ciò «perché» – si dice –, nella sostanza, «il giudice remittente è la stessa Corte costituzionale che è poi chiamata a decidere la questione da sé medesima sollevata»⁶⁶.

Tuttavia, nella forma, una simile ricostruzione non è affatto priva di criticità. Tradotta in termini normativi, l'espressione di cui si discute pare voler significare, e, nei fatti, indica, che la Corte costituzionale aziona la competenza, affidatale – in via esclusiva – dall'art. 134 Cost., di «giudica[re] sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni». Il problema, però, consiste nel trovare la risposta al seguente interrogativo: a quale titolo lo (può) fa(re)?

Infatti, pur rappresentando l'accesso, come già evidenziato, «uno degli aspetti più delicati, ed al tempo stesso più importanti, dei sistemi di giustizia costituzionale a carattere accentrato»⁶⁷, è noto che la relativa regolamentazione fu demandata dai Costituenti a una legislazione costituzionale di futura – e, all'epoca, peraltro, ancora incerta – approvazione⁶⁸, per ovviare allo stallo determinato dagli accesi disaccordi che caratterizzarono il dibattito costituente sul tema della giustizia costituzionale. Se, come si vedrà, in quella stessa sede – così come in seguito –, affiorò anche l'ipotesi in cui il dubbio di costituzionalità maturi in seno al collegio costituzionale stesso, nell'esercizio di una delle proprie competenze, è, però,

⁶⁵ Secondo l'uso che ne fa P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017, X e *passim*.

⁶⁶ G. AMOROSO, G. PARODI, *Il giudizio costituzionale*, cit., 99-100.

⁶⁷ R. ROMBOLI, *Relazione introduttiva. Il sistema "accentrato" di costituzionalità*, in G. Campanelli, G. Famiglietti, R. Romboli (a cura di), *Il sistema "accentrato" di costituzionalità*, *Atti del Seminario Annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa"*, cit., 22.

⁶⁸ Il riferimento è alla proposta formulata, in Assemblea plenaria, dall'On. Arata nella seduta pomeridiana del 29 novembre 1947, e votata favorevolmente il 2 dicembre successivo. Al fine di chiudere i lavori della Costituente nel tempo previsto, si propose di sostituire il testo dell'attuale art. 137 Cost. (l'art. 128 nel progetto di Costituzione) con una formulazione sostanzialmente simile a quella degli odierni primi due commi della disposizione, demandando, cioè, a una legge successiva di stabilire le condizioni, i termini e i modi per i giudizi di costituzionalità delle leggi. Si veda, in particolare, [Atti dell'assemblea costituente. Seduta di martedì 2 dicembre 1947](#), 2739 ss.



innegabile che essa sia, infine, rimasta tale: una semplice ipotesi⁶⁹. A differenza di quanto accade nel panorama comparato, dal quale risulta che tale figura ha ricevuto espressa consacrazione nell'art. 140 della Costituzione austriaca (B-VG)⁷⁰, così come in Spagna, dove trova invece esplicito fondamento nell'art. 55, comma 2°, della Legge organica del 3 ottobre 1979, n. 2, del Tribunale costituzionale (c.d. LOTC)⁷¹, il suddetto profilo non è mai stato, e tutt'oggi non è, espressamente affrontato né dalla menzionata legge costituzionale, del 9 febbraio 1948, n. 1, deputata, a norma dell'art. 137 Cost., comma primo, a prevedere «le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale», la quale, al suo articolo 1, si limita a disporre – per quanto qui di interesse – che «[l]a questione

⁶⁹ Nella prassi, la Corte costituzionale ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in tutte le sedi di giudizio, salvo in quella di ammissibilità dei quesiti referendari. Sul punto, molto discusso, si vedano, in particolare, le riflessioni di P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi e prospettive*, cit., 168-177; A. PERTICI, *Il Giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo*, Giappichelli, Torino, 2010, 236 ss. Si veda, in particolare, la [sent. n. 10 del 2020](#), in cui la Corte, sollecitata a sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale sull'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non contempla alcuna «sospensione degli effetti dell'abrogazione, sino all'adozione della disciplina necessaria al fine di garantire l'“autosufficienza” della normativa di risulta»: in tal modo, esso, «nella sua attuale formulazione, non è in grado di far fronte – per il caso di approvazione di un referendum abrogativo da cui scaturisca una normativa non “autoapplicativa” – al rischio di una lesione integrale del bene giuridico della “continuità funzionale” delle istituzioni coinvolte, a meno di non rinunciare, completamente, alla tutela del principio di sovranità popolare» ([ivi](#), *Ritenuto in fatto*, §4.3.1.). In merito, la Corte affermerà che tale censura deve essere «dichiarata manifestamente inammissibile [...] per difetto di rilevanza. L'eccezione investiva, infatti, il citato art. 37 nell'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto inammissibile la richiesta referendaria per difetto del carattere di auto-applicatività della normativa di risulta. L'aver escluso l'ammissibilità del referendum per una diversa ragione rende, quindi, priva di rilievo l'eccepita questione di legittimità costituzionale» ([ivi](#), *Cons. Dir.*, §8). Parla, pertanto, di una «ventilata ipotesi di sollevazione», P. COSTANZO, *Codice di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, 213. Tuttavia, in questo caso, l'eccezione era, per così dire, peculiare, attenendo alla stessa legge in materia di *referendum*. Il maggior dibattito, in questo frangente, si concentra, invece, in genere, sulla possibilità, o meno, per la Corte, di sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale sulle norme oggetto delle richieste di *referendum*, ove indubbiamente di illegittimità: tema, questo, che ha avuto particolare risonanza soprattutto con riferimento alla legge elettorale. Sul punto, dinanzi a una Corte che «ha escluso – ancora in tempi recenti ed in conformità ad una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità dei *referendum* possano venire in rilievo profili di incostituzionalità sia della legge oggetto di *referendum* sia della normativa di risulta (sentenze numeri [45](#), [46](#), [47](#) e [48 del 2005](#))» ([sentenze n. 15](#) e [n. 16 del 2008](#), *Cons. dir.*, §8, riprese anche dalla successiva [sentenza n. 13 del 2012](#)), si vedano, in dottrina, ad esempio, P. CARNEVALE, *Può il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo divenire la sede del controllo di costituzionalità sulla legislazione elettorale? Osservazioni preliminari*, sul [sito AIC](#), 14 gennaio 2008; F. MARONE, *Appunti su Corte costituzionale giudice a quo e giudizio di ammissibilità del referendum*, in [federalismi.it](#), 21/2013; e ID., *Sindacato della Corte costituzionale in materia elettorale e coerenza processuale: la strada non coltivata dell'autorimessione*, in [Rivista AIC](#), 1/2018, 1 ss.

⁷⁰ Per un'approfondita analisi, anche delle fasi precedenti, relative alla proposta di inserimento di una simile disposizione, del lascito kelseniano, e della sua “causale” introduzione, si veda, in particolare, il lavoro di B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi. I. La Corte costituzionale austriaca*, cit. Sul punto, si veda *infra*, §7.

⁷¹ Sul punto, si vedano, ad esempio, R. ROMBOLI, R. TARCHI, *La giustizia costituzionale in Spagna*, in J. Luther, R. Romboli e R. Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, II, Giappichelli, Torino, 2000, 338-339; e, anche per i riferimenti spagnoli ivi contenuti, V. PAMIO, *La giustizia costituzionale in Spagna*, in M. Olivetti, T. Groppi (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, cit., 226. Sul punto, si veda *infra*, §7.

di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione»; né, tantomeno, è considerato dalla legge ordinaria dell'11 marzo 1953, n. 87, la quale, seppur con l'intenzione di attuare i contenuti della suddetta disposizione, attraverso «le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte», afferma soltanto – sempre limitatamente ai soli profili, qui, di stretto interesse – che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata «[n]el corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale [da] una delle parti o [da]l pubblico ministero», oppure, «di ufficio, dalla autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio»; e neppure ancora, in ulteriore subordine, dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁷², o – eventualmente, in ultima istanza – dal Regolamento generale della medesima.

In questo senso – verrebbe da dire – ragionare dell'autorimessione nei termini di un "potere" può aver da sempre rappresentato un'operazione definitoria significativamente utile allo scopo di trasporre tale accadimento dal piano meramente fattuale a quello giuridico-normativo. Esigendosi, già nello Stato (non necessariamente ancora costituzionale) di diritto, la necessaria predeterminazione legale dei poteri conferiti alle autorità pubbliche, quale condizione di legittimità del relativo esercizio, secondo le forme e le procedure previste dalla legge stessa⁷³, una simile qualificazione, proponendosi l'obiettivo di definire, o, quantomeno, di individuare, la natura giuridica dell'autorimessione, (dovrebbe) necessariamente rinviare all'imprescindibile fondamento normativo sul quale poggiano le fondamenta dell'intera figura.

⁷² Si può già anticipare che gli esiti dell'estesa e approfondita ricerca svolta presso l'Archivio storico "Mario Bracci", di cui in L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 111-113, e 296 ss., hanno tuttavia restituito la proposta, formulata dallo stesso Giudice Bracci, di inserire nel testo delle Norme integrative, un art. 15, rubricato «Decisione delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale», il quale, tuttavia, non fu approvato. Sul punto, si ritornerà *infra*, §7. Si sottolinea, inoltre, che l'art. 1 delle Norme integrative («Trasmissione dell'ordinanza notificata») prevede che «[l']ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la questione di legittimità costituzionale, è trasmessa», oggi, dopo la riforma del 2021, «con modalità telematica, alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87». Disposizione, questa, che si è detto essere «in parte ripetitiva ed in parte integrativa dell'art. 23, legge n. 87 del 1953» (O. CHESSA, S. PAJNO, *Il giudizio in via incidentale: i rapporti con il giudizio a quo*, in G. Famiglietti, E. Malfatti, P.P. Sabatelli (a cura di), *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione. Atti del seminario di Pisa del 26 ottobre 2001*, Giappichelli, Torino, 2002, 3).

⁷³ La nozione di "Stato di diritto" è qui intesa «[i]n senso lato, o debole o formale», secondo l'autorevole ricostruzione di L. FERRAJOLI, *Lo Stato di diritto fra passato e futuro*, in P. Costa, D. Zolo, (a cura di), *Lo stato di diritto. Storia teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, 349 (e ss.), che la distingue da quella, più comune nell'uso italiano, dall'A. definita in «senso forte, o sostanziale», in cui «i pubblici poteri sono altresì *soggetti* alla (e perciò vincolati dalla) legge, non solo quanto alle forme ma anche quanto ai *contenuti* del loro esercizio», quindi al principio della separazione dei poteri, ai diritti fondamentali, etc. Per una serie di riflessioni su di un concetto polisemico e interdisciplinare, si rinvia, e *multis*, oltreché alla curatela citata, anche, ad esempio, al più recente testo di A. Lo Giudice (a cura di), *Attraverso lo Stato di diritto. Crisi e prospettive*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2022.



Ed invece, sembrerebbe, paradossalmente, essere accaduto l'esatto opposto: si arriva, cioè a definire quest'ultima come un "potere", partendo dall'individuazione della (presunta) base giuridica, se non proprio dandola quasi per scontata. Anche se – ne va dato atto, ma si cercherà di metterlo in evidenza – gli argomenti normativi sottesi alla scelta di riferirsi all'autorimessione come ad un "potere" non sempre sono stati richiamati, in modo espresso e chiaro, né dai commentatori che l'abbiano compiuta, né dalla Corte stessa, nei pochissimi casi (due soli, salvo errori) in cui si è avvalsa della predetta espressione; così come, specularmente, all'identificazione delle basi giuridiche e degli argomenti normativi spesi a sostegno della collocazione normativa e ordinamentale dell'autorimessione (quando sono stati spesi), in dottrina, non sempre si è accompagnato il riferimento ad essa come ad un potere.

Spesso, anzi, la si è definita in tutt'altro modo. Rendendosi, pertanto, di non sempre facilissima ricostruzione il percorso logico-argomentativo sotteso alla riconduzione della base normativa alla definizione – e viceversa –, ogni tentativo in tal senso sembrerebbe, a un primo sguardo, se non proprio vano, comunque condannato all'aporia. In questa sede, si proverà a fornire siffatto tipo di ricostruzione, integrando il materiale dottrinale con quello giurisprudenziale a disposizione.

4. Il volto tradizionale: l'autorimessione come rimessione, e la sua base giuridica

La possibilità di sollevare innanzi a sé una questione di legittimità costituzionale venne riconosciuta dal Giudice delle leggi sin dagli esordi della propria attività, pur in assenza di una previsione in tal senso esplicita. «Non può infatti ritenersi» – si legge nella pronuncia con cui venne disposta, per la prima volta, un'autorimessione – «che proprio la Corte – che è il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi – sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali, e neanche che, nell'ipotesi di incostituzionalità delle leggi [di cui deve, nel frangente, fare applicazione], possa e debba disapplicarle, senza mettere [in] moto il meccanismo (di portata generale e necessaria nel vigente ordinamento) destinato a condurre, se del caso, con le debite garanzie di contraddittorio, alla eliminazione, con effetti *erga omnes*, delle leggi incostituzionali»⁷⁴.

Come evidenziato dalla pressoché totalità dei commentatori, l'affermazione si contraddistingue per fare ricorso, anzitutto, ad «argomenti in senso lato politici»⁷⁵, attinenti alla «posizione di supremo custode della costituzionalità delle leggi» rivestita, nel sistema, dal Giudice costituzionale, «che non sarebbe pensabile [...] fosse costretto ad applicare leggi

⁷⁴ [Ord. n. 22 del 1960](#).

⁷⁵ G. FERRI, *La legittimazione del giudice a quo e il precedente della Corte costituzionale*, in M. Pedrazza Gorlero (a cura di), *Il precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Cedam, Padova, 2008, 46.

incostituzionali»⁷⁶. Simili argomenti, spesso invocati al fine di sostenere che le regole del processo possano meritare di essere disattese, in nome per l'appunto di un supremo, e assoluto, interesse alla legalità costituzionale, invero, sono affatto controversi. In quanto tali, essi hanno dato adito, in questo specifico frangente, a interpretazioni dottrinali, del passo in esame, confliggenti e opposte tra loro. Secondo alcuni, in tal modo, sin dalle origini, «la Corte (non giustifica, bensì) fonda il potere di rimettere questioni di fronte a sé stessa»⁷⁷ – e tuttavia non pare irrilevante evidenziare come, se così fosse, sarebbe davvero vistosa la mancanza, nella pronuncia in esame, di qualsiasi indicazione in ordine all'espresso fondamento normativo del "potere" (per riprendere il lessico della dottrina citata) in parola, fondato non già unicamente *ex novo*, bensì decisamente *ex nihilo*. Viceversa, altra, autorevolissima, dottrina mise subito in luce come questa affermazione «porterebbe semmai al riconoscimento del potere di disapplicazione» delle leggi (ritenute) incostituzionali, ma «non ancora ad ammettere la sollevabilità» delle relative questioni⁷⁸.

L'argomento speso dalla Corte costituzionale in detta circostanza parrebbe, in effetti, ascrivere al *genus* che Giovanni Tarello definisce, nella sua *L'interpretazione della legge*, «apagogico o *ab absurdo*», in base al quale «si deve escludere quella interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma "assurda"»⁷⁹. In virtù della soggettività della nozione di "assurdo", e della sua difficile trasposizione normativa, tale argomento, secondo l'Autore, sarebbe caratterizzato da una «fragilità», ma, soprattutto – per quanto qui rileva –, da una «equivocità» tali da far supporre ch'esso non rappresenti un argomento interpretativo autonomo e unitario, bensì che «ci si trovi di fronte ad una pluralità di argomenti sostanzialmente diversi caratterizzati dall'essere usati in forma negativa, *ad excludendum*»⁸⁰. A voler seguire questa interpretazione, pertanto, il peculiare «fraseggiamento in negativo»⁸¹ della motivazione addotta dal Giudice costituzionale, in assenza di specifiche previsioni sul punto, condurrebbe soltanto a escludere di poter inferire (in detto caso, presumibilmente, dal sistema, più che da una disposizione specifica) l'esistenza di una norma che imponga al Collegio di dare applicazione a leggi in relazione alle quali nutra egli stesso un dubbio di legittimità costituzionale. In questo senso, le conseguenze del ragionamento qui proposto andrebbero a collimare, in prima battuta, con

⁷⁶ Così, V. CRISAFULLI, *Le funzioni della Corte costituzionale nella dinamica del sistema: esperienze e prospettive*, in G. Maranini (a cura di), *La giustizia costituzionale. Atti di una tavola rotonda*, Vallecchi, Firenze, 1966, 97; nello stesso senso, ID., *Lezioni di diritto costituzionale. Vol. II*, cit., 278-279; ma anche R. CHIEPPA, *Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte costituzionale e sulla "gratuità assoluta" degli atti del procedimento avanti alla Corte*, cit., 1209.

⁷⁷ Corsivi originali. P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 392.

⁷⁸ Così sostenne G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, 92; e ID., *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 181.

⁷⁹ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, 369.

⁸⁰ *Ivi*, 370.

⁸¹ P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi e prospettive*, cit., 45.



quelle prospettate nell'impostazione dottrinale – rimasta, però, poi, minoritaria – di chi affermò come la disapplicazione *incidenter tantum* della legge ritenuta incostituzionale sarebbe stata da considerarsi, per la Corte, un effetto giuridico, immediato e diretto, di un sistema – «quello per cui una legge incostituzionale doveva essere disapplicata *sua sponte* dai giudici» – che l'ingresso in funzione della Corte costituzionale medesima avrebbe, sì, trasformato in un diverso «potere e dovere di sospendere l'applicazione della legge, subordinando tale applicazione al giudizio della Corte», ma attribuendone, però, la titolarità ai giudici comuni soltanto, senza, dunque, alcun mutamento, «rispetto alla situazione vigente sino al 1956, per tutti gli altri soggetti, pubblici e privati», compreso lo stesso collegio di Palazzo della Consulta⁸².

A ben vedere, se la disapplicazione rappresenta un rimedio (*rectius*, un effetto) che, nel passaggio argomentativo immediatamente susseguente e coordinato al primo, la Corte afferma – invero, piuttosto apoditticamente – di voler e dover refutare *in toto*, al contempo, essa si esprime a favore della (auto)rimessione con l'ausilio di un'ulteriore argomentazione, più strettamente giuridica, la quale fa leva, in modo piuttosto chiaro, sul carattere «*indisponibile*»⁸³ del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: proprio del solo procedimento in via incidentale, esso comporta che il giudice, ricorrendo i presupposti legislativi della rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, non possa discrezionalmente decidere se sollevare la relativa questione alla Corte costituzionale, ma sia, invece, tenuto a farlo. Così facendo, la Corte parrebbe allora fornire una «giustificazione di tale potere»⁸⁴, di per sé perfettamente incardinato – verrebbe da dire – nel meccanismo, normativamente previsto e disciplinato, dell'incidentalità.

Perfettamente incardinato, o quasi. Nonostante la sede incidentale del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi paia rappresentare una (se non l'unica, tra le) modalità d'accesso al Giudice costituzionale, nell'ordinamento interno, eventualmente compatibile e all'occorrenza adattabile alle caratteristiche della fattispecie in esame, in virtù del fatto che, come ben si sa, la Corte «– *prima facie* – ha tutto l'aspetto di organo giurisdizionale»⁸⁵, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale è, come noto,

⁸² Questa fu la nota tesi sostenuta da M. CAPPELLETTI, *Spunti da una discussione su problemi attuali della giustizia costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1967, 588 ss. Si veda, inoltre, C. MORTATI, *Sul potere del giudice di accertare d'ufficio l'incostituzionalità di norme non impugnate*, cit., 319-320 ss., il quale ragiona sulla possibilità che il giudice costituzionale possa pronunciarsi, *ex officio*, con efficacia solo *incidenter tantum*, oppure con efficacia invalidante *erga omnes*, su di un «presupposto [non denunciato dalle parti] la cui mancanza faccia cadere alla radice l'atto, censurato dalle parti per motivi, che viceversa postulavano esistente e valido il presupposto stesso»; ed anche ID., *Sulla corrispondenza fra «chiesto e pronunciato» nei giudizi di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1959, 759 ss.

⁸³ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, cit., 95. Corsivi originali.

⁸⁴ G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, cit., 265.

⁸⁵ F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia dei giudizi costituzionali*, in *Rass. dir. pub.*, 1/1966, 268.

«subordinata a precise condizioni di “giurisdizionalità”»⁸⁶ oggettive e soggettive, tali per cui il dubbio di legittimità costituzionale deve sorgere «[n]el corso di un giudizio», e «dinanzi a un giudice-autorità giurisdizionale», sulla base del combinato disposto degli articoli 1, della legge costituzionale n. 1 del 1948, e 23 della legge ordinaria n. 87/1953.

Così com'è altrettanto noto che, in assenza di ulteriori specificazioni fornite dalla legge, e nell'impossibilità di addivenire a una definizione determinante ed esclusiva di un problematico concetto qual è quello di «giurisdizione», sia stata proprio la giurisprudenza costituzionale a dar corpo ai due requisiti in parola, interpretandoli in modo più o meno estensivo, e diversamente valorizzandone, nel tempo, talora alternativamente, talaltra cumulativamente, la capacità e la portata: tantoché – si è sostenuto – per intendere il significato dei suddetti termini, e ricostruire una nozione sufficientemente univoca di chi sia, o possa essere, il giudice *a quo*, «più della concezione del legislatore, interessa forse maggiormente la concezione della Corte»⁸⁷.

Eppure, in tale frangente, il Collegio non fornisce alcun tipo di precisazione in ordine alla possibilità di riconoscere, nell'istituzione ch'esso compone, un «giudice-autorità giurisdizionale», né tantomeno un «giudizio», nei procedimenti che è chiamato a decidere. Ma neppure la darà mai, negli anni a venire, dimostrando, così, una risolutezza, nel «limitare al minimo l'inquadramento delle proprie pronunce», forse utile – si è affermato – proprio al fine di «lascia[rsi] per così dire le mani libere in vista di successivi sviluppi»⁸⁸. Lo si ammette espressamente nel *Questionario per le relazioni nazionali*, predisposto dal Servizio Studi della Corte costituzionale in occasione del XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, tenutosi nel 2024 a Chisinau, ove si legge che «[n]ella prassi, l'autorimessione non risulta accompagnata o sorretta da affermazioni esplicite circa la

⁸⁶ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, 92. Il fraseggio non compare più, però, nell'edizione successiva, del 1988.

⁸⁷ R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989)*, Giappichelli, Torino, 1990, 40. Si veda anche la [sent. n. 13 del 2019](#), in cui la Corte nel ripercorrere la propria giurisprudenza sul punto, afferma che «nel vagliare l'esistenza dei presupposti perché, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), possa essere sollevata questione di legittimità costituzionale in via incidentale, è andata approfondendo sin dall'inizio della sua attività le nozioni di «giudice» e di «giudizio», e che «in questa operazione ermeneutica le due nozioni sono state intese in modo elastico e avuto riguardo alle peculiari esigenze del caso concreto, tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente negli interstizi delle categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, ossia in quella che si è andata delineando come una “zona grigia”, alimentata dai concorrenti ed inversi fenomeni storici della “giurisdizionalizzazione” dell'amministrazione e della “amministrativizzazione” della giurisdizione; e ciò nel dichiarato obiettivo di consentire il più ampio accesso possibile alla giustizia costituzionale ed escludere l'esistenza di “zone franche” dal controllo di costituzionalità», cosicché, «[i]n tal modo è stato possibile consentire il giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali» (*ivi*, *Cons. dir.*, § 3.2.).

⁸⁸ P. BIANCHI, *Il processo costituzionale come work in progress*, in AA.Vv., *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*. A Roberto Romboli dai suoi allievi, cit., 61.



legittimazione della Corte, quale “giudice” operante nel corso di un “giudizio”; di regola», ma –anche se, come, si vedrà, sempre più raramente – la stessa «è semplicemente disposta previo accertamento dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione che ne è oggetto»⁸⁹.

Il che appare davvero peculiare, per non dire, invero, contraddittorio, ove si consideri che, soltanto un mese prima di pronunciare l’ordinanza di autorimessione in esame, [n. 22 del 1960](#), sempre da Palazzo della Consulta si era assunta una posizione molto netta sul tema, controverso e dibattuto, relativo alla natura della (attività della) Corte costituzionale. Una posizione niente affatto trascurabile, poiché verrà posta a fondamento di quell’orientamento giurisprudenziale che a lungo precluderà proprio l’esperibilità di un altro dei cosiddetti «incidenti processuali che la Corte apr[irebb]e in quanto “giudice”»⁹⁰, ossia il sollevamento di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Una posizione che, a tutt’oggi, nonostante il superamento di tale indirizzo restrittivo, non pare essere stata ancora apertamente sconfessata⁹¹, se è vero che la Corte non arriverà mai a rilevare, né ad esplicitare, alcuna «presunta contraddizione tra il riconoscimento della qualità di giudice *a quo* ai fini del sollevamento di questione di legittimità costituzionale e la negazione di tale

⁸⁹ Relazione al XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, Chisinau, 21-24 maggio 2024, *Forme e limiti della deferenza giudiziaria: il caso delle Corti costituzionali. Questionario per le relazioni nazionali*, [cit.](#), 29.

⁹⁰ Così F. BIONDI, *Gli incidenti processuali. Riflessioni sul potere normativo della Corte e sulla “complessità” dei procedimenti costituzionali*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, cit., 320 definisce l’autorimessione e il sollevamento dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’unione europea.

⁹¹ In un primo momento, con [l’ord. n. 536 del 1995](#), la Corte aveva categoricamente escluso l’ipotesi – alla luce dell’orientamento del 1960. Con un successivo, «netto», «rovesciamento di prospettiva» (così E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, cit., 397), dai toni altrettanto chiari quali quelli spesi nel precedente, arriverà invece ad ammettere la suddetta possibilità, nel 2008, nell’ambito del giudizio di legittimità in via principale ([sent. n. 102](#)), affermando, a chiare lettere, che «la nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall’ordinamento comunitario e non dalla qualificazione “interna” dell’organo rimettente», sicché, «[n]on v’è dubbio che la Corte costituzionale italiana possiede requisiti individuati a tal fine dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire tale qualificazione» ([ivi](#), *Cons. dir.*, §8.2.8.3.). Il che tuttavia non esclude, di per sé, che la Corte considerasse la concezione interna ancora ostativa a una simile possibilità, a maggior ragione ove si rilevi che quando la Corte giungerà ad accogliere il medesimo indirizzo permissivo anche con riguardo al giudizio di legittimità in via incidentale, con la [ord. n. 207 del 2013](#), ancora più che negli altri casi citati, «decide, ma non argomenta» (P. Bianchi, *Il processo costituzionale come work in progress*, in AA.Vv., *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*. A Roberto Romboli dai suoi allievi, cit., 60), limitandosi a disporre il rinvio pregiudiziale sulla scorta della considerazione per cui la stessa «Corte – nella citata [ordinanza n. 103 del 2008](#) – ha sollevato una questione pregiudiziale di interpretazione in un giudizio in via principale», e «che deve ritenersi che questa Corte abbia la natura di «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea anche nei giudizi in via incidentale». Sul fatto che la Corte non farà affatto menzione del *revirement* in materia di rinvio pregiudiziale nelle ordinanze di autorimessione successive al 2008, si vedano le riflessioni di C. Luzzi, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la “Corte giudice a quo”*, [cit.](#), 179-180.

qualità ai fini della legittimazione a sollevare questione pregiudiziale»⁹², traendo, invece, la sua caratterizzazione di «giurisdizione nazionale» ai sensi e ai fini dell'attuale art. 267 TFUE, anzitutto, dal sistema di norme e dalla concezione europei. Si legge, nella [sentenza n. 13 del 1960](#): deve «respingere[si] l'opinione che la Corte possa essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e tanto profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali»⁹³.

Nonostante una simile affermazione dovrebbe portare immediatamente a escludere sia la Corte dall'inquadramento nel requisito «soggettivo-strutturale» (in quanto giudice), e, al contempo, la sua attività dal requisito «oggettivo-funzionale» (in quanto giudizio)⁹⁴, non si può però altrettanto certamente tralasciare il dato per cui, nel corso degli anni, la Corte costituzionale ha dimostrato di voler accogliere quello che la miglior dottrina ha limpidamente definito un vero e proprio «principio di relatività del concetto di giudice e giurisdizione»⁹⁵: pur non potendo, in questa sede, affrontarsi l'esame dell'intera giurisprudenza relativa alla nozione di giudice *a quo*⁹⁶, deve tuttavia darsi atto che la

⁹² T. GIOVANNETTI, P. PASSAGLIA, *La Corte ed i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, Giappichelli, Torino, 2011, 337.

⁹³ [Sent. n. 13 del 1960](#), *Cons. dir.*, §1.

⁹⁴ P. BIANCHI, E. MALFATTI, *L'accesso in via incidentale*, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale. Atti del seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999*, Giappichelli, Torino, 2000, 21.

⁹⁵ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 180.

⁹⁶ Per una ricostruzione della stessa, almeno nelle linee essenziali, si rinvia, anzitutto, a P. COSTANZO, *Codice di giustizia costituzionale*, cit., 209-214, per l'indicazione dei riferimenti giurisprudenziali più significativi in merito alla nozione di giudice *a quo*; sul versante dottrinale, si rinvia invece, anzitutto, alle relative sezioni dei volumi di R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989)*, cit., 39 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992)*, Giappichelli, Torino, 1993, 31 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Giappichelli, Torino, 1996, 66 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998)*, Giappichelli, Torino, 1999, 62 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1999-2001)*, Giappichelli, Torino, 2002, 36 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, Giappichelli, Torino, 2005; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007)*, Giappichelli, Torino, 2008, 34 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010)*, cit., 40 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)*, Giappichelli, Torino, 2014; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2014-2016)*, Giappichelli, Torino, 2017, 50 ss.; R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019)*, Giappichelli, Torino, 2020, 43 ss. Riassuntivamente, si veda N. PIGNATELLI, *La nozione di "giudice" e "giudizio"*, in AA.VV., *Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi*, Giappichelli, Torino, 2020, 71 ss. In prospettiva più ampia, e senza alcuna pretesa di esaustività, in relazione a un tema ampiamente indagato nella letteratura costituzionalistica, si vedano, per tutti, ad esempio, A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, cit.; R. Romboli (a cura di), *L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, cit., in particolare IX-253, e, nello specifico, S. PANIZZA, *L'autorità giudiziaria*, in *ivi*, 85 ss.; ed anche M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale: materiali*, Giappichelli, Torino, 2025. Per una contestualizzazione della giurisprudenza costituzionale rispetto al più generale rapporto intercorso storicamente tra la Corte costituzionale e la magistratura, il quale ha necessariamente influito sulle concezioni



giurisdizionalità dell'autorità rimettente e dei procedimenti innanzi ad essa pendenti, è stata spesso ritenuta sussistente caso per caso, talvolta, addirittura, accogliendo una «nozione sostanziale» di «giudice» e di «giudizio» ai», soli, «limitati fini del giudizio di costituzionalità»⁹⁷, e senza pregiudizio alcuno per una diversa qualificazione dell'organo – in quella circostanza, remittente – e dei suoi procedimenti, ad altri fini.

Ebbene, secondo parte della dottrina, di tale principio relativistico, l'autorimessione rappresenterebbe proprio un «particolarissimo esempio»: «implicito», considerando che la Corte costituzionale non si è mai, sino ad oggi, espressamente qualificata «autorità giurisdizionale ai limitati fini del sollevamento di una questione di legittimità costituzionale (dinanzi a sé stessa)», «ma non perciò meno chiaro»⁹⁸. E ciò, in virtù di due ragioni: da un lato, perché, come taluni sostennero, anche in questo caso, così come in tutte le competenze della Corte ricorrerebbero le «condizioni *minime*» di giurisdizionalità, di stampo oggettivo-funzionale-sostanziale, consistenti nell'esistenza di un «rapporto processuale tendente all'attuazione del diritto oggettivo ad opera di un organo imparziale», sicché, in definitiva, l'autorimessione non sarebbe potuta essere che l'esito di una «presa di posizione implicita [...] sul problema della natura giuridica della Corte e dei procedimenti dinanzi ad essa svolgentisi»⁹⁹, considerati, entrambi, più o meno direttamente o indirettamente, giurisdizionali, pur se in contraddizione rispetto – almeno – a quanto contestualmente sostenuto nella [sentenza n. 13 del medesimo anno](#); dall'altro, perché, più concretamente, se la Corte, nel 1960, «non si fosse riconosciuta «giudice» e non avesse qualificato «giudizi» i procedimenti di fronte a se stessa pendenti», sempre a dispetto di quanto sostenuto un mese prima, «non avrebbe potuto usare il meccanismo dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del

accolte, nel tempo, della figura del «giudice *a quo*», dai vari Collegi costituzionali, si veda E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana. Nuova stagione altri episodi*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021.

⁹⁷ R. ROMBOLI, *I rapporti tra giudici comuni e Corte costituzionale nel controllo sulle leggi in via incidentale in Italia: l'esperienza di 50 anni di giurisprudenza costituzionale*, in E. Ferrer Mac-Gregor, A. Zaldívar Lelo de Larrea (a cura di) *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 50 años como investigador del derecho*, Tomo VIII, *Procesos constitucionales orgánicos*, Mexico 2008, 336.

⁹⁸ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 180-181.

⁹⁹ Così V. CRISAFULLI, *Postilla*, in *Giur. Cost.*, 1960, 1218; analogamente, anche B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 305, ha scorto la possibilità che la Corte – pur non esplicitandolo – abbia basato la suddetta giurisprudenza sul criterio oggettivo, di cui avrebbe precisato i contorni nella [sentenza n. 83 del 1966](#), ove si afferma, riassuntivamente, che «gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, 23 della legge n. 87 del 1953 e 1 delle Norme integrative consent[ono] una determinazione dei requisiti necessari alla valida proposizione delle questioni stesse, tale da condurre, per una parte, a far considerare «autorità giurisdizionale» anche organi che, pur estranei all'organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, siano tuttavia investiti, anche in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l'obiettivo applicazione della legge, ed all'uopo posti in posizione *super partes*, e per un'altra a conferire carattere di «giudizio» a procedimenti che, quale che sia la loro natura e le modalità di svolgimento, si compiano però alla presenza e sotto la direzione del titolare di un ufficio giurisdizionale» (*ivi*, *Cons. dir.*, §1). Si veda, più di recente, anche la già citata [sent. n. 13 del 2019](#), per la ricostruzione – pur sintetica – della suddetta giurisprudenza.

1948 e 23 della l. n. 87»¹⁰⁰, di cui invece, essa afferma sin dall'inizio di avvalersi. Pur se in modo peculiare.

In dottrina, non si è infatti mancato di evidenziare come, in occasione della prima autorimessione, la Corte consideri l'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87, «alla stregua di un mancato ostacolo»¹⁰¹, nella misura in cui – prosegue sempre [l'ordinanza n. 22 del 1960](#) – esso, per quanto esistente, tuttavia, «non può valere a escludere che anche nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale vengano sollevate in via incidentale, ai sensi dell'art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, questioni relative alla legittimità costituzionale delle leggi da applicare»¹⁰².

Da tale precisazione, si è perciò anzitutto tratta l'ipotesi che la riconduzione dell'autorimessione alla suddetta base normativa rappresentasse, in realtà, un «mero impiego *quoad finem* delle regole sull'incidentalità»¹⁰³, se non un vero e proprio «espediente»¹⁰⁴, ma non indicasse, invece, una reale volontà di applicare l'intero corredo processuale, che pure, da un simile riconoscimento, sarebbe, in teoria, dovuto derivare. Si consideri, in proposito, ad esempio, l'annosa questione sul requisito della «rilevanza-pregiudizialità»¹⁰⁵ della questione di legittimità costituzionale, che rappresenta non già un orpello procedimentale, bensì un tratto tra i più caratterizzanti il modello incidentale, in quanto necessario – per dirla ai minimi termini – a dare concretezza al giudizio costituzionale. Ebbene, pur andata progressivamente allentandosi in generale, nel frangente dell'autorimessione se ne denunciava la «svalutazione»¹⁰⁶ già parecchi anni or sono, in

¹⁰⁰ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, 92. Anche V. CRISAFULLI, *Postilla*, cit., 1218, affermò come, pur se a prima vista, l'ammissibilità di siffatta ipotesi si sarebbe potuta assumere quale «[p]resa di posizione implicita [...] sul problema della natura giuridica della Corte e dei procedimenti dinanzi ad essa svolgentisi».

¹⁰¹ P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 391.

¹⁰² [Ord. n. 22 del 1960](#). Enfasi aggiunta.

¹⁰³ G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, cit., 265. Ancora prima che la Corte costituzionale praticasse, per la prima volta, un'autorimessione, si esprimevano favorevolmente a questa ipotesi, V. CRISAFULLI, *Interrogativi sui criteri di identificazione degli atti con "forza di legge"*, in *Giur. cost.*, 1959, 722; e V. SIMI, *I presupposti processuali del giudizio di legittimità costituzionale*, in *La Corte Costituzionale – Raccolta di Studi*, a cura dell'Avvocatura dello Stato, Roma, 1957, 135 ss.

¹⁰⁴ V. CRISAFULLI, *Interrogativi sui criteri di identificazione degli atti con "forza di legge"*, in *Giur. cost.*, 1959, 722.

¹⁰⁵ Sul tema, ampiamente dibattuto dell'esistenza di una «pregiudizialità costituzionale», in senso tecnico, che, appunto, si ricollega al tema della rilevanza, si rinvia, per tutti, a M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Giuffrè, Milano, 1957; a F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Giuffrè, Milano, 1972, in particolare, 114 ss.; a N. TROCKER, *La pregiudizialità costituzionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, 796 ss.; mirate all'autorimessione, le considerazioni di M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale: materiali*, cit.; e di V. CRISAFULLI, *Postilla*, cit., 1217 ss.; nonché, di recente, quelle di L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 289 ss.

¹⁰⁶ F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia del giudizio costituzionale*, cit., 284 ss.; in senso simile, in relazione alla prima ordinanza di autorimessione emessa in sede di giudizio di legittimità



particolare ove le questioni venissero (auto)sollevate in sede di giudizio di legittimità in via incidentale, risultando, in quel caso, il nesso di strumentalità e di necessarietà che lega – e deve legare, se si inquadra la figura all’interno del processo costituzionale – il nuovo dubbio di legittimità costituzionale alla decisione da pronunciare molto meno evidente che in altre sedi di giudizio, e perciò molto annacquato. Tantoché, ormai, nelle ultime autorimessioni, tale nesso viene sempre più frequentemente ricercato (*rectius*, individuato) in un più lasco e generico, oltreché del tutto indefinito, «nesso di presupposizione e continenza» tra le due questioni, eterorimessa da un lato, ed autorimessa, dall’altro, senza nemmeno più fare riferimento all’espressione “rilevanza” intesa – per lo meno formalmente – nel senso, tecnico, proprio del processo costituzionale¹⁰⁷.

E tuttavia, seppure, ove il giudice *a quo* sia la Corte costituzionale stessa, alcune previsioni indubitabilmente meritino di essere alleggerite, per un’esigenza di razionalità, e nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, al contempo, non si vede davvero come, né perché, l’esistenza dell’art. 23 della legge ordinaria sul funzionamento della Corte sarebbe a quest’ultima di così considerevole impaccio da potersi considerare addirittura ostativa ad

costituzionale sulle leggi, si espressero già R. CHIEPPA, *Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte costituzionale e sulla “gratuità assoluta” degli atti del procedimento avanti la Corte*, cit., 1210; e V. CRISAFULLI, *Postilla*, cit., 1219.

¹⁰⁷ Così, dalla [ordinanza n. 183 del 1996](#) in poi. Pur non essendo possibile citare pronuncia per pronuncia, si consideri, però, come, ad esempio, nella [ord. n. 230 del 1975](#), in sede di giudizio in via incidentale, la questione autorimessa – si dice – «ha rilevanza» per la decisione su quella eterorimessa; che nella [ord. n. 95 del 1980](#), la questione autorimessa, anch’essa in sede di giudizio in via incidentale, «appare rilevante e non manifestamente infondata»; che nella [ord. n. 378 del 1992](#), la questione, sempre sollevata in sede di giudizio in via incidentale, viene «dichiara[ta] rilevante e non manifestamente infondata», direttamente nel dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953. Sul nesso di presupposizione, si vedano, in particolare, le riflessioni di P. CARNEVALE, *Contributo ad uno studio sul vizio del presupposto soggettivo della legge. Teoria del vizio: configurazione, natura e limiti al sindacato*, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, in particolare 42 ss., e 47-48, che verranno richiamate *infra*, §6. Per una serie di riflessioni contestualizzate nell’ambito dei più recenti episodi di autorimessione, alla luce delle affermazioni della Corte stessa sulla pregiudizialità e sull’esistenza di un «evidente nesso di continenza e di presupposizione» tra la questione sollevata dal remittente e quella autorimessa, «che rende la risoluzione della seconda [...] logicamente pregiudiziale alla risoluzione della prima» (così nella [ord. n. 183 del 1996](#)), e, così, legittima l’utilizzo dell’autorimessione, si vedano anche i lavori di G. MONACO, *Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale*, in [Federalismi](#) 21 aprile 2021, 161 ss.; e ID., *Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. Osservazioni sull’ord. n. 94 del 2022 della Consulta*, cit., 228 ss. Se non limitatamente a precisi e delimitati accenni funzionali all’obiettivo del presente contributo, non rientra tra gli specifici interessi indagare il problema che pone la valutazione di «non manifesta infondatezza» e di «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale in caso di autorimessione. Sul punto, si veda, in particolare, il commento di R. CHIEPPA, *Sulle questioni di legittimità costituzionale sollevabili incidentalmente dalla Corte costituzionale e sulla “gratuità assoluta” degli atti del procedimento avanti la Corte*, cit., 1208 ss. Si riflette sul problema la stessa ambivalenza della giurisprudenza costituzionale sull’interpretazione del requisito della «rilevanza» come mera influenza o come necessaria applicabilità della norma sulla cui illegittimità costituzionale si discute nel giudizio “*a quo*”. Sul punto, tra gli innumerevoli contributi, si vedano, ad esempio, e per tutti, F. DAL CANTO, *La parabola della rilevanza-pregiudizialità*, in AA.Vv., *Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi*, cit., 93 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2022, 258 ss.; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, cit., 111 ss. Si vedano ulteriori riferimenti *infra*.

ammettere l'ipotesi stessa dell'autorimessione. A maggior ragione ove si consideri che, come attenti commentatori hanno rilevato, «l'articolo 23 della legge n. 87/1953 non rilev[a]» affatto, in realtà, nella giurisprudenza della Corte relativa all'autorimessione, «soltanto quale disposizione parzialmente "elusa", anzi»¹⁰⁸: per lo meno, non nelle occasioni in cui la Corte, richiamandosi, in generale, ai requisiti e ai presupposti delle leggi sul processo costituzionale, adattandone la forma alla sostanza, e viceversa, pareva davvero intenzionata a configurarsi quale giudice *a quo*, per inquadrare l'autorimessione all'interno del meccanismo incidentale, pur nelle difficoltà che questa operazione comporta, dinanzi all'ambigua natura politico-giurisdizionale che la caratterizza, come ogni tribunale costituzionale di ispirazione kelseniana.

Come si sostenne in dottrina, in effetti, se davvero «[q]uesto indirizzo trae origine dalla constatazione del carattere giurisdizionale dell'attività della Corte – invero non controverso, in un certo senso almeno – [ne] consegue, senza particolari difficoltà di ordine tecnico, l'applicabilità nei procedimenti in corso dinanzi ad essa degli art. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87»¹⁰⁹. Seguendo le previsioni dell'articolo in esame, risulta in effetti ben possibile che, anche in quel frangente, «una delle parti» del giudizio costituzionale, oppure

¹⁰⁸ C. LUZZI, *Versatilità e insidie della legge n. 87/1953 per la "Corte giudice a quo"*, *cit.*, 180, cui si rinvia per un'analisi esaustiva del tema. Si considerino, qui, soltanto fugacemente, i riferimenti espressi all'art. 23 effettuati, ad esempio, nelle seguenti ordinanze: [n. 181 del 1971](#); [n. 101 del 1972](#) e [n. 230 del 1975](#), ove l'articolo viene invocato proprio al fine di disporre il sollevamento della questione; così come le [ordinanze n. 44 del 1978](#), [n. 258 del 1982](#), [n. 378 del 1992](#), [n. 42 del 2001](#), in cui il riferimento alla disposizione ricorre al fine di giustificare la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione che si intende sollevare.

¹⁰⁹ A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 134-139. Garanzie costituzionali*, *cit.*, 1979. Sul tema dell'art. 24 della legge, n. 87 del 1953, non oggetto di specifico interesse in questa sede, si ritiene tuttavia opportuno rinviare per lo meno alle riflessioni di S. ROVELLI, *Le ordinanze di non rinvio ex art. 24 l. n. 87/1953: una zona buia della giustizia costituzionale italiana che può e deve essere illuminata*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, *cit.*, 479 ss.; e, in relazione ad uno specifico caso concreto, a ID., *Le ordinanze dei giudici comuni ex artt. 23-24 l. n. 87/1953 sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Gli effetti patologici dell'assenza di un adeguato regime di pubblicità delle decisioni di non rinvio*, in *Rivista AIC*, 2/2025, 204 ss., il quale mette in evidenza come questa disposizione sia storicamente sfuggita, sul fronte teorico, all'attenzione da parte della dottrina, e, all'atto pratico, ad ogni controllo da parte della Corte costituzionale in relazione al suo rispetto o meno, da parte delle singole autorità giudiziarie remittenti. Soprattutto in virtù dell'assenza di un regime di pubblicità cui assoggettare le cosiddette "ordinanze di non rinvio", tale disposizione normativa parrebbe essere stata piuttosto frequentemente interessata da profili di distorsione nel proprio utilizzo, sicché, ancor più difficile sembrerebbe, in questa prospettiva, poterne richiedere il puntuale e rigoroso rispetto da parte della Corte medesima, all'atto di sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale. Purtroppo, chi scrive ritiene che, ove si affermi di dover applicare il corredo processuale anche nell'ipotesi dell'autorimessione, in assenza di strumenti coercitivi alcuni, la dimostrazione di una maggiore rigidità potrebbe certamente assolvere (non solo ma anche) ad un'importante funzione, per così dire, educativa, o se si vuole di *moral suasion* nei confronti delle autorità giurisdizionali remittenti comuni, ai fini di un maggior rispetto della disposizione in parola. Per una rassegna e una disamina della giurisprudenza che ha respinto le richieste di autorimessione, e le relative motivazioni, si rinvia a B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, *cit.*, 348 ss; e, più di recente, a P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi e prospettive*, *cit.*, 129 ss.



«l'autorità giurisdizionale» stessa, «d'ufficio», possa sollevare una questione di legittimità costituzionale, «mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziato da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione, o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»¹¹⁰. Se è vero che la decisione della Corte deve rimanere costretta all'interno dei confini della questione e del *thema decidendum*, così come determinati dall'ordinanza di rimessione¹¹¹, è però altrettanto vero che, non solo, da un lato, qualsiasi

¹¹⁰ Ovviamente, non si intende qui sottovalutare l'annosa questione relativa al tema delle parti nel giudizio costituzionale, la quale, tuttavia, pur nella difficoltà definitoria, non pare comunque ostativa a ritenere «parti», in detto frangente, quelle che possono costituirsi nel giudizio costituzionale. Sul tema, si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, e in collegamento con quanto si dirà più avanti in relazione all'autonomia del processo costituzionale, l'imprescindibile lavoro di R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Giuffrè, Milano, 1985; e M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1991; EAD., *Le parti del processo a quo costituite e non costituite*, in V. Angiolini (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi. Atti del Seminario di Milano svoltosi il 16 e 17 maggio 1997*, Giappichelli, Torino, 1998, 27 ss.; e, più di recente, G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi: il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2016. Sullo specifico tema della posizione del Pubblico Ministero, assimilato alle «parti» del giudizio *a quo*, ma, al pari del giudice, impossibilitato a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, si veda, ad esempio, R. ROMBOLI, *La presenza del pubblico ministero davanti alla Corte costituzionale nel giudizio incidentale sulle leggi: in attesa di un'occasione migliore*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alessandro Pace*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, vol. III, 2441 ss.; e A. PACE, *Sull'ammissibilità della costituzione del pubblico ministero (penale) nel giudizio incidentale di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2015. Il tema apre, innegabilmente, un'importante riflessione relativa al c.d. «accesso "interno"», secondo la definizione datane da A. RUGGERI, *Note minime in tema di "accesso" ai giudizi di costituzionalità (dal punto di vista del rapporto tra costituzionale e politica ed avuto riguardo all'oggetto ed agli effetti delle decisioni della Corte)*, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, cit., 644 ss., ovvero sia all'apertura del contraddittorio costituzionale ad altri soggetti diversi dalle parti costituite, soprattutto per fare in modo che possano partecipare al nuovo processo anche le parti effettive del primo giudizio *a quo*, in relazione alla quale si rinvia, anzitutto, a C. NARDOCCI, *Il diritto al giudice costituzionale*, cit., in particolare 289-290 e ss. Sul tema, più in generale, dell'apertura del contraddittorio costituzionale, dinanzi alla numerosità dei contributi, soprattutto recenti, si rinvia, per tutti, a AA.VV., *Interventi di terzi e "amici curiae" nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell'esperienza di altre Corti nazionali e sovranazionali. Atti del seminario di studi svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 2018*, Giuffrè, Milano, 2020; e a G. BATTAGLIA, *Amici curiae e giudizio incidentale sulle leggi. Contributo allo studio della recente "apertura" della Corte, anche nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2024. Il tema non è affatto di scarso rilievo, ove si consideri che, come sottolineato più volte da P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 129 ss., la Corte costituzionale ha quasi sempre rigettato le richieste di parte (che, peraltro, non definisce mai «eccezioni») di autorimettere una questione, sicché, quando lo ha fatto, lo ha fatto, nella pressoché totalità dei casi, d'ufficio (nel senso di sua propria iniziativa). E, tuttavia, [nell'ordinanza n. 35 del 2024](#), si sottolinea come nell'opinione depositata dall'Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (ANTITRAV) in qualità di *amicus curiae* si solleciti proprio quell'autorimessione che verrà, poi, effettuata. In dottrina, sottolineano l'aspetto, ad esempio, G. CUOMO, O. DI CAPUA, *L'impatto degli amici curiae sulla giurisprudenza costituzionale. Un'indagine empirica*, in *Quad. cost.*, 2024, n. 4, 873; e G. SAPUTELLI, *Il decorso del tempo, l'inattività dell'amministrazione e l'effettività nel godimento dei diritti costituzionali*, in *Giur. cost.*, 4/2024, 1495 ss.

¹¹¹ Sul tema della determinazione della questione, e del rispetto, da parte della Corte costituzionale, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato cui parrebbe riferirsi l'art. 27 della l. n. 87 del 1953, quando afferma che la Corte si pronuncia «nei limiti dell'impugnazione», si rinvia, per tutti, a E. CATELANI, *La determinazione della "questione di legittimità costituzionale" nel giudizio incidentale*, Giuffrè, Milano, 1993. Si

(altro) giudice è (e, per essere tale, deve anche essere) vincolato al principio della domanda¹¹², ma, dall'altro, è lo stesso articolo 23 – se non già addirittura l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948¹¹³ – a prevedere, attraverso il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, un nesso di pregiudizialità (pur nei termini precisati) della questione sollevata con la decisione da assumere, disponendo che l'ordinanza di rimessione è emessa «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della [ulteriore] questione di legittimità costituzionale, o non [si] ritenga che la questione sia manifestamente infondata».

In tal caso, «riferiti», nell'ordinanza medesima, «i termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione», ove pervenuta su istanza di parte, altrettanto poco problematicamente si può «dispo[rr]e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende[re] il giudizio in corso». Infine, neppure l'ultimo comma dell'articolo in esame, relativo alla disciplina delle notificazioni e comunicazioni dell'ordinanza di rimessione appare tanto impraticabile – sempre al netto di debiti aggiustamenti – dalla e per la Corte stessa, se è vero, come taluni sostengono, che la «formale auto-rimessione» sarebbe «idonea, per sé a garantire il contraddittorio», e che, anzi, proprio in quanto tale, essa rappresenta un'ottima modalità di «temperamento» di quell'indubitabile quota di attivismo giudiziale che la stessa remissione dal Collegio a sé stesso, comunque, in parte esprime¹¹⁴. Il pensiero corre, perciò a un'altra, diversa,

sottolinea, comunque, come la dottrina sia per lo più concorde a interpretare il disposto di cui all'art. 27 citato non già in modo restrittivo e costringitivo, pur non potendosi ritenere la Corte ammessa a integrare i termini e i profili della questione.

¹¹² Sul tema dell'applicabilità dei principi processuali propri dei processi di diritto comune al processo costituzionale, tra cui anche quello di corrispondenza del chiesto e del pronunciato, si rinvia, per tutti, a E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi (a cura di), *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale. Atti del Convegno di Siena, 8-9 giugno 2007*, Giappichelli, Torino, 2008.

¹¹³ Se, da un lato, la «non manifesta infondatezza» rappresenta un requisito espressamente menzionato dalla legge costituzionale n. 1 del 1948, allo stesso tempo, non si deve dimenticare come, secondo la pressoché totalità della dottrina, anche lo stesso requisito della rilevanza sarebbe inferibile dalla medesima disposizione, pur se implicitamente. In questo senso, ad esempio, A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 134-139. Garanzie costituzionali*, cit., 244; e V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, vol II*, cit., 250-251. Si veda, invece, F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, cit., 1972, in particolare 8 ss., in cui la duplicità di iniziativa nell'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, quella delle parti, da un lato, e quella d'ufficio del giudice, dall'altro, viene valorizzata affermando come «esse sembrano, complessivamente, configurate in modo diverso dai testi normativi» (ivi, 13): se appare indubitabile, alla luce del disposto legislativo, che la questione sollevata dalle parti debba essere, al contempo, rilevante e non manifestamente infondata, non lo stesso può dirsi, secondo gli Autori, in ordine alla questione sollevata d'ufficio (specificamente, ivi, 11-12).

¹¹⁴ A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, cit., 144. L'ultimo comma dell'art. 23 in parola prevede, infatti, che «[l']autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente



interpretazione da attribuire alla ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale in tale occasione del 1960. Così formulata, essa sembrerebbe riprendere i termini di quel risalente dibattito che vide contrapporsi, da un lato, la posizione di chi, come, ad esempio, Franco Modugno, scorse, nella dicitura «autorità giurisdizionale», di cui all'art. 23 della l. n. 87/1953 una «precisazione-innovazione»¹¹⁵, di portata restrittiva del concetto di «giudizio» di cui all'art. 1 della legge costituzionale del '48, ma – in virtù dell'accentuazione dell'elemento soggettivo – con effetti, a un tempo estensivi a una serie di organi che, altrimenti, non avrebbero potuto adire la Corte costituzionale; dall'altro, l'opinione opposta di chi, come tra gli altri Alessandro Pizzorusso, interpretò, invece, la medesima lettera della legge ordinaria alla stregua di una mera «conferma»¹¹⁶ del termine «giudice» di cui al disposto costituzionale, senza alcuna ricaduta pratica – meno che mai restrittiva – di sorta. In questo contesto, i termini della posizione assunta dalla Corte nel 1960 parrebbero del tutto compatibili con quelli della prima tesi qui esposta¹¹⁷, e, più specificamente, con la ricostruzione offerta, in dottrina, da chi, relativamente e limitatamente all'autorimessione, affermò che la portata normativa dell'art. 1 della legge n. 1 del 1948 sarebbe (stata) più ampia rispetto a quella della sua legge, per così dire, di attuazione. Secondo tale lettura, la legge ordinaria del 1953 e le norme integrative, «contemplan[d]o solo remissioni alla Corte da organi esterni alla Corte, e disciplinan[d]o solo tali esterne remissioni», recherebbero, infatti, una disciplina attuativa parziale (in virtù della sua maggior «precisione», per dirla con Modugno), ma – si sostiene – non per questo esclusiva del disposto di cui alla legge costituzionale: quest'ultimo, infatti, «nella sua dizione generale ricomprende anche l'ipotesi che la Corte stessa si trovi nella necessità di sollevare questione di illegittimità nei confronti di legge da applicare in una decisione», la cui mancata attuazione da parte della successiva legislazione, ordinaria e integrativa, non avrebbe tuttavia prodotto, nei suoi stessi riguardi, alcun tipo di «efficacia abrogante»¹¹⁸.

Proprio procedendo sulla scorta del medesimo ragionamento, ed in qualche modo oltre esso, v'è stato allora chi ha sostenuto espressamente come l'autorimessione è (*rectius*, sarebbe), a tutti gli effetti, un potere, dal fondamento normativo esplicitamente previsto dall'ordinamento: nello specifico, «[l]a disposizione che fonda tale potere della Corte è quella contenuta nell'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1», la quale «deve intendersi

forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato».

¹¹⁵ F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia dei giudizi costituzionali*, cit., 227.

¹¹⁶ A. PIZZORUSSO, Art. 137, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 134-139. Garanzie costituzionali*, cit., 221.

¹¹⁷ Nello stesso senso, B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 305-306.

¹¹⁸ C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice «a quo»*, in *Giur. Cost.*, 1960, 214. Ma nello stesso senso, come noto, anche F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, cit., in particolare 125 ss.

riferita a qualsiasi “giudizio” e a qualsiasi “giudice”, ivi compresi appunto il giudizio costituzionale da un lato, e l’organo che lo esercita, la Corte, dall’altro lato»¹¹⁹.

Un cerchio dottrinale in apparenza suggellato dallo stesso Giudice delle leggi, quando, nel 1974, affermerà, a chiare lettere che, nella sua qualità di «autorità giurisdizionale investita nel giudizio instaurato a seguito e per effetto» dell’ordinanza di rimessione trasmessa dal giudice *a quo*, «ha il potere-dovere di controllare la legittimità costituzionale delle disposizioni di legge delle quali, nelle varie fasi del giudizio, è chiamata a fare applicazione»¹²⁰: dimostrata la sussistenza dei requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale, se ne deduce che, «conseguenzialmente[,] la Corte, d’ufficio, *deve* sollevare questione di legittimità costituzionale»¹²¹. Secondo, dunque, le prescrizioni imposte dall’ordinamento in capo a qualunque “giudice-autorità giurisdizionale”, alla cui stessa stregua il Giudice delle leggi pare – sempre, però, apoditticamente (o, si è detto, implicitamente) – voler collocarsi, o, per lo meno, considerare (sé e) l’incidente che si verifichi dinanzi a lui, nel frangente in esame, così sembrando voler meglio specificare la portata di quanto sostenuto nella [ordinanza n. 22 del 1960](#).

5. La fisionomia dogmatica dell’autorimessione come «potere» (o come «legittimazione?»), e la sua base giuridica

Il lessico adoperato dalla Corte, in tale ultima occasione, nel 1974 appare, è vero, maggiormente vicino a quello dell’art. 23 della legge 87 del 1953, più che a quello della legge costituzionale del 1948. E tuttavia rimane comunque coerente nel disegno delle ricostruzioni sopra riproposte, ben potendo ipotizzarsi, in tal modo, portato a compimento, anche lessicalmente, ed anche in relazione a questo specifico frangente, l’appiattimento della portata innovativa dell’art. 23 l. 87 del 1953 sulla maggiore genericità della disposizione costituzionale, già ritenuta, dai suoi stessi sostenitori, «fortemente svalutata»¹²², nei fatti, dalla Corte medesima, attraverso interpretazioni slabbrate del concetto di “autorità giurisdizionale”, se non vere e proprie mancate o contraddittorie prese di posizione sulla riconducibilità dell’organo remittente ai caratteri propri di detta nozione, come avvenuto (e come più sopra ricordato) proprio nel caso della Corte che sollevi presso sé stessa questione di legittimità costituzionale. Semmai, in tale prospettiva, sembra opportuno riflettere sull’impiego, che la Corte fa, del termine «potere», in una sfumatura apparentemente più

¹¹⁹ F. PIERANDREI, *Appunto a proposito del rinvio di una questione di legittimità da parte della Corte costituzionale*, cit., 1327. In termini simili, ID., *Corte costituzionale* (voce), in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1962, 945.

¹²⁰ [Ord. Corte Costituzionale s.n., pubblicata nella Gazzetta ufficiale di giovedì 10 ottobre 1974, n. 265](#), 6926.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² Sempre F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull’autonomia dei giudizi costituzionali*, cit., 227-228.



tecnica di quella, generica, del mero *licere*¹²³, ch , come si vedr , in quanto accompagnata al concetto di «dovere», essa sembra porre l'accento sul collegamento con la funzione esercitata dalla Corte¹²⁴: poich  l'interpretazione "restrittiva" dell'art. 23 della legge 87 del 1953, non trascura, bens  valorizza l'accentuazione del profilo soggettivo, ricondurre la figura in esame pi  ai termini della legge ordinaria che di quella costituzionale determinerebbe, infatti, secondo chi scrive, la necessit  di qualificare l'autorimessione non tanto come un "potere", quanto pi  come una "legittimazione".

In tal senso, non ci si pu  esimere dal rilevare come, gi  in tempi risalenti, si registrasse una forte e frequente intercambiabilit  nell'uso del termine "potere" con quello di "legittimazione", per riferirsi all'autorimessione: talvolta, la scelta in un senso o nell'altro viene giustificata espressamente dagli stessi Autori, talaltra no. Seppure certamente non l'unico, l'esempio pi  lampante di questo doppio uso   probabilmente rappresentato dal volume *La giustizia costituzionale* di Gustavo Zagrebelsky, in virt  delle profonde modifiche che interessarono la seconda edizione del testo: laddove, nell'edizione del 1977, si legge che la Corte costituzionale «ha affermato il proprio potere di sollevare questione di legittimit  costituzionale di fronte a s  stessa»¹²⁵, nella (rin)novata edizione del 1988, si tratta il medesimo tema, con un'impostazione parzialmente differente, ma, soprattutto, facendo riferimento alla «giurisprudenza che ha riconosciuto alla Corte costituzionale stessa la legittimazione a sollevare questioni incidentali di fronte a se stessa»¹²⁶. Se, come in questo caso, non sempre   possibile risalire alle ragioni della suddetta intercambiabilit , a meno di fornire unilaterali – e, come tali – ingiustificabili interpretazioni dei passi considerati,   pur vero che scorrendo della remissione di questioni di legittimit  costituzionale, non pu  dimenticarsi il dibattito dottrinale sviluppatosi, in origine, in ordine alla natura dell'atto di impulso processuale esercitato dal giudice attraverso l'ordinanza di rimessione, nonch , di conseguenza, relativamente alla terminologia (di derivazione necessariamente processualcivilistica) pi  appropriata per riferirvisi. E non   possibile dimenticarlo non soltanto in senso, per cos  dire, assoluto, in quanto in esso si riflettono, per certi versi, gli ambigui risvolti del «carattere ancipite delle finalit  del sindacato di costituzionalit »¹²⁷ –

¹²³ Sul punto, per la sfumatura terminologica, relativa al diritto spagnolo, ma egualmente riferibile anche a quello italiano, si veda, ad esempio, G. ROBLES MORCH N, *I poteri giuridici. Un'analisi dalla prospettiva della teoria comunicazionale del diritto*, in D. Canale, E. Pariotti, B. Pastore (a cura di), *Ermeneutica e positivit  del diritto. Studi in onore di Giuseppe Zaccaria*, Carocci, Roma, 2019, in particolare 88 ss. La notazione non   irrilevante, poich , ad esempio, nella [sent. n. 179 del 1976](#), la Corte respinge una richiesta delle parti di sollevare innanzi a s  una questione di legittimit  costituzionale, affermando che «nella specie non ricorrono i presupposti necessari e sufficienti perch  la Corte stessa «possa o debba sollevare d'ufficio davanti a s  la questione» ([ivi](#) Cons. dir., §6, corsivi aggiunti).

¹²⁴ Sul punto, su cui si torner  pi  avanti, si vedano, ad esempio, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991, 188; F. MODUGNO, *Funzione* (voce), in *Enc. Dir.*, XVIII, Giuffr , Milano, 1969, 301 ss.

¹²⁵ G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, 91-92.

¹²⁶ ID., *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1988, 181.

¹²⁷ C. NARDOCCI, *Il "diritto" al giudice costituzionale*, cit., 58.

collocato a metà del guado tra la tutela dei diritti dei singoli, da un lato, e della legalità costituzionale – e la correlata maggiore o minore autonomia del processo costituzionale da quello originario, aspetti di estremo rilievo, anche in relazione al tema considerato¹²⁸; ma anche perché, se si segue fino in fondo il filo del ragionamento prospettato sino a qui, se cioè si ipotizza che l'autorimessione affondi le proprie radici nella medesima base normativa delle tipologie esterne di rimessioni regolate, dall'ordinamento, in via incidentale, in quanto rientrante nel loro *genus*, di conseguenza, ne condividerà la natura giuridica. Pertanto, potrà essere definita come un "potere", o, viceversa, come una "legittimazione", solo in tanto in quanto si ritenga che, in generale, la rimessione – necessariamente esterna, essendo, questa, l'unica tipologia di rimessione che, sulla scorta di una interpretazione sistematica delle norme costituzionali e ordinarie, si può dire esser stata prevista nel nostro ordinamento – delle questioni di legittimità costituzionale sia tale. Così come, viceversa, in tanto in quanto si ritenga che, sempre in generale, l'istituto della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale sia un "potere" o una "legittimazione" dalle leggi (costituzionali e/o ordinarie) attribuito ai giudici, l'autorimessione, se ne condivide la base giuridica, dovrà necessariamente essere definita negli stessi termini. Sicché, pur nella complessità del tema, la definizione, in un senso o nell'altro, dell'autorimessione potrebbe (o dovrebbe) farsi espressione di una precisa scelta teorica riflessa nel lessico adoperato per riferirvisi, della cui consapevolezza, tuttavia, paiono, nel dibattito dottrinale odierno, sempre più sbiadendosi le sfumature lessicali, ove non proprio i contorni.

Come la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale debba essere definita, in termini assoluti, certamente non può essere oggetto del presente contributo, così come, egualmente, questa non è la sede per riproporre analiticamente i termini di un'annosa e complessa dissertazione teorica sui concetti di "potere" e "legittimazione" che, peraltro, dovendo fare i conti, per un verso, con un'intrinseca sfuggevolezza, per altro, con il trapianto di categorie, ancora oggi (processual)civilistiche, in un settore con caratteristiche e peculiarità sue proprie, non ha dato esiti unanimi, né lessicalmente, né concettualmente¹²⁹.

¹²⁸ Si vedano, ad esempio, A. CERRI, *Inapplicabilità ed invalidità consequenziale*, in *Giur. cost.*, 1967, 224, secondo cui l'ordinanza di rimessione potrebbe inquadrarsi quale «figura intermedia fra azione e denuncia (è qualcosa di più di una semplice denuncia, ma non è ancora un'azione vera e propria)»; M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, cit., 4 ss., che avvicina l'istituto alla *Richterklage* tedesca; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. II, Cedam, Padova, 1976, 1383 ss., il quale ritiene «più esatto inquadrare l'ordinanza nella figura della "denuncia", considerandola quale potestà collegata al dovere di rendere giustizia» (ivi, 1393). L'autonomia del processo costituzionale dal processo originario fu, come noto, sostenuta in modo pienamente favorevole da F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia dei giudizi costituzionali*, cit., *passim*, e, specificamente, 264 ss. Più di recente, e in prospettiva più ampia, sulla ricostruzione della natura dell'atto introduttivo (dei processi costituzionali), si veda il lavoro di F. DAL CANTO, *L'atto introduttivo dei processi costituzionali a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, 169 ss.

¹²⁹ Si veda, ad esempio, la considerazione di P. RESCIGNO, *Legittimazione* (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, X, UTET, Torino, 1993, 523, secondo cui la suddetta nozione «non è univoca», e ben



E tuttavia, si può per lo meno ricordare – anche per dar conto della suddetta complessità –, come, in una risalente, argomentata, ricostruzione sulla sua natura, la figura giuridica della rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale fu ritenuta «inquadrabile nella categoria dei poteri giuridici»¹³⁰, per due principali ragioni, tra loro correlate: anzitutto, perché, si dice, pur nella sua genericità, il termine potere «è il solo il quale esprima più compiutamente una nozione priva di qualsiasi riferimento all'interesse» del soggetto che lo attui¹³¹, com'è proprio della «proposizione della questione di costituzionalità», la quale «non ha mai il carattere di una domanda giudiziale di interesse individuale»¹³²; ed inoltre, perché, essendo tale impulso processuale «caratterizzato dall'oggetto dell'attività correlativa e non già dal soggetto dell'attività medesima», esso rappresenta, nella specie, «esercizio di un potere connesso alla funzione giurisdizionale esercitata e non già di una capacità soggettiva»¹³³. Sicché, da ultimo, sarebbe proprio in virtù di tale relazione con la funzione giurisdizionale esercitata che l'attività, giuridicamente rilevante, di impulso processuale si farebbe «potere ad esercizio doveroso»¹³⁴. Perciò, implausibile sarebbe, sempre secondo questa lettura, l'ipotesi ch'esso possa ricondursi alla figura della legittimazione, intesa nel senso (processualistico) di situazione giuridica delle parti nei vari tipi di processo: sia perché, nella sua configurazione tradizionale, la *legitimatio ad processum* non sarebbe, in detto frangente, piena, non potendo il giudice essere parte del giudizio di legittimità costituzionale; sia perché ad essa non fa riscontro alcuna *legitimatio ad causam*, intesa quale titolarità del diritto soggettivo sostanziale che si intende far valere in giudizio. Proprio in virtù delle differenze intercorrenti tra discipline, lo stesso Alessandro Pizzorusso ebbe a sostenere, pertanto, come «il significato nel quale l'espressione "legittimazione" è usata con riguardo all'attività svolta dal giudice *a quo* per introdurre il processo costituzionale è assai meno specifico» di quello, tradizionale, del processo civile: «esso vale ad indicare soltanto una determinata qualificazione che questo soggetto deve presentare per poter validamente esercitare le corrispondenti potestà»¹³⁵.

potrebbe risolversi, come spesso accade, in un potere di agire. Sulla definizione dei concetti di «potere» e «legittimazione», i riferimenti abbondano. Oltre a quelli citati nelle successive note, si vedano, a mero titolo di esempio, A. CERRI, *Potere e potestà* (voce), in *Enc. giur.*, XXVI, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 1991; G. COSTANTINO, *Legittimazione ad agire* (voce), in *Enc. giur.*, Istituto dell'Enciclopedia giuridica italiana Treccani, Roma, 1990; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Tomo I, Cedam, Padova, 1991, 165 ss.; riassuntivamente, anche per l'indicazione esaustiva di ulteriori riferimenti dottrinali sul punto, si veda A. CARBONE, *Potere e situazioni soggettive nel diritto amministrativo. I. Situazioni giuridiche soggettive, e modello procedurale di accertamento*, Giappichelli, Torino, 2020.

¹³⁰ P. GIOCOLI NACCI, *L'iniziativa nel processo costituzionale incidentale*, cit., 96.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² *Ivi*, 97.

¹³³ *Ivi*, 99.

¹³⁴ *Ivi*, 104.

¹³⁵ A. PIZZORUSSO, *Legittimazione del giudice a quo e valutazione della rilevanza*, in *Giur. cost.*, 1964, 1154. Simile la posizione di chi ha affermato come «nei processi a contenuto oggettivo», ossia quelli il cui oggetto è

Tale considerazione appare, comunque, particolarmente interessante ai nostri fini. Poiché, infatti, secondo la ricostruzione prospettata, i requisiti di giurisdizionalità verrebbero, in sostanza, ad assumere, nei fatti, il carattere di «presupposti giuridici»¹³⁶ fondanti una legittimazione – intesa nel senso in cui s'è detto –, come scriveva sempre Pizzorusso, «la norma che offre il parametro da utilizzare per stabilire se un soggetto sia o meno dotato d[ella] legittimazione» a realizzare la figura giuridica in esame è proprio rappresentata dall'art. 1 della legge 1 del 1948, ma, soprattutto, dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, che lo attua. E non potrebbe essere altrimenti. Al contempo, però, ove si valorizzi la connotazione, necessariamente giurisdizionale, della funzione esercitata dal remittente, in relazione alle questioni eterorimesse, non pare, allora, particolarmente problematica neppure la definizione dell'impulso processuale come "potere" (e, di conseguenza, l'intercambiabilità del termine con "legittimazione"), se, nonostante le variegature e – come si è detto – generiche sfumature del termine, si ritiene che il potere abbia «carattere *azionatorio*», e cioè «coincid[a] con l'attività giuridica qualificata del soggetto che ne è investito, ed anzi si risolv[a] nell'esercizio stesso del suo *dovere* giuridico di adempiere ad una certa funzione a lui attribuita»¹³⁷: funzione che, nel caso dei giudici, è, per l'appunto, connotata come giurisdizionale, ed evidentemente ricomprende, al ricorrere delle prescritte condizioni, anche l'impulso processuale dinanzi al giudice costituzionale, rendendoli, a quel punto, giudici *a quibus*. Ma proprio per ciò, tale intercambiabilità sembrerebbe aver storicamente favorito la sovrapposizione di due termini, e di due interpretazioni, viceversa meritevoli di rimanere debitamente distinte, con riguardo a una figura giuridica priva di una base normativa espressa, qual è l'autorimessione. Ove, infatti, quest'ultima venga definita quale "legittimazione", appare molto difficile discostarsi dal suo inquadramento all'interno della normativa che regola il processo costituzionale incidentale. Eppure, per quanto mai rilevata dalla Corte stessa¹³⁸, non è di scarso rilievo la circostanza per cui, nel frangente

individuato «meramente nel dovere del giudice di provvedere», «il presupposto della legittimazione ad agire è la posizione di questo o quel soggetto che, di volta in volta nelle singole ipotesi la legge prende in considerazione» (A. ATTARDI, *Legittimazione ad agire* (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, cit., 525). Per contro, v'è stato anche chi ha sostenuto con sicurezza come nei processi come quello dinanzi alla Corte costituzionale, in cui è il giudice – e non le parti – a determinare il giudizio attraverso la propria iniziativa e il conseguente provvedimento di rimessione degli atti alla Corte, vi sarebbe un interesse non già obbiettivo, bensì «subbiettivo nell'ufficio che agisce, per una legittimazione [ad agire] che è e non può non essere propria ed originaria dell'ufficio» (G. TOMEI, *Legittimazione ad agire*, in *Enc. dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 88). In proposito, per la valorizzazione della duplicità di *ratio* della iniziativa, del giudice, da un lato, e delle parti del giudizio, dall'altro, si vedano, tuttavia, F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, cit., in particolare 14 ss.; ma anche A. PIZZORUSSO, *Art. 137*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 134-139. Garanzie costituzionali*, cit., 214 ss.

¹³⁶ A. DI MAJO, *Legittimazione negli atti giuridici* (voce), in *Enc. Dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, 62.

¹³⁷ V. FROSINI, *Potere (teoria generale)* (voce), in *Noviss. Dig. It.*, XIII, UTET, Torino, 1976, 440.

¹³⁸ Sottolinea, infatti, che la Corte costituzionale riconoscerebbe in capo a se stessa, e alle funzioni svolte, il requisito della giurisdizionalità «senza rilevare la contraddizione generata nel momento in cui diviene giudice della questione che essa stessa ha sollevato», P. BIANCHI, *Il processo costituzionale come work in progress*, in



dell'autorimessione, ad essere messi in crisi sono due dei principi costitutivi di quella giurisdizionalità richiesta sia dalla legge costituzionale del 1948, sia dalla legge ordinaria del 1953: poiché il giudice che solleva la questione di legittimità costituzionale coincide con il giudice che la deve decidere, la Corte si trova, da un lato, a violare il principio espresso dal brocardo latino *ne procedat iudex ex officio*; dall'altro, il principio della terzietà. Poiché, infatti, il Collegio costituzionale opera in composizione unitaria, l'autorimessione, consentendo che i giudici che hanno emesso l'ordinanza di autorimessione la decidano nel merito, configurerebbe – nei termini più rigorosi – una violazione del principio *nemo iudex in causa propria*: tantoché, sin dappprincipio, la sede del giudizio d'accusa fu ritenuta quella meno problematica e ostativa di tutte al ricorso all'autorimessione, sia in virtù della diversa composizione del Collegio costituzionale deputato, in questa peculiare ipotesi, a sollevare la questione, e, in un secondo momento, a deciderla¹³⁹; sia in ragione della patente alterità funzionale che connota i due giudizi¹⁴⁰, mettendo così maggiormente in evidenza – come anche accade nella sede dei conflitti di attribuzione –, rispetto alla sede del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, l'esistenza di due giudizi effettivamente diversi, e la diversa connotazione dell'attività svolta dalla Corte in una e nell'altra sede, oltretutto la strumentalità (o rilevanza, o pregiudizialità) del dubbio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale.

Di fronte a ciò, si spalanca lo scenario che di recente è stato espressamente definito come il «paradosso» caratterizzante per eccellenza l'autorimessione, in virtù del quale essa appare, in potenza, «strumento logicamente impossibile»¹⁴¹ da praticare, e, purtuttavia, in atto, concretamente praticato: se infatti la Corte costituzionale non fosse (quantomeno) un

AA.Vv., *Rileggendo gli aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019)*. A Roberto Romboli dai suoi allievi, cit., 61.

¹³⁹ L'alterità, in questa ipotesi, sarebbe tale che, secondo P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 54-55, l'autorimessione in sede di giudizio di accusa, «è poco "auto" e molto rimessione»: anzi – prosegue l'A. – «si potrebbe persino dubitare che la promozione di un giudizio di legittimità costituzionale a partire dal procedimento d'accusa vada ascritta alle ipotesi di autorimessione». In senso non dissimile già R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998)*, cit., 148-149, secondo cui la sentenza che respingerà il dubbio di legittimità costituzionale sollevata con la [ord. s.n. del 1977, R.O. 248](#), nell'ambito dell'unico giudizio di accusa (nei confronti, peraltro, dei Ministri) verificatosi nella storia della Corte costituzionale, non può considerarsi rientrante nello schema dell'autorimessione, in senso stretto, e di conseguenza, alle peculiarità, in detto frangente, della valutazione di fondatezza (o meno) operata dal Collegio in qualità di giudice *ad quem*, che segue quella, di mera non manifesta infondatezza operata dal medesimo Collegio in qualità di giudice *a quo*, proprio in virtù della composizione integrata del Collegio costituzionale in sede di giudizio d'accusa. Sullo sdoppiamento della Corte nelle figure del giudice *a quo* e giudice *ad quem*, in generale, parlano di una «pura finzione argomentativa» F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, cit., 150.

¹⁴⁰ Così già V. SIMI, *I presupposti processuali del giudizio di legittimità costituzionale*, cit., 137 ss.

¹⁴¹ Così P. FARAGUNA, *Corte costituzionale e autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 2. Ma sottolineava l'aspetto già B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AA.Vv., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 299.

«giudice», se non già un'«autorità giurisdizionale», l'applicabilità, alla Corte costituzionale stessa degli articoli 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e 23 della l. n. 87 del 1953, diverrebbe – si è scritto – «dubbia e problematica»¹⁴², senza che, al contempo, si offra un'alternativa utile allo scopo; parimenti, se la Corte fosse un giudice, non potrebbe comunque sollevare questioni di legittimità costituzionale, in quanto, se lo facesse, violerebbe i caratteri costitutivi di quella stessa giurisdizionalità che le consente di sollevare questioni di costituzionalità.

Ma, a ben vedere, questa impossibilità è giuridica, prima ancora che logica, e deriva proprio dalla volontà di ritenere la posizione della Corte, nel frangente dell'autorimessione, assimilabile a quella di un giudice *a quo*, riconducendo detta figura, necessariamente, all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, il quale, però, in assenza, nel nostro ordinamento, di una disposizione espressa, che, nella sostanza, consenta di derogare al carattere di giurisdizionalità prescritto dalla norma di legge medesima, non pare possa ritenersi facilmente e linearmente applicabile al caso in esame. E ciò, non già perché si intenda negare il carattere giurisdizionale della Corte, bensì a sua maggior tutela. Sicché, si deve necessariamente concludere che la figura (giuridica?) dell'autorimessione non possa considerarsi affatto rientrante nel *genus* delle rimessioni, di cui all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, in virtù della contrarietà di una simile norma al disposto costituzionale di cui all'art. 134 Cost.

Come già si ebbe a sostenere, sul tema, «i richiami in tutta la fase costituente» furono, sì, «molto pochi, ma da non sottovalutare»¹⁴³: sia quelli coincidenti con le risalenti proposte (non accolte) di introdurre, in modo espresso, una procedura *ex officio à la Kelsen*¹⁴⁴, il quale

¹⁴² V. CRISAFULLI, *Postilla*, cit., 1218.

¹⁴³ B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 294.

¹⁴⁴ Si ricordano, in proposito, le riflessioni dottrinali di G. BARILE, *La Corte di giustizia costituzionale*, in *Annuario di Diritto comparato e di studi legislativi*, vol. XIX, fasc. II, 1946, 295-296, secondo cui il sindacato della Corte costituzionale sarebbe stato di regola promosso davanti alla Corte da organi esterni, ma seppur «raramente» avrebbe potuto assumere «la forma di un controllo d'ufficio», sulla scorta di quello che viene definito come un «potere di giudicare d'ufficio sulla validità di una legge», ma «solo nel caso in cui tale questione è pregiudiziale ad altra su cui la Corte stessa deve decidere in via principale»; e la proposta di Giovanni Leone (*Relazione del deputato Leone Giovanni sul potere giudiziario e sulla Corte di garanzia costituzionale*, in [Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione - Il sottocommissione](#), 207 e ss., e, specificamente, 215), secondo cui «[o]ccorre, naturalmente, riconoscere il diritto della Corte costituzionale di esaminare d'ufficio la costituzionalità di una norma, quando tale esame si presenta come pregiudiziale per una decisione da emanare». Si aggiunge, inoltre, la proposta del deputato Gennaro Patricolo, nella cui relazione sulla proposta di introdurre una «Suprema Corte costituzionale», all'art. 12, si specifica che «[l']azione di cui all'art. 11, lettere c) e d) [ossia quella relativa al giudizio della Corte, rispettivamente sulla costituzionalità e sulla validità delle leggi, ma la cui distinzione non è specificata], può essere iniziata d'ufficio, o su richiesta di un membro del Parlamento o del Governo, del Potere giudiziario, di una Regione o di almeno cinquecento cittadini italiani» (*Relazione del deputato Patricolo Gennaro sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte costituzionale*, in [Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione - Il sottocommissione](#),



ammetteva la possibilità «che il Tribunale costituzionale introduca d'ufficio il procedimento di controllo nei riguardi di una norma generale che dovrebbe applicare in una determinata fattispecie ma sulla cui regolarità nutre dubbi»¹⁴⁵; ma anche quelli (più o meno) inespressi, che, nonostante un'apparente «totale scomparsa della problematica»¹⁴⁶ nelle fasi successive, in seno alla Commissione dei '75 e, poi, in Assemblea plenaria, in realtà, confluirono nel dibattito attorno alla formulazione dell'attuale art. 134 Cost. nella dizione e nel senso, a tutti noti, per cui la Corte costituzionale «*giudica sulle controversie* relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni»: espressioni, quelle enfaticizzate, scelte, entrambe, proprio in applicazione del «principio base della giurisdizione per cui: *nemo iudex sine actore*»¹⁴⁷, presumendo che la loro introduzione fosse necessaria, ma, soprattutto, sufficiente¹⁴⁸, ad evitare la realizzazione di uno scenario fortemente temuto, in un'epoca di totale incertezza sul ruolo che questa nuova istituzione avrebbe assunto nella forma di governo, quale quello di un organo dalla «funzione continuativa ed automatica, che non ha bisogno di essere eccitata, ma che deve essere esercitata d'ufficio»¹⁴⁹.

Nel dibattito costituente, la discussione su questo punto non fu affatto di scarsa importanza, soprattutto ai nostri fini. Trovare il fondamento dell'autorimessione nell'art. 1 della legge 1 del 1948, presuppone – è vero –, in ogni caso, una messa in moto esterna della

219 e ss., e, specificamente, 224). Per quanto si sia sostenuto che «appare fuorviante andare alla ricerca negli atti della Costituente del condizionamento esercitato da questo o da quel modello straniero di giustizia costituzionale e appare altresì inopportuno valutare la maggiore o minore fedeltà mostrata dai costituenti al riferimento teorico di volta in volta adottato» (così, G. BISOGNI, *La 'politicalità' del giudizio sulle leggi. Tra le origini costituenti e il dibattito giuristico contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2017, 6), indubitabilmente, la procedura *ex officio*, rimanda alle riflessioni di Kelsen, delle quali ha sicuramente risentito, come spiega bene B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi. I. La Corte costituzionale austriaca*, cit., *passim*, la Costituzione austriaca.

¹⁴⁵ H. Kelsen, *La giustizia costituzionale*, cit., 196.

¹⁴⁶ B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 296 e 355.

¹⁴⁷ Intervento del deputato G. Bellavista, in [Atti dell'Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana di venerdì 28 novembre 1947](#), 2636.

¹⁴⁸ Si discusse in effetti, sull'opportunità o meno, di prevedere che la Corte si sarebbe occupata di giudicare della «illegittimità costituzionale», delle leggi, anziché – sulla scorta delle proposte formulate – della loro «costituzionalità» (secondo l'emendamento dell'On. Perassi) o «legittimità costituzionale» (secondo l'emendamento dell'On. Tosato), per fugare del tutto la preoccupazione, richiamata nel testo, che la Corte costituzionale potesse agire quasi continuativamente, da sé, sottoponendo al proprio scrutinio tutte le leggi al fine di valutarne, in positivo, la costituzionalità, laddove, invece, «la Corte in tanto esplica il suo potere in quanto dichiara la incostituzionalità della legge» (così, l'intervento dell'On. Gullo, in *Atti dell'Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana di venerdì 28 novembre 1947*, [cit.](#), 2635). Ma, come successivamente sostenuto dall'On. Ruini, per chiarire l'equivoco, sarebbe bastato l'utilizzo del semplice verbo «giudica», proprio «per indicare che, come in ogni altro giudizio, vi deve essere una parte che promuove il giudizio», al punto che, dinanzi a ciò, lo stesso termine «controversie» sarebbe apparso ridondante o, comunque, superfluo (Intervento dell'On. Ruini, in *Atti dell'Assemblea Costituente, Seduta pomeridiana di venerdì 28 novembre 1947*, [cit.](#), 2637).

¹⁴⁹ Intervento dell'On. Tosato, in [ivi](#), 2636.

Corte costituzionale, in quanto essa potrebbe, in tal caso, sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale, dunque, nel corso di un giudizio, dopo essere stata a propria volta attivata dall'esterno, ai sensi degli artt. 1, l. cost., n. 1 del 1948 e 23, l. 87/1953, e a condizione che la questione sia pregiudiziale alla (o, comunque, rilevante per la) decisione da assumere, conducendo così "solo" alla rottura del principio dispositivo, e, più specificamente, dei confini del *thema decidendum*. Al contempo, però, gli stessi sostenitori dell'idea per cui, nel dibattito costituente, progressivamente si confusero le proposte di matrice kelseniana – caratterizzate dalla messa in moto esterna dell'organo, combinata al requisito della pregiudizialità della questione (auto)sollevata – con, invece, il diverso principio di officialità dell'azione – il quale, invece, presuppone e comporta, di per sé, l'introduzione di un apposito ufficio di una sorta di Procuratore generale presso la Corte stessa –¹⁵⁰, d'altra parte non negano come «dietro questo strumento si nasconde», sempre, anche postulandosene l'inquadramento all'interno della normativa sul processo costituzionale, anche ove la Corte agisca su sollecitazione di "parte"¹⁵¹, ed anche ove si rispetti il requisito della pregiudizialità-rilevanza, proprio «il fantasma dell'officialità dell'azione»¹⁵², che i Costituenti intesero scacciare, inibendo, attraverso la dizione dell'art. 134 Cost., ogni possibile tentativo di ricondurre l'esperibilità della suddetta figura proprio

¹⁵⁰ In questo senso si ricorda la proposta dell'on. Piero Calamandrei, il quale affiancava all'introduzione di un giudizio in via incidentale, l'introduzione di un giudizio in via principale ed astratta, più vicino al modello kelseniano, da decidersi da parte della Suprema Corte costituzionale a Sezioni unite. Tra i soggetti legittimati ad attivare tale tipologia giudizio figurava anche «il procuratore generale Commissario della giustizia, su richiesta di almeno cinquanta componenti di una delle due Camere legislative, o in seguito a decisione di incostituzionalità pronunciata in via incidentale dalla prima sezione della stessa Corte». All'art. 34 del progetto, si specificava, poi, che «[l']ufficio di pubblico ministero presso la Suprema Corte costituzionale è tenuto dal procuratore generale commissario della giustizia, coadiuvato da un numero sufficiente di sostituti» (*Relazione del deputato Calamandrei Piero sul potere giudiziario e sulla Suprema Corte costituzionale*, in [Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione – Il sottocommissione](#), in particolare 204-205). Sul profilo distintivo tra le due ipotesi si veda la ricostruzione di B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, cit., 49 ss., in relazione alla proposta di introduzione della questione di legittimità costituzionale d'ufficio nel progetto di Costituzione austriaca.

¹⁵¹ In questo frangente, infatti, l'espressione «d'ufficio» se, da un lato, almeno a parere di chi scrive, si riferisce all'intera figura, a prescindere da chi sia il soggetto promotore dell'istanza, d'altro canto, può essere intesa, secondo il lessico della l. n. 87 del 1953, come riferita alla sola ipotesi in cui sia la stessa Corte, in prima persona, a farsi promotrice di un dubbio di legittimità costituzionale, senza alcun riguardo alle parti costitutesi innanzi ad essa. Si veda, in proposito, [l'ord. n. 57 del 1961](#), in cui la Corte, all'atto di disporre il sollevamento innanzi a sé della questione, sottolineò come la Corte medesima, «con [l'ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960](#) ha ammesso la possibilità di sollevare, in via incidentale su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale di disposizioni legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe risolversi. E a maggior ragione l'incidente può essere sollevato anche d'ufficio, essendo irrilevante l'impulso di parte nel procedimento costituzionale, che si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale (art. 22 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)».

¹⁵² B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 355. Corsivi originali.



alle norme regolative di quello che, anche sulla scorta della suddetta previsione, avrebbe, in tal modo, successivamente assunto le forme di un processo costituzionale.

Una considerazione, questa, apparentemente dimostrata da almeno due ulteriori circostanze.

Nel ricordare come nessuna disposizione ordinamentale contempra l'ipotesi dell'autorimessione, si è fatto un fugacissimo accenno al fatto che recenti studi hanno portato alla luce la proposta, formulata dal giudice Mario Bracci, di inserire già all'interno del primo progetto di Norme Integrative del 1956, una disposizione (art. 15) specificamente dedicata, secondo la sua rubrica, alla "Decisione delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale", la quale così disponeva: «la Corte costituzionale *giudica anche di ufficio* sulle questioni pregiudiziali relative alla legittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge *che non siano state sollevate davanti alla sua giurisdizione con le forme previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali ordinarie in materia* quando ciò sia necessario per pronunciare sulla questione principale di sua competenza»¹⁵³. La previsione verrà, tuttavia, espunta nei successivi passaggi dei lavori preparatori svoltisi in seno al Collegio, tanto da non figurare – come noto – nella versione delle Norme Integrative entrata effettivamente in vigore, e da non essere mai stata inserita in nessuna, successiva, modifica delle N.I. Per quanto non siano note le ragioni che portarono a una simile decisione, e neppure sia stato possibile, a chi scrive, consultare integralmente e direttamente la documentazione, la dizione adoperata nel testo si lascia tuttavia apprezzare, ai limitati fini della presente indagine, per almeno due ordini di ragioni. Anzitutto, colpisce l'utilizzo dell'espressione «giudica anche d'ufficio», in luogo di «solleva», poiché – almeno in apparenza – essa parrebbe voler utilmente segnare proprio una vistosa eccezione (o, volendo, rappresentare una previsione speciale) – e dunque, come tale, meritevole di essere debitamente espressa – rispetto alla regola generale, ripresa all'art. 134 Cost., per cui l'attività giurisdizionale deve essere esercitata da un soggetto necessariamente terzo e non può che essere provocata, per esser tale, da un atto esterno che porti all'attenzione del giudice una controversia; in secondo luogo, e correlativamente, appare interessante, altresì, il riferimento all'ipotesi di questioni «che non siano state sollevate [...] con le forme previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali in materia», le quali non parrebbero – per lo meno sulla scorta della suddetta formulazione – potersi ritenere sussumibili all'interno della fattispecie generale dell'accesso al Giudice costituzionale in via incidentale, così come accolta e regolata dalle leggi costituzionali nell'ordinamento italiano, ma sembrerebbero, invece, da ritenersi del tutto eccezionali, e, proprio perché tali, di nuovo, necessariamente meritevoli di una esplicita

¹⁵³ Enfasi aggiunta. M. BRACCI, *Sulle norme provvisorie di procedura per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale*, in archivio di Stato di Siena, Archivio Mario Bracci, Sezione 3: Incarichi istituzionali e attività politica nazionale, Serie: Corte costituzionale, Unità 30: Materiali e documentazione relativa alla Corte e alla sua attività [1953-1959], n. 2: «Progetti del regolamento», inserto 2.5, così come riportato in L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 11 e 296.

menzione, per poter essere ritenute ammissibili¹⁵⁴. Ovviamente, l'idea che una simile previsione, possa (*rectius*, se fosse stata approvata, avrebbe potuto) consentire un'eccezione alle generali previsioni e del dettato costituzionale, di cui all'art. 134 Cost. e delle leggi costituzionali sull'accesso deve necessariamente tenere in considerazione due dati: anzitutto, il fatto che, sin dall'inizio, la Corte dimostra, in sostanza, di fare un utilizzo delle suddette norme anche piuttosto autonomo rispetto a quanto prevedrebbe la delega di cui alla l. n. 87 del 1953 che le menziona; nonché, d'altra parte, la posizione, all'interno del sistema delle fonti, delle N.I., le quali, anche in virtù della peculiare sottrazione al sindacato di costituzionalità che le caratterizza¹⁵⁵, si è detto, andrebbero a comporre, insieme alla legge ordinaria n. 87 del 1953, un «microsistema normativo caratterizzato verso l' "esterno" dell'ordinamento generale da una forte separatezza-specialità»¹⁵⁶.

Inoltre, se pure è vero che non è necessariamente la Corte a doversi occupare di definire e ricostruire in termini teorici gli istituti del processo costituzionale, è anche vero che, come si è detto, nella [pronuncia n. 49 del 2021](#), l'autorimessione è stata dalla stessa indicata come un «eccezionale potere», senza fornire alcuna giustificazione a sostegno della suddetta qualificazione. Addirittura, nella già citata Relazione predisposta per il XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, si afferma, sempre piuttosto apoditticamente, che «[l']autorimessione integra l'esercizio di un potere eccezionale, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato»¹⁵⁷. Ebbene, riprendendo il fraseggio adoperato da Lorenza Carlassare, la quale, nell'occuparsi di autorimessione, affermò trattarsi di una «prassi [...] scarsissima»¹⁵⁸, agli inizi degli anni '80, in sede di giudizio di legittimità in via incidentale, viene allora da domandarsi: l'autorimessione è ritenuta eccezionale, in quanto di scarsissima prassi, oppure è di scarsissima prassi, perché, di per sé, è intrinsecamente

¹⁵⁴ Preme nuovamente evidenziare, come già sottolineato, che non è stato possibile a chi scrive consultare direttamente la documentazione in esame, sicché le considerazioni effettuate sono il frutto della lettura e interpretazione personale di chi scrive del solo testo a disposizione, non già la descrizione quanto ulteriormente rinvenibile nel testo e nella relazione d'accompagnamento. Il materiale è stato consultato indirettamente, per il tramite di L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 111-113 e 296-297, al quale si rinvia non solo ma anche per la compiuta esposizione della "storia" delle Norme integrative, sin dall'incarico che il Collegio costituzionale affidò subito, nel 1956, ai Giudici Bracci, Azzariti e Jaeger per la redazione di un progetto di tali Norme.

¹⁵⁵ Il riferimento è, anzitutto, all'affermazione contenuta nella [ordinanza n. 572 del 1990](#), in cui si legge che le N.I. sarebbero sottratte al sindacato, in quanto «prive di valore di legge»; ma anche alla [ordinanza n. 295 del 2006](#), in cui, ancor più incisivamente, tale conclusione è ribadita, «qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti». Più di recente si veda [l'ordinanza n. 185 del 2014](#), sulla quale si veda, ad esempio, D. DE LUNGO, *Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in [Osservatorio AIC](#), ottobre 2014, n. 3; oltreché, la [sentenza n. 35 del 2023](#), in cui si ribadiscono tali conclusioni.

¹⁵⁶ E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, cit., 40.

¹⁵⁷ Relazione al XIX Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, Chisinau, 21-24 maggio 2024, *Forme e limiti della deferenza giudiziaria: il caso delle Corti costituzionali. Questionario per le relazioni nazionali*, curata dal Servizio studi della Corte costituzionale, cit., 29.

¹⁵⁸ L. CARLASSARE, *Riflessioni sulla Corte costituzionale come 'giudice a quo' e sui giudizi di eguaglianza*, cit., 840.



eccezionale? E una volta ritenuto di dover abbracciare la seconda ipotesi¹⁵⁹, nella misura in cui non solo, come si è sottolineato, non sono tutti concordi nel ritenere che l'autorimessione sia così numericamente scarsa, bensì l'eccezione, in quanto tale, «esprime un concetto di relazione»¹⁶⁰ con la regola, «senza la quale l'eccezione non potrebbe – appunto concettualmente – darsi»¹⁶¹, in che cosa consisterebbe, allora, l'eccezionalità, se davvero l'autorimessione rientrasse a pieno titolo nel regolare *genus* delle rimessioni di cui all'art. 1 della legge n. 1 del 1948, in quanto proposta da un organo dotato dei requisiti di giurisdizionalità prescritti e riconosciuti dalla Corte anche alla Corte stessa?¹⁶²

Come si vedrà in seguito, l'accezione in cui la Corte usa l'espressione “potere” in tale, recente, occasione, parrebbe diversa da quella utilizzata nel 1974, in cui pareva evidente l'intenzione di inquadrare tale potere all'interno del processo costituzionale, quale tipico potere di impulso processuale del giudice *a quo*. Tuttavia, ove si discorra dell'autorimessione come di un “potere” (e non già di una «legittimazione»), se, nonostante le variegate e – come si è detto – generiche sfumature del termine, si accetta quella più sopra prospettata, in virtù del fatto che, per lo meno, in termini generali, l'elemento dirimente è la funzione in senso stretto, e non già una sua peculiare caratterizzazione, esso non dovrà più necessariamente rinvenire il proprio fondamento nelle basi normative del processo costituzionale: prima tra tutte proprio l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, al quale l'autorimessione non pare potersi ricondurre in modo soddisfacente, neppure ove se ne interpreti l'applicazione come meramente analogica¹⁶³. In tale ultimo caso, infatti, essa verrebbe utilizzata in modo strumentale, al fine di regolare soltanto l'aspetto “procedurale”, ma ciò non consentirebbe comunque di rinvenire in essa un vero e proprio fondamento dell'autorimessione.

Afferma la Corte, sempre in occasione della [pronuncia n. 13 del 1960](#), di svolgere una «funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni», attraverso una attività che, certamente, «si svolge secondo modalità e garanzie processuali», le quali, però, devono intendersi quale semplice «scelta del metodo

¹⁵⁹ Pare aderire a questa seconda ipotesi anche L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 294, laddove afferma che il numero esiguo di utilizzi dell'autorimessione, a fronte, peraltro, di numerosissime richieste (tuttavia, respinte), «conferma la natura “eccezionale” [...] di siffatto potere».

¹⁶⁰ S. PUGLIATTI, *Eccezione (teoria generale)* (voce), in *Enc. Dir.*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, 151.

¹⁶¹ M. LUCIANI, *Il diritto e l'eccezione*, in [Rivista AIC](#), 2/2022, 32.

¹⁶² Si consideri, peraltro, come, in detta occasione, l'espressione «eccezionale potere» venga adoperata dalla Corte all'atto di respingere una richiesta di autorimessione proposta da una parte del giudizio costituzionale: un'ipotesi in cui, dunque, l'organo di garanzia costituzionale non avrebbe agito d'ufficio in senso assoluto, sulla scorta di una sua propria, assoluta e autonoma valutazione discrezionale, bensì sarebbe stato – per lo meno – sollecitato a farlo da altri soggetti.

¹⁶³ La tesi dell'applicazione in via analogica degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge ordinaria n. 87 del 1953 è stata sostenuta da B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in *AAVv., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 307.

considerato più idoneo dal legislatore costituente»¹⁶⁴ all'esercizio della suddetta funzione, e non già di merito, in ordine alla natura dell'organo di giustizia costituzionale. Ma se così è, pur se in negativo, e senza entrare nel merito di quale sia l'elemento connotativo, distintivo, della funzione che afferma esserle propria, la Corte intende tracciare una netta demarcazione tra la funzione ch'essa esercita nel sistema – giurisdizionale nel metodo, ma non del tutto nella sostanza – e la funzione giurisdizionale – nel metodo e nella sostanza – esercitata dagli altri organi giudiziari, la quale, pertanto, ben può giustificare quel carattere "eccezionale", di cui è lei stessa a dare atto, e che, in assenza di qualunque previsione espressa sul punto, distinguerebbe il potere di rimettere gli atti da sé stessa a sé stessa, rispetto alle ipotesi ordinarie, espressamente previste; un rimando alla funzione che non è, pertanto, perfettamente sovrapponibile all'argomento politico/*ab absurdo* speso in occasione della [ordinanza n. 22 del 1960](#), riferito al compito che la Corte è chiamata a svolgere, di garante della legalità dell'intero sistema. Di conseguenza, se, per un verso, ciò rende ancor più difficile applicare al caso dell'autorimessione gli articoli 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e 23 della legge n. 87 del 1953 (che richiedono, quantomeno, l'esercizio di una funzione giurisdizionale), dall'altro, permette di valutare se, e in che misura, la valorizzazione della peculiare funzione esercitata dalla Corte nel sistema costituzionale consenta, eventualmente, di inferire da una base normativa diversa, ove non proprio dal tipo di funzione stessa – attraverso un ancoraggio normativo espresso, o meno – un "potere", implicito o inerente, ma comunque necessariamente inespresso, dell'organo di giustizia costituzionale, di "autorimessione" – come, peraltro, si ipotizza per lo stesso fondamento del potere di autoregolamentazione normativa della Corte¹⁶⁵.

6. La metamorfosi monitoria dell'autorimessione: e la sua base giuridica?

La progressiva autonomizzazione dell'autorimessione dall'inquadramento all'interno del meccanismo incidentale parrebbe, del resto, un approdo sempre più prossimo alle

¹⁶⁴ [Sent. n. 13 del 1960](#), *Cons. dir.*, §1.

¹⁶⁵ Sul fondamento del potere di autoregolamentazione normativa della Corte costituzionale in un principio costituzionale implicito, si vedano, quantomeno, E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, cit., 40 ss.; A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, 41; S. Panunzio, *I regolamenti della Corte costituzionale*, Padova 1970, *passim*; L. Madau, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., *passim*, e, specificamente, 46-47, ove si prospetta la possibilità di valutare addirittura l'inquadramento del suddetto potere nella dottrina degli *inherent powers* tipica degli organi giurisdizionali di *common law*. La posizione della dottrina, tuttavia, è tutt'altro che unitaria. Per un approfondimento relativo al dibattito sul punto, si veda, in particolare, P. Carnevale, «Ecce iudex in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore dinanzi alla Corte-giudice (prime riflessioni sulla posizione della giurisprudenza della Corte costituzionale intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel quadro del dibattito ordinario), in P. Costanzo (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1996, 35 ss. Sul punto dell'autorimessione come potere "implicito" o "inerente" si veda, invece, *infra*, §7.



motivazioni addotte, dalla Corte, a sostegno degli utilizzi più recenti dell'autorimessione. Quantomeno a livello formale. Oltre al già menzionato accresciuto indebolimento del nesso di rilevanza-pregiudizialità tra questioni, sospettato di venire talvolta dalla Corte «accantonat[o]» già nella giurisprudenza più risalente, «in nome – appunto – di una applicazione estensiva della propria funzione di depurazione dell'ordinamento»¹⁶⁶, a livello lessicale, come precedentemente sottolineato, si segnala inoltre una certa tendenza ad abbandonare il tradizionale riferimento alla possibilità (o necessità) di sollevare in via incidentale, anche di ufficio, la questione di legittimità costituzionale prospettata, a tutto vantaggio di formule più sfumate, incentrate sulla generale necessità di «risolvere pregiudizialmente» le nuove questioni¹⁶⁷: una torsione semantica non priva di potenziali effetti dogmatici, in un contesto in cui la riconduzione della figura in parola alle norme sul processo costituzionale, per quanto problematica, rappresenta la sua unica condizione di legittimità.

Si deve infatti considerare come, in tutte e tre le autorimessioni ascrivibili all'ultima "tornata", il Collegio ne abbia giustificato l'esercizio, richiamandosi a quella che non a torto, in dottrina, è stata definita «un'esigenza più generale di coerenza e legittimità dell'ordinamento nella sua complessità»¹⁶⁸. Nella terza ipotesi, in particolare, rappresentata dall'[ord. n. 35 del 2024](#), tale esigenza viene declinata ricorrendo nuovamente all'argomento *per absurdum* speso nel 1960, secondo cui «non può [...] ritenersi che proprio la Corte [...] sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali ([ordinanza n. 22 del 1960](#))»: il richiamo al "paradosso" dovrebbe apparire, anche a un primo sguardo, niente affatto necessario, se si parte dal presupposto che, inquadrata l'autorimessione nel meccanismo incidentale, la mera delibazione di non manifesta infondatezza sarebbe di per sé condizione sufficiente a legittimare l'ordinanza di rimessione, in quanto proveniente da un giudice *a quo*¹⁶⁹. In questo

¹⁶⁶ B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 308.

¹⁶⁷ I fraseggi non ricorrono mai negli stessi termini. Tuttavia, si può rilevare come, oltre alla già citata e in questa sede scandagliata riconduzione della possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale all'art. 1 della legge n. 1 del 1948, formulata nel 1960, anche nelle successive ordinanze si faccia pressoché costantemente riferimento al fatto che la Corte «solleva davanti a sé stessa la questione di legittimità costituzionale», talvolta specificando "in via incidentale", e talvolta facendo riferimento espresso alle disposizioni di cui alla legge costituzionale del 1948, e all'art. 23 della legge ordinaria n. 87 del 1953. Nelle tre più recenti occasioni, invece, la Corte afferma, sempre con fraseggi non identici, ma molto simili, più semplicemente, la necessità di risolvere in via pregiudiziale i nuovi dubbi di legittimità costituzionale, al fine di potersi pronunciare, poi, sulle questioni oggetto del giudizio.

¹⁶⁸ F. DAL CANTO, *L'atto introduttivo dei processi costituzionali a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, cit., 205.

¹⁶⁹ E senza neppure voler considerare il fatto che, nel caso concreto, il nesso di strumentalità era particolarmente evidente, e tale rimessione appariva, perciò, più che razionalmente giustificabile, in quanto vertente su una norma statale assunta a parametro interposto di costituzionalità della legge regionale,

senso, il ricorso che la Corte vi fa potrebbe assumere un ruolo radicalmente diverso, ben potendo esso configurarsi come un espediente – questo, sì – volto a legittimare la fuoriuscita dal sistema delle fonti del processo costituzionale, proprio in considerazione della faticosa ancorabilità alle stesse della figura giuridica in esame. Ancor più incisivamente, nelle [ordinanze n. 94 del 2022](#) e [18 del 2021](#), tale denunciata esigenza conduce la Corte a sostenere che le sarebbe impedito di arrestare il proprio scrutinio al «modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale», potendosi (o dovendosi?), invece, esso spingersi «[al]l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite». Una simile prospettiva, per quanto già emersa in passato, di regola in sede di giudizi di eguaglianza¹⁷⁰ – com'erano, in effetti, e in parte, anche quelli delle due ordinanze citate –, al fine di rovesciare il "verso" della questione sollevata alla Corte, per incidere direttamente sul *tertium comparationis*, calata nel contesto della più recente giurisprudenza costituzionale, e in aggiunta agli affievolimenti del nesso di rilevanza-pregiudizialità tra le questioni, potrebbe però portare ad accentuare ancora di più una tendenza all'affrancamento dell'autorimessione dai vincoli propri della dimensione processuale incidentale. Si consideri, infatti, come, sempre nel 2021, la Corte sostenga, altresì, che «l'esame [delle] specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali», quali quelle sottoposte alla sua attenzione nel caso specifico, «non può essere pretermesso», «ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate», per rimediare al *vulnus* prodotto da un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della normativa indubbiata di illegittimità, «poiché "l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia" ([sentenza n. 242 del 2019](#))»¹⁷¹.

Proprio nel contesto descritto, emerge, da voci appartenenti alla Corte stessa, la definizione dell'autorimessione come una "forma di monito", la quale, pur spostando la riflessione su un piano teleologico-funzionale, solo apparentemente tralascia la prospettiva dogmatica. Laddove le qualificazioni sin qui esaminate – "potere" e "legittimazione" – si

originariamente impugnata, in via principale, dallo Stato, sulla cui incostituzionalità, o meno, la Corte si sarebbe dovuta pronunciare proprio alla luce di detta previsione statale. Resta, tuttavia, il nodo relativo al problematico ruolo dell'*amicus curiae*, cui si è già più sopra fatto riferimento. Per un approfondimento sul merito della questione, su cui si tornerà parzialmente *infra*, §6, si veda M. MIDIRI, *Libertà di innovare e servizi pubblici: la Corte si pronuncia su taxi, NCC e molto altro* (Corte cost., sent. 36/2024 e ord. 35/2024), in [Federalismi](#), 2024, n. 8, 113 ss.

¹⁷⁰ Il riferimento è alle [ordinanze n. 100 del 1970](#); [n. 230 del 1975](#); e [n. 183 del 1996](#), richiamate dalla stessa Corte nell'[ord. n. 18 del 2021](#). In tutti i casi menzionati, come si diceva, la questione originariamente sollevata dal giudice *a quo* investiva l'art. 3 Cost., venendo ad assumere la classica configurazione triadica del giudizio di eguaglianza: in detti frangenti, l'autorimessione è stata per lo più esperita dal Collegio al fine di vagliare la legittimità costituzionale della norma assunta a *tertium comparationis*, considerata tuttavia dalla Corte attributiva di un ingiustificato privilegio, che, invece, il verso della ordinanza di rimessione chiedeva di estendere ai casi non inclusi.

¹⁷¹ [Ord. n. 18 del 2021](#).



interrogano su che cosa sia l'autorimessione, ossia sulla sua natura giuridico-normativa e sulla sua base giuridica ordinamentale, l'espressione "forma di monito" parrebbe voler rispondere a una domanda diversa: quella relativa alle, o alla, finalità che, di volta in volta, l'autorimessione, in concreto, (può) soddisfa(re), e, dunque, allo scopo in vista del quale la Corte costituzionale vi ricorre, o, almeno, pare avervi fatto ricorso nelle varie occasioni. Ma se pure ciò è vero, bisogna comunque evitare che una figura priva di un fondamento normativo e di una regolamentazione espliciti si possa progressivamente trasformare in «[q]uel che non può essere», ossia «uno strumento rimesso a valutazioni contingenti»¹⁷², legato soltanto a diverse e variabili finalità, non a una o più funzioni, con il rischio di diventare, in tal modo, del tutto imprevedibile nel proprio utilizzo. In questo senso, non può allora dimenticarsi che il monito non è soltanto interpretato (e qualificato) in dottrina come una mera "tecnica" – la quale, come la pressoché totalità delle tecniche processuali e/o decisorie del Giudice costituzionale, in quanto frutto del suo attivismo pretorio, è priva di un ancoraggio normativo –, ma anche come l'espressione di un correlato vero e proprio "potere", se non già di una "funzione" della Corte costituzionale¹⁷³, che non solo possono accompagnarsi, ma, nei fatti, danno corpo a una pluralità di tecniche (decisorie). Di talché sorgono una serie di interrogativi ineludibili: questa configurazione dell'autorimessione può ritenersi compatibile con la natura di modalità di accesso al Giudice costituzionale? Oppure necessita di un diverso, autonomo, inquadramento? E, in tal caso, abbisogna ancora di una base legale, espressa o inespressa, che la preveda e (possibilmente) la disciplini? Se sì, quale, e ove è eventualmente rintracciabile? La funzione svolta dalla Corte nel sistema sarebbe in grado di legittimare l'autorimessione tanto come via di accesso al Giudice costituzionale, quanto come monito?

Come si è già anticipato, l'espressione in esame è apparsa per la prima volta, in modo esplicito, per descrivere l'autorimessione, nella Relazione del Presidente Amato sull'attività della Corte costituzionale nell'anno 2021, ove, in relazione alla citata [ordinanza n. 18](#) di quello stesso anno, concernente l'attribuzione automatica del cognome paterno, si afferma che «[i]n un certo senso, una forma di monito può riscontrarsi anche nell'autorimessione di una questione di legittimità costituzionale, potendo il legislatore intervenire nelle more della trattazione della questione sulla base delle indicazioni di cui all'ordinanza di rimessione»¹⁷⁴.

¹⁷² P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 224.

¹⁷³ A titolo di esempio, si vedano G. D'ORAZIO, *Prime osservazioni sull'esercizio della funzione legislativa «conseguenziale» alle decisioni della Corte costituzionale*, in *Arch. giur.*, 1957, 121, il quale parla espressamente di un «potere di raccomandazione»; M.C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sulle «sentenze comandamento» ovvero sul «potere monitorio» della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1982, 826 ss., *passim*; sulla «funzione monitoria», M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in [Rivista AIC](#), 2/2019, 644 ss., e in particolare 648 ss.

¹⁷⁴ G. AMATO, *Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2021*, cit., 15-16. Tuttavia, come attenta dottrina ha messo in luce (E. MALFATTI, *Qualche considerazione introduttiva al Seminario, 'sulle tracce'*

La definizione appare, perciò, particolarmente significativa, in quanto l'autorimessione verrebbe a caratterizzarsi per un elemento strutturale ben preciso e diverso da quelli riscontrati sin qui: quello, cioè, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'ordinanza di autorimessione e la data di una nuova udienza di trattazione, finalizzato a consentire al legislatore di intervenire sulla norma censurata, secondo – peraltro – le indicazioni desumibili da una motivazione che assume carattere monitorio. Letta in questa chiave, l'ordinanza di autorimessione, allora, non sarebbe più (e forse non solo) un “mero” atto di impulso processuale volto a instaurare un incidente processuale, bensì uno strumento per aprire, più o meno volontariamente, uno spazio di dialogo con il legislatore. Si consideri, infatti, come tale aspetto, nella Relazione in esame, venga evidenziato anche formalmente, inserendosi il riferimento alla citata [ordinanza n. 18](#) nel paragrafo dedicato al rapporto tra la Corte costituzionale e il legislatore¹⁷⁵, e, più specificamente, tra le «vicende in cui il “monito” ha assunto caratteristiche peculiari e rafforzate», insieme con altre due pronunce in cui l'elemento temporale ha dimostrato un'importanza fondamentale: l'ordinanza, c.d. di rinvio a data fissa, [n. 97 del 2021](#), in tema di ergastolo ostativo, e la [sentenza n. 41 del 2021](#), con cui si è pronunciata l'incostituzionalità della disciplina relativa ai giudici ausiliari come componenti dei collegi di Corte d'appello, differendone gli effetti a quattro anni dalla dichiarazione di illegittimità stessa¹⁷⁶.

Se, come si è già avuto modo di rilevare in apertura dell'indagine, i profili intertemporali dell'autorimessione sono stati evidenziati da più Autori, in sede dottrinale, lo stesso deve rilevarsi con riguardo alla sua qualificazione monitoria, essendosi già in passato ritenuto, in ragione della sua struttura bifasica, e sulla scorta di alcuni suoi utilizzi concreti, in cui pareva evidente il suo «intento dilatorio», anche qualificato, ch'essa fosse suscettibile di produrre

dell'insegnamento del Prof. Alessandro Pizzorusso, in E. Malfatti, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova “stagione” nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?* Pisa, 15 dicembre 2022, Pisa University Press, Pisa, 2023, 14, n. 17), si deve rilevare che se questa natura monitoria è stata percepita – per così dire – dal legislatore, il quale ha inserito l'[ord. n. 18 del 2021](#) nella prima [Rassegna trimestrale di giurisprudenza costituzionale del 2021](#), predisposta dal Servizio Studi di Camera e Senato, in particolare 17-18, «curiosamente», la medesima pronuncia non compare all'interno del *Quaderno* ormai annualmente predisposto dal Servizio Studi della Corte costituzionale sul tema [Il dialogo col legislatore. Moniti, auspici, richiami nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 2021](#).

¹⁷⁵ Per completezza, si dà atto che il riferimento compare anche nel paragrafo n. 3 su «I temi della giurisprudenza costituzionale», e, più specificamente, nel sottoparagrafo 3.4 dedicato a «Minori e famiglia», 12.

¹⁷⁶ Ampiamente commentate entrambe, in dottrina, per un approfondimento sull'una e sull'altra si rinvia, riassuntivamente, ai seguenti scritti: sul merito dell'[ord. n. 97 del 2021](#), E. DOLCINI, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti*, in [Sistema Penale](#), 25 maggio 2021; più sul metodo, A. PUGIOTTO, *Leggere altrimenti l'ord. n. 97 del 2021 in tema di ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, in *Giur. cost.*, 2021, n. 3, 1182 ss.; sulla [sentenza n. 41 del 2021](#), si vedano, invece, ad esempio, V. ONIDA, *Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o “sospensione” temporanea della norma costituzionale?*, in [Osservatorio AIC](#), 2021, n. 2, 130 ss.; e N. FIANO, *Una nuova frontiera della modulazione degli effetti nel tempo. Riflessioni a margine della sent. Cost. n. 41 del 2021*, in [Nomos](#), 1/2021, anche per gli interessanti profili comparatistici.



effetti analoghi a quelli «di una sorta di *Fristsetzung* anticipata»¹⁷⁷: lo strumento, cioè, con cui in Austria e Germania, il Tribunale costituzionale accerta un'incostituzionalità e impone al legislatore di intervenire, differendo, però, gli effetti della propria declaratoria, per consentire un congruo lasso di tempo, necessario a rimuovere il *vulnus*. Questa interpretazione, rimasta, poi, non particolarmente approfondita nel corso degli anni, sembra aver via via riacquisito valore, anche in dottrina¹⁷⁸. Oltre all'[ordinanza n. 18 del 2021](#), relativa a una materia fatta oggetto, nel corso degli anni, di plurimi moniti al legislatore¹⁷⁹, pare, in effetti, prestarsi a una lettura quantomeno non dissimile anche la successiva [ordinanza n. 35 del 2024](#)¹⁸⁰, sollevata nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto la regolamentazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC). Molto sinteticamente, si può rammentare come, in quell'occasione, la Corte fosse stata chiamata, su ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio di Ministri, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge regionale che disponeva il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC. Ciò sarebbe avvenuto – si denunciava – in asserito contrasto con una legge statale, poiché, al momento dell'adozione della disposizione regionale impugnata, non era stato ancora reso pienamente operativo l'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese, di cui alla legge statale, senza il quale non era consentito – per espressa previsione di quest'ultima – rilasciare nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente. Ebbene, la Corte, nel rammentare come, quattro anni prima, con la [pronuncia n. 56 del 2020](#),

¹⁷⁷ B. CARAVITA, *Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale)*, in AAVV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, cit., 318 e 347. Per il riferimento ai casi menzionati si veda *ivi*, 318 ss. Sulla *Fristsetzung* si veda sempre B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, cit., 134 ss.; ed anche M. OLIVETTI, *La Giustizia costituzionale in Austria (e Cecoslovacchia)*, in M. Olivetti, T. Groppi (a cura di), *La giustizia costituzionale in Europa*, cit., 86 ss. Nel monito, è pressoché intrinseco l'elemento temporale, per quanto esso non sia necessariamente "a termine". Sul tema degli effetti temporali delle pronunce nel giudizio sulle leggi, con ampi riferimenti al quadro austriaco e tedesco, si veda il lavoro di N. FIANO, *Il fattore "tempo" nella giustizia costituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 2023.

¹⁷⁸ Tra i più recenti, M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, cit., 363, afferma infatti che «[s]empre all'obiettivo di consentire l'intervento del legislatore sembra guardare l'impiego, in taluni casi, dell'ordinanza di "autorimessione" della questione di legittimità costituzionale»; nello stesso senso anche M. D'AMICO, *Le decisioni del Giudice costituzionale e i loro effetti*, in M. D'Amico, N. Fiano (a cura di), *Le decisioni del giudice costituzionale e i loro effetti*, cit., 7, n. 16.

¹⁷⁹ Per la ricostruzione dell'intero percorso che ha portato all'ordinanza, e, poi, alla declaratoria di incostituzionalità avvenuta con la successiva [sentenza n. 131 del 2022](#), tra i numerosi contributi, si rinvia, oltreché al già citato scritto di E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, cit.; a L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in questa *Rivista*, Studi 2021/II, 467 ss.; e, più propriamente sulla sentenza del 2022, a N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3/2022.

¹⁸⁰ Per i commenti alla pronuncia, si rinvia ai riferimenti bibliografici precedentemente citati nel testo.

avesse escluso che dalla menzionata disposizione statale, già denunciata, potesse discendere «un'irragionevole restrizione della concorrenza», in quanto il suddetto divieto avrebbe operato «per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro», arriverà, però, a dubitare lei stessa – insieme, o grazie, all'*amicus curiae* – «della legittimità costituzionale della modalità con cui» la legge statale «ha stabilito il divieto di cui si discute», avendo tale generica indicazione consentito il protrarsi per quasi sei anni di un'inerzia, come tale, ormai, ingiustificabile¹⁸¹. L'intervento legislativo, a quel punto (più che) tempestivamente occorso, nei pochi mesi trascorsi tra un'udienza e l'altra, al fine di rendere pienamente operativo il suddetto registro, nella successiva [sentenza n. 137 del 2024](#), verrà tuttavia ritenuto non incidente sul giudizio autorimesso, poiché le censure – sottolinea la Corte – erano «state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua "struttura", a prescindere dalle evenienze "di fatto" e dalle "circostanze contingenti" attinenti alla sua concreta applicazione»¹⁸². Quasi come a dire che il legislatore, pur avendo colto la necessità di rispondere, entro, peraltro, un preciso termine (quello della nuova udienza), e di rispondere per le rime, non aveva, tuttavia, correttamente interpretato le indicazioni fornite, dalla Corte, in tal senso.

Tale interpretazione potrebbe essere sostenuta da un'ulteriore considerazione. Nel frattempo, tra l'ordinanza del 2021 e quella del 2024, era infatti intervenuta un'altra ordinanza di autorimessione, la [n. 94 del 12 aprile 2022](#), la quale verrà decisa cinque mesi esatti dopo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2022, dalla [sentenza n. 209 del 2022](#)¹⁸³. In quel frangente, la Corte era stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente ulteriormente modificato¹⁸⁴, il quale, nel disciplinare l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione principale, dispone(va) unicamente che, «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare [avessero] stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si [sarebbero applicate] per un solo immobile». La disposizione veniva censurata dalla Commissione Tributaria di Napoli, nella parte in cui non prevede(va) la possibilità di godere dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare qualora uno dei componenti del suddetto nucleo familiare fosse residente anagraficamente e dimorasse

¹⁸¹ Così [l'ord. n. 35 del 2024](#), che riprende, in parte, la [sent. n. 56 del 2020](#), *Cons. dir.*, §5.6.2.

¹⁸² [Sent. n. 137 del 2024](#), *Cons. dir.*, §3 ss.

¹⁸³ In riferimento alla vicenda, si vedano, ad esempio, D. MARTIRE, *Diritto vivente e autorimessione della questione di legittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 5/2022, 2252 ss.; e M. TROISI, C. DORIA, *Il nucleo familiare alla prova del sistema tributario. Nota alla sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 in tema IMU*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2023, 231 ss.

¹⁸⁴ In particolare, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».



in un immobile ubicato in altro comune. Alla possibilità di tentare una tipologia di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in parola ostava, infatti, l'esistenza di un diritto vivente espresso dalla Corte di Cassazione, la quale, sulla scorta di un consolidato orientamento per cui le agevolazioni ed esenzioni dal generale regime impositivo devono essere interpretate restrittivamente, era infine giunta a negare ogni esenzione IMU ai coniugi residenti in comuni diversi, facendo leva sulla necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale. Un indirizzo ermeneutico cui – evidenzia la Corte costituzionale – l'organo di nomofilachia si era trovato costretto a giungere, oltretutto in ordine all'esigenza di interpretare restrittivamente le norme di agevolazione tributarie, anche in virtù «[del]l'assenza, nella disciplina dell'IMU, di una specifica definizione di «nucleo familiare», a fronte di diversi riferimenti presenti – a vario titolo e oltre quelli civilistici – nell'ordinamento»¹⁸⁵. Sicché, a detta della Corte, l'accertata esistenza dei problemi applicativi determinati dal diritto vivente si determinava non già a cagione della norma denunciata dal remittente, bensì, a monte, a causa della disposizione di cui al quarto periodo del comma 2, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, in relazione al quale la Corte si autorimetterà questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui esso, ai fini del riconoscimento della esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, definisce quest'ultima come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Se è vero che la presenza del diritto vivente, in questa occasione, sembra offuscare, a un primo sguardo, quello che avrebbe potuto essere un eventuale intento monitorio nei confronti del legislatore, a determinare la necessità dell'autorimessione sembrerebbe essere stata stata, invero, quella che nella già citata, successiva, [sentenza n. 137 del 2024](#), verrà poi definita «la configurazione della disposizione censurata»¹⁸⁶, la quale aveva consentito – e avrebbe potuto consentire ancora –, in astratto, lo sviluppo di fenomeni normativi potenzialmente in contrasto con il dettato costituzionale, quali quelli effettivamente in concreto realizza in entrambi i casi sottoposti al vaglio.

Ove si intenda aderire a una simile lettura, in chiave monitoria, dell'autorimessione, non può, tuttavia, non rilevarsi come, rispetto al passato, la sua qualificazione in tali termini si innesti, oggi, all'interno di un panorama giurisprudenziale andato progressivamente arricchendosi, in particolare attraverso le cosiddette ordinanze di rinvio a data fissa: queste ultime, infatti, pur se maggiormente rarefatte, in termini numerici, rispetto alle autorimessioni – anche perché molto più recenti – nell'ambito dei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, hanno inteso formalizzare la logica del dialogo monitorio

¹⁸⁵ [Sent. n. 209 del 2022](#), *Cons. dir.*, §6.

¹⁸⁶ [Sent. n. 137 del 2024](#), *Cons. dir.*, §4.

con il legislatore¹⁸⁷ in un modo molto simile a quello che si vorrebbe ricondurre all'autorimessione – stando, per lo meno, alle indicazioni del Presidente (oggi, emerito) Amato – epperò nettamente più esplicito. L'emersione pressoché sincronica di questa nuova tecnica decisoria¹⁸⁸, da un canto, e la rivalutazione dell'autorimessione quale "tecnica" – processuale, decisoria, di giudizio – di stampo monitorio, dall'altro, rispondendo entrambe a una medesima *ratio* teleologica, volta a sollecitare l'intervento del Parlamento, induce pertanto, in primo luogo, a chiedersi – come debitamente si è fatto – se l'autorimessione rappresenti «un'alternativa»¹⁸⁹ effettiva all'ordinanza di rinvio a data fissa, e, se sì, in che termini. Sin da subito, infatti, alcuni commentatori evidenziarono come il portato innovativo dell'ordinanza di rinvio a data fissa fosse da ricercarsi, più che nella sentita esigenza di rafforzare la capacità conformativa dei moniti, proprio nella volontà di trattenere in decisione e «di conservare, in capo alla Corte, poteri "intatti" in ordine alla *specifica questione* che le è stata devoluta»¹⁹⁰, nei termini, concreti, di fatto e di diritto, in cui essa è stata prospettata. Se pure è vero che l'autorimessione, similmente, per generarsi, non può prescindere dalla questione eterorimessa, tuttavia, essa presuppone (o determina?) l'esistenza di un dubbio di legittimità costituzionale, (in teoria) logicamente preliminare a quello eterorimesso, ma pur

¹⁸⁷ Si può peraltro sottolineare che, nell'analizzare i motivi che possono spingere il Collegio costituzionale ad avvalersi di una ordinanza istruttoria, rilevava come «un possibile motivo del ricorso all'istruttoria può essere, per la Corte, un intento dilatorio», già M. LUCIANI, *I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del Giudice costituzionale nei giudizi sulle leggi*, in *Giur. cost.*, 1987, 1051. Aspetto evidenziato anche da T. GROPPI, *I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Giuffrè, Milano, 1997, 212-218, ma nei termini di un «falso problema», ripreso e condiviso da E. MALFATTI, *Giurisprudenza costituzionale e "questioni tecniche": i poteri istruttori della Corte costituzionale*, in M. Losana, V. Marcenò (a cura di) *Come decide la Corte costituzionale dinanzi a questioni "tecniche"*, Università degli studi di Torino, Torino, 2020, 244, secondo cui, specificamente, «potrebbe tornare utile alla Corte lasciar intuire, attraverso le ordinanze istruttorie, di voler abbracciare una logica 'dilatatoria' o 'monitoria', rispetto a imminenti o future decisioni che tuttavia un intervento del legislatore potrebbe ancora scongiurare».

¹⁸⁸ Come noto, la tecnica c.d. dell'ordinanza di rinvio a data fissa è stata inaugurata per la prima volta dalla Corte costituzionale in occasione dell'[ord. n. 207 del 2018](#) relativa al c.d. "caso Cappato", ed è stata, poi, ulteriormente sperimentata, nel breve periodo, in altre due occasioni: la prima, quella dell'[ord. n. 132 del 2020](#) sulla previsione della pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa; la seconda, quella della già citata [ord. n. 97 del 2021](#), in tema di ergastolo ostativo. Nell'impossibilità di dare conto della sterminata dottrina che ha commentato le ordinanze in parola, si rinvia, per tutti, alle considerazioni di V. MARCENÒ, *Una tecnica controversa: l'ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa*, in *Giur. cost.*, 1/2022, 427 ss., la quale, riflettendo sulle tre pronunce, mette in discussione e problematizza proprio il posto della suddetta "tecnica" nel panorama della giustizia costituzionale, oltretutto, più in generale, la sua stessa qualificazione come "tecnica decisoria". Tuttavia, essa viene espressamente menzionata come tale, e denominata, altrettanto espressamente, come di «incostituzionalità prospettata», in G. LATTANZI, [Corte costituzionale. Riunione straordinaria del 21 marzo 2019. Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi](#), in particolare 12. Alle menzionate evenienze si deve peraltro aggiungere, dopo anni di silenzio, da ultimo, la più recente [ordinanza n. 25 del 2026](#), allo stato non ancora decisa, in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

¹⁸⁹ M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, cit., 363.

¹⁹⁰ Così E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad cost.*, 3/2019, 539. Corsivi originali.



sempre ulteriore, rispetto a quello originario, il quale (dovrebbe) apr(ir)e (a) un nuovo giudizio vertente su di una diversa questione di legittimità costituzionale. Di talché, parrebbe potersi ricavare uno spiraglio per un uso unicamente alternativo-esclusivo delle due: o l'autorimessione, o il rinvio¹⁹¹. Se si considera, però, che i criteri sottesi all'una o all'altra esigenza (di reinviare o di autorimettere) dipendono da valutazioni discrezionali del Collegio, si pone una questione di sistema relativa alla prevedibilità dell'agire di quest'ultimo nell'adozione dell'una o dell'altra "tecnica". Basti pensare al rapporto di «presupposizione e continenza», o di mera «strumentalità», sempre più spesso richiamato dalla Corte per giustificare il legame tra la questione autorimessa a quella eterorimessa. Ebbene, ragionando sul nesso di presupposizione, in relazione alle ipotesi del vizio formale di legge, autorevole dottrina ha messo in luce come, nonostante il ricorrente parallelismo tra la figura dell'invalidità derivata per vizio del presupposto dell'atto amministrativo e quella della illegittimità consequenziale di cui all'art. 27, l. n. 87 del 1953, quest'ultima «non [possa] in alcun modo ricondursi ad una ipotesi di vizio del presupposto», poiché «anche laddove un rapporto (funzionale)» tra la normativa originariamente impugnata e quella non impugnata «preesista – quando, ad esempio, ad essere richiamato sia il fatto che la disciplina colpita da illegittimità consequenziale tragga titolo da quella oggetto dell'incidente di costituzionalità o sia ad essa legata da stretta strumentalità [...] l'invalidità [consequenziale] *non deriva dall'anomalia del nesso*, non consegue a (né si origina in) un difettoso rapporto fra atti – come invece deve essere nell'eventualità del vizio del presupposto – ma quel rapporto *crea* o, al più, *utilizza* per trovare giustificazione»¹⁹². Considerazioni, queste, che, pur operando l'autorimessione in senso inverso rispetto all'illegittimità consequenziale, le sono di certo estensivamente applicabili, a maggior ragione se, come si è detto, tali figure rappresenterebbero, per lo meno a detta di alcuni, lo specchio l'una dell'altra, rendendo, così, ancora più esplicito come la Corte, nel sollevare innanzi a sé una questione di legittimità costituzionale, non prenda affatto atto di un nesso tra le due leggi già esistente, ma lo crei, anzitutto, attraverso la discrezionalità stessa, adottata nell'individuare, non solo nel *quomodo*, ma, a monte, anche nell'*an*. E l'esercizio di tale discrezionalità appare tutt'altro che

¹⁹¹ Si veda, ad esempio, la [sent. n. 203 del 2021](#), e, in termini simili, anche la [sent. n. 218 del 2021](#), in cui la Corte, nel dichiarare inammissibile una richiesta di autorimessione (così, nel testo: «[L]a richiesta di autorimessione è inammissibile», [sent. n. 203 del 2021](#), *Cons. dir.* §2.1.), richiamandosi a una serie di precedenti, afferma che nella sua giurisprudenza «è costante il principio per cui “[l]a possibilità che [la] Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: in altri termini, si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare (sentenze [n. 122 del 1976](#), [n. 195 del 1972](#) e [n. 68 del 1961](#))” ([sentenza n. 24 del 2018](#))». ([sent. n. 203 del 2021](#), *Cons. dir.*, §2.1.). E, tuttavia, la stessa vicenda del cognome paterno dimostra chiaramente come sia la Corte, nella sua insindacabile discrezionalità a decidere che cosa risulti «pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare».

¹⁹² Corsivi originali. P. CARNEVALE, *Contributo ad uno studio sul vizio del presupposto soggettivo della legge. Teoria del vizio: configurazione, natura e limiti al sindacato*, cit., 48.

trascurabile, nella misura in cui se le due “tecniche” dell’autorimessione e del rinvio a data fissa per certi versi, si avvicinano, per altri, divergono, e sotto plurimi profili procedurali¹⁹³; ma, in aggiunta, alcune caratteristiche dell’autorimessione – per come andata configurandosi nella prassi – parrebbero entrare in frizione con la natura monitoria, certamente propria, invece, delle ordinanze di rinvio a data fissa.

Tre, in particolare, paiono gli aspetti più interessanti.

Nell’ordinanza di rinvio a data fissa, l’indicazione del tempo concesso al legislatore per intervenire è esplicitata sia nel *Considerato in diritto*, sia nel dispositivo, e si accompagna altresì alla formale e contestuale sospensione sia del giudizio costituzionale principale (quello, per così dire, eterorimesso), sia del giudizio *a quo*¹⁹⁴. Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene, ordinariamente e linearmente, nel modulo dell’autorimessione: in quest’ultimo caso, infatti, la Corte si limita a «disporre la trattazione innanzi a sé» della nuova questione, nonostante, come si è detto, si dovrebbe aprire in tal caso un diverso e nuovo giudizio, e nonostante la sospensione del giudizio originario rappresenti, come noto, una conseguenza imposta, derivante dall’atto di impulso processuale del giudizio costituzionale¹⁹⁵. Inoltre, il tempo del dialogo si mantiene confinato in una dimensione inespressa e flessibile, totalmente rimessa alla discrezionalità del Collegio stesso nella fissazione della nuova

¹⁹³ Già L. ELIA, *Considerazioni sul tema*, in AA.VV., *Giudizio «a quo» e promovimento del processo costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1990, 98 ss., sottolineava la necessità, per la Corte, di adottare «standards di comportamento che offrano, nei limiti del possibile, prospettive di certezza ai giudici ed ai cittadini circa l’uso dei mezzi processuali».

¹⁹⁴ Così, sin dall’[ord. n. 207 del 2018](#), §11.

¹⁹⁵ La gestione della sospensione del processo costituzionale eterorimesso appare piuttosto peculiare. Nell’ambito dei giudizi di legittimità in via incidentale, il riferimento alla sospensione del processo, quando è stato effettuato, è stato effettuato in modo esplicito per lo più in passato, per essere poi ripreso di recente, nonostante la Corte decida le questioni autorimessa ed eterorimessa quasi sempre contestualmente. Si vedano, ad esempio, [l’ord. n. 378 del 1992](#), in cui la Corte, espressamente, «ordina la sospensione del giudizio» costituzionale eterorimesso, il quale, non a caso, rappresenta una delle rare occasioni in cui la Corte ha deciso separatamente i giudizi autorimesso ed eterorimesso, rispettivamente con le sentenze [n. 41](#) e [n. 205](#), entrambe del 1993. *Idem* dicasi con riguardo alla [ord. n. 258 del 1992](#), in cui viene «ordina[ta] la sospensione del giudizio introdotto» con l’ordinanza del giudice *a quo*, ma anch’essa sarà non a caso decisa con due sentenze separate, [n. 354 del 1993](#) (questione autorimessa) e [n. 355 del 1983](#) (questione eterorimessa). Si veda però anche [l’ord. n. 230 del 1975](#), la quale verrà decisa con un’unica sentenza ([n. 179 del 1976](#)), in cui la Corte «sospende i giudizi in corso e come sopra riuniti»; così come anche nell’[ord. n. 136 del 1982](#), si «[o]rdina la sospensione dei giudizi introdotti» con le ordinanze di rimessione dei giudici *a quibus*; nell’[ord. n. 315 del 1983](#), in cui viene «ordina[ta] la sospensione dei giudizi» costituzionali eterorimessi, decisa anch’essa con un’unica sentenza, [n. 284 del 1986](#). Dagli anni ‘90 in poi, invece, la Corte inizia, nel dispositivo, a «ordina[re] il rinvio del presente giudizio [*id est*, quello eterorimesso], per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente». Così, nelle ordinanze [n. 294 del 1993](#), [n. 225 del 1995](#), [n. 183](#) e [n. 197 del 1996](#). L’ordine di sospensione verrà ripreso, poi, nella [ord. n. 114 del 2014](#) (sollevata, però, nell’ambito di un giudizio di legittimità in via principale), la quale verrà tuttavia decisa contestualmente alla questione eterorimessa, con la [sent. n. 255 del 2014](#), ed anche nelle ultime tre ordinanze, [n. 18 del 2021](#), [n. 94 del 2022](#), e [n. 35 del 2024](#) (anch’esso in via principale), le prime due delle quali verranno decise contestualmente alla questione eterorimessa. Nel caso dei conflitti, siano essi stati interorganici o intersoggettivi – così come anche nell’unico episodio di autorimessione in sede di giudizio d’accusa – invece, la decisione sulla questione autorimessa è sempre stata assunta separatamente.



udienza: discrezionalità che può estendere il suddetto lasso temporale sino all'anno – come accaduto nel caso del cognome paterno – o contrarlo in pochi mesi, come ha invece dimostrato la recente vicenda, più sopra riassunta, in materia di NCC, ove la sentenza ha seguito l'ordinanza dopo quattro mesi appena¹⁹⁶. In effetti, dinanzi alla prima (ri)comparsa dell'autorimessione, parte della dottrina, valorizzando l'aspetto intertemporale delle due "tecniche", aveva proprio rilevato come l'autorimessione dell'[ordinanza n. 18 del 2021](#) apparisse «un'abile manovra della Corte per guadagnare un tempo indefinito e indefinibile», laddove, invece, l'uso di un monito, per così dire, "a termine", quale quello dell'ordinanza con rinvio a data fissa, l'avrebbe costretta a individuare un indicatore temporale ben precisato¹⁹⁷. E se pure ciò è vero, per certi versi, la successiva vicenda dell'ergastolo ostativo ha dimostrato che la Corte può discrezionalmente decidere di dilatare il margine già stabilito nell'ordinanza di rinvio a data fissa, e per un lasso di tempo ulteriore, non necessariamente uguale a quello disposto in origine, «in considerazione», ad esempio, proprio «dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge» auspicata e sollecitata dalla Corte stessa, che le impone, presumibilmente, di «consentire al Parlamento di completare i propri lavori»¹⁹⁸. Si dovrebbe, forse, ipotizzare che, nel caso dell'autorimessione, la quantità di tempo intercorrente tra l'ordinanza e la fissazione dell'udienza debba ritenersi direttamente proporzionale al suo intento monitorio nei confronti del legislatore, per cui maggiore è l'una, maggiore è l'altro? E, in tal caso, quale sarebbe il limite temporale oltre il quale l'interprete sarebbe chiamato a riconoscere un intento monitorio?

Sul tema, si innesta, poi, anche l'annosa questione vertente sulla preconsocenza dell'esito decisorio da parte del Collegio, remittente, in un caso, reinviante, nell'altro. Si è, in effetti, di recente sostenuto, in dottrina, come l'autorimessione presupponga di necessità la certezza prognostica di una futura declaratoria di illegittimità costituzionale della norma indubbiata. Tale tesi poggia su di un argomento di coerenza interno al rapporto tra il mezzo utilizzato e il fine perseguito (*rectius*, i motivi sottesi): «[si deve] escludere», in quanto contraddittorio, se non proprio illogico, «che quando la Corte manifesta dinanzi a sé un dubbio di costituzionalità possa poi ritenerlo infondato»¹⁹⁹. Eppure, la storia dell'autorimessione smentisce, anche in questo caso, una simile, rigida, linearità, annoverandosi, invece, sentenze

¹⁹⁶ La [sentenza n. 137 del 2024](#), con cui la Corte, peraltro, deciderà sulla sola questione autorimessa, e non anche, contestualmente, sulle censure originarie – come di solito accade –, è stata pronunciata a seguito di udienza pubblica del 3 luglio 2024, mentre l'ordinanza di autorimessione risaliva al 7 marzo 2024.

¹⁹⁷ Così E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, [cit.](#), 12. Per l'espressione dei «moniti a termine», I. ROBERTI, *I moniti "a termine" della Corte costituzionale e le implicazioni sull'attività legislativa del Parlamento*, in [Federalismi](#), 2021, n. 17, 175 ss.

¹⁹⁸ [Ord. n. 122 del 2022](#).

¹⁹⁹ M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant'anni dalla legge n. 87 del 1953*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, *cit.*, 365.

di rigetto di questioni autosollevate²⁰⁰. Il che dimostrerebbe che la Corte, in tale ultimo caso, percependosi, di fatto, alla stregua di un qualunque giudice *a quo*, si vincolerebbe formalmente alla mera delibazione di «non manifesta infondatezza» della questione, preservando – almeno teoricamente – l’indipendenza del successivo giudizio di fondatezza nel merito²⁰¹, pur se al prezzo, a voler accogliere questa tesi, di un’evidente frizione con la logica del monito. Seppure non possa escludersi, naturalmente, che in taluni casi il Collegio remittente nutrisse, o nutra, un convincimento già formato sull’effettiva fondatezza del dubbio autorimesso, tale convincimento, ove esistente, sarebbe tuttavia elemento contingente, non necessariamente strutturale della figura in esame: e ciò, proprio in virtù degli innumerevoli elementi fattuali, come tali incontrollabili, che possono condizionare la decisione, primo tra tutti il trascorrere del tempo e le relative – pur se unicamente eventuali – modifiche nella composizione del collegio giudicante. Al contrario, il *vulnus* costituzionale, nei diversi rinvii a data fissa sinora decisi, in assenza degli interventi legislativi auspicati, è stato, poi, sempre dichiarato, nonostante, come sin da subito evidenziato, esso non venga formalmente accertato, bensì solo «prospettato», secondo le parole adoperate dalla Corte stessa, e, dunque, come tale, rimanga «*impregiudicato*» l’esito di ogni decisione sul punto, sino a quella finale²⁰².

Vere e proprie incongruenze si riscontrano (*rectius*, dovrebbero riscontrarsi), invece, tra le due “tecniche”, in ordine al problema della composizione del Collegio giudicante nella fase decisoria. Nel momento in cui la Corte rimette a sé stessa una questione di legittimità costituzionale, fissa, di fatto, un’udienza di trattazione relativa, però, ad una questione distinta, almeno in linea di principio, da quella originaria eterorimessa. Sicché, come già ebbe

²⁰⁰ Si allude, in particolare, alle sentenze [n. 151 del 1972](#); [n. 125 del 1977](#); [n. 128 del 1983](#); e [n. 284 del 1986](#), le quali hanno rispettivamente dichiarato infondate le questioni sollevate con le ordinanze [n. 101 del 1972](#); [ord. s.n. del 1977 \(R.O. 248\)](#); [n. 136 del 1982](#); [n. 315 del 1983](#). Appare importante sottolineare che, nel primo caso citato, il Collegio che decise la sentenza era molto simile al Collegio dell’ordinanza di autorimessione, salvo che per il Giudice Giovanni Battista Benedetti, assente nel collegio che dispose l’autorimessione (di cui però era già componente), ma presente alla decisione, nonché per il Giudice Paolo Verzi, presente in sede di autorimessione, ma assente in sede di decisione; inoltre, né il Presidente, né il Relatore cambiarono nel frattempo. Nel secondo caso citato, invece, la distinzione dei Collegi è esistente, ma dipende dal fatto che l’autorimessione fu disposta in sede di giudizio penale, il quale, ai sensi della Costituzione, è una competenza esercitata dalla Corte in composizione integrata. Nel terzo caso, la composizione del Collegio differiva per un unico Giudice, il Prof. Antonino De Stefano, presente nel Collegio che decise la questione autorimessa, ma assente in sede di autorimessione, pur se componente del Collegio, ed anche in questo caso non cambiarono né il Presidente, né il Giudice relatore. Diverso, invece, l’ultimo caso, in cui, essendo trascorsi tre anni tra l’ordinanza di autorimessione e la sentenza, nel Collegio che decise le questioni autosollevate figuravano, ormai, solo sei dei giudici che tre anni prima componevano il Collegio che dispose l’autorimessione (*rectius*, cinque, perché il Giudice Francesco Saja, presente alla decisione, risultava invece assente in sede di disposizione dell’autorimessione).

²⁰¹ Critico sul punto appare R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998)*, cit., 148-149.

²⁰² Corsivi originali. E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n. 207/2018*, cit., 559-560. Tant’è che, infatti, il dispositivo delle ordinanze di rinvio a data fissa dispone non già l’accertamento dell’incostituzionalità, bensì il mero rinvio della causa a una nuova udienza di trattazione.



a sottolineare Esposito, «la decisione su di essa de[ve] seguire in giudizio separato da quello per intanto sospeso», e non può, invece, essere reinviata al medesimo collegio²⁰³. Poiché l'art. 16 della l. n. 87 del 1953 prevede che «[l]e decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio», e l'art. 17 delle Norme Integrative, così come riformato nel 2008, precisa che «[a]lla deliberazione partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione», ne discende che, se l'udienza sulla questione autorimessa è formalmente autonoma, la composizione del collegio che su di essa si pronuncia potrebbe, in teoria, differire da quella che aveva adottato l'ordinanza di rimessione, essendo noto, infatti, che la composizione del collegio può variare dai 15 giudici sino al minimo di operatività degli 11 giudici, senza più la necessità, in seguito alla riforma delle N.I. citata, ch'esso debba essere immutabile. Seppure lo stesso problema si ponga con riguardo alle ordinanze di rinvio a data fissa, tuttavia, la differenza consiste nel fatto che mentre in questo secondo caso la composizione del Collegio potrebbe mutare soltanto per sottrazione e mai per addizione, nel caso dell'autorimessione, invece, potrebbe mutare sia in un verso che nell'altro: se davvero si tratta di un nuovo giudizio, a comporre il collegio giudicante sulla questione autorimessa potrebbero, infatti, legittimamente presenziare giudici eventualmente non presenti all'udienza sulla questione eterorimessa, i quali non potrebbero tuttavia a loro volta partecipare alla decisione che chiude, in un secondo momento, il processo eterorimesso, modificando, così, in un senso o nell'altro, l'apporto umano e culturale alla decisione. Sebbene la Corte, in sede di giudizio di legittimità in via incidentale, abbia tradizionalmente neutralizzato tale *impasse* decidendo quasi sempre contestualmente, con un'unica sentenza²⁰⁴, sia la questione eterorimessa che quella autorimessa, tale prassi, come sottolineava già la dottrina citata, non solo appare potenzialmente lesiva delle disposizioni relative ai collegi giudicanti²⁰⁵, ma si limita ad aggirare, senza risolverlo, un ostacolo dogmatico, che, però, non può certo essere ignorato in sede di ricostruzione teorica, ed anzi, accentua lo stato di perenne tensione della figura giuridica in esame con il quadro normativo, individuato nella regolamentazione del processo costituzionale, cui la si vorrebbe ricondurre.

²⁰³ C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice "a quo"*, cit., 213.

²⁰⁴ Fanno eccezione le seguenti ordinanze: [n. 73 del 1965](#), decisa con [sent. n. 75 del 1965](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 76 del 1965](#); [n. 258 del 1982](#), decisa con [sent. n. 354 del 1983](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 355 del 1983](#); [n. 378 del 1992](#), decisa con [sent. n. 41 del 1993](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 205 del 1993](#); [n. 294 del 1993](#), decisa con [sent. n. 289 del 1994](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 316 del 1994](#); [n. 297 del 1995](#), decisa con [sent. n. 141 del 1996](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 143 del 1996](#); [n. 183 del 1996](#), decisa con [sent. n. 43 del 1997](#), separatamente dalla questione eterorimessa, decisa con [sent. n. 47 del 1997](#). Ma, come si è già evidenziato, peculiare è il caso dell'[ord. n. 114 del 2014](#), al quale, sollevata nell'ambito di un giudizio di legittimità in via principale, verrà tuttavia decisa con un'unica sentenza, [n. 255 del 2014](#), insieme alla questione originaria.

²⁰⁵ C. ESPOSITO, *La Corte costituzionale come giudice "a quo"*, cit., 213-214.

A fronte di ciò, se, per legittimare il rinvio a data fissa, è apparso necessario alla Corte richiamare l'esistenza di, e contemporaneamente far leva su (presunti) «propri poteri di gestione del processo costituzionale»²⁰⁶ ch'essa, più che visti attribuirsi, si è progressivamente riconosciuta, anche in assenza di esplicita previsione normativa, analoga domanda si pone, allora, per l'autorimessione. Questo potere – anch'esso, evidentemente inespresso – di gestione del processo, si può proporre come possibile chiave di lettura dell'autorimessione nella sua dimensione monitoria? È, questa, un'ipotesi ricostruttiva necessariamente distinta e separata, a parere di chi scrive, rispetto a quella esaminata nei paragrafi precedenti: non si tratta di identificare il fondamento normativo dell'autorimessione nelle previsioni del processo costituzionale incidentale, né di qualificarla come espressione di un potere – implicito, o inerente – connesso o comunque desumibile (d)alla funzione di controllo di costituzionalità in senso stretto, bensì di indagare se la Corte costituzionale disponga di un ulteriore, diverso, potere – privo di base normativa espressa, ma non per questo privo di fondamento – di organizzare e governare i tempi del proprio processo, e se, in questo quadro, l'autorimessione possa trovare una giustificazione ulteriore e autonoma.

7. Considerazioni conclusive: oltre le sembianze dell'autorimessione

Al termine di questa indagine, che, come già si è detto, volutamente ha chiuso i vari paragrafi con un taglio interlocutorio, l'interrogativo iniziale che dà il titolo alle presenti riflessioni – se l'autorimessione sia, o meno, soltanto «colei che la si crede» – dovrebbe far emergere, con ancora maggiore forza, l'esigenza, ritenuta non più eludibile, di una risposta che riesca, possibilmente, a tessere un ordito sulla trama dell'autorimessione, nel tentativo di appianare i troppi interrogativi che da circa settant'anni avvolgono tale figura. Se la ricerca è riuscita nell'intento, la similitudine pirandelliana dell'autorimessione quale "Verità velata" dovrebbe aver mostrato come l'uso fungibile e promiscuo di concetti quali "potere", "legittimazione", "forma di monito", non sempre rappresenti l'esito di scelte lessicali ben ponderate, ritenute, in modo consapevole, tutte egualmente compatibili, o, viceversa, tutte scientemente alternative tra loro, bensì esprima il sintomo di una profonda aporia dogmatica, e dell'assenza, allo stato, di un posto del tutto soddisfacente che consenta all'autorimessione di collocarsi "comodamente" all'interno dell'attuale assetto caratterizzante il sistema di giustizia costituzionale, e, correlativamente, delle fonti regolatrici del processo costituzionale. Non è, evidentemente, un caso, se è vero – com'è vero – che l'autorimessione rappresenta un «punto prospettico intrigante»²⁰⁷ di affaccio sul problema

²⁰⁶ Così nella [ordinanza n. 207 del 2018](#), §11.

²⁰⁷ P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 190.



della anfibia natura della Corte costituzionale, o – se si vuole – per misurare l'oscillazione del «pendolo» tra l'anima politica e l'anima giurisdizionale dell'organo di giustizia costituzionale, nonché la percezione che lo stesso organo ha di se stesso²⁰⁸. L'instabilità lessicale che si è cercato, in questo lavoro, per un verso di denunciare, e, per altro, di approfondire, è, senza dubbio, e in primo luogo, il sintomo di una instabilità più profonda, immanente e permanente, che caratterizza la natura ambigua non solo del sistema incidentale di giustizia costituzionale, ma anche dello stesso organo di giustizia costituzionale: e l'autorimessione non è che uno dei punti in cui quella tensione si manifesta con maggiore acuità. I tre/quattro "volti" dell'autorimessione che si sono voluti, in questa sede, analizzare – "rimessione", "potere" (e "legittimazione"), "monito" – corrispondono a tre/quattro diversi modi di risolvere tale tensione, ma nessuno di essi, in assenza di previsioni esplicite sul punto, appare pienamente soddisfacente, proprio perché ciascuno di essi risolve la tensione, sopprimendo, invece, uno dei due corni del dilemma.

La sequenza logico-argomentativa tracciata nei precedenti paragrafi dovrebbe essere riuscita a evidenziare un percorso potenzialmente privo di soluzioni di continuità: l'accertata difficoltà di collocare la figura dell'autorimessione nel *genus* delle rimessioni ex art. 1 l. cost. n. 1/1948, senza collidere con l'art. 134 Cost., e i suoi corollari, potrebbe aprire lo spazio per valutare l'opzione di un fondamento alternativo dell'autorimessione, in quanto "potere", e senza con ciò annullare il carattere giurisdizionale della Corte, anzi, proprio al fine di valorizzarlo. Certo, potrebbe più che fondatamente obiettarsi che l'inquadramento prospettato in giurisprudenza, proposto e riproposto per decenni, pur se non più così esplicito, e ormai accettato in dottrina, valga per lo meno quale *ius receptum*, andato via via, nel tempo, a rappresentare un «fattore di definizione del c.d. *processo costituzionale*»²⁰⁹ sotto questo specifico profilo. Eppure, nel caso dell'autorimessione, la prassi (intesa in senso materiale), come si è evidenziato, ne dimostra un uso "a ondate", si è detto, caratterizzandosi per lunghi periodi di quiescenza che hanno interrotto una sua effettiva stabilizzazione, tantoché né il lessico ricorre mai negli stessi termini, né le motivazioni sottese al suo utilizzo paiono rispondere sempre alle medesime esigenze e ai medesimi criteri. Inoltre, se è vero che, da un canto, la dottrina, nonostante alcune riserve iniziali, ha poi progressivamente mostrato di riconoscere e accettare la figura in esame; dall'altro, seppure si sia registrata, negli ultimi anni, una fortissima pressione esterna delle parti sulla Corte, al fine di sollecitarla a sollevare innanzi a sé una questione su norme originariamente non sottoposte a scrutinio di costituzionalità, i vari Collegi hanno pressoché sistematicamente respinto le suddette

²⁰⁸ Secondo la nota metafora di R. Romboli (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima 'politica' e quella 'giurisdizionale'*. Atti della Tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), Giappichelli, Torino, 2017.

²⁰⁹ A. MORRONE, *Prassi e giustizia costituzionale*, in A. BARBERA, T.F. GIUPPONI, *La prassi degli organi costituzionali*, Bologna University Press, Bologna, 2008, 491 ss.

istanze, dimostrando così di non ritenerla affatto uno strumento ordinario²¹⁰, ma, anzi, arrivando addirittura ad esplicitarne l'eccezionalità. Se ciò può comunque essere utile ad evidenziare la considerazione nutrita nei confronti dell'autorimessione quanto all'essere una figura giuridica, in sé e per sé, bastano, questi stessi indici, a far assurgere al rango di *acquis* l'inquadramento dell'autorimessione all'interno delle norme regolatrici del processo costituzionale, dinanzi a una prassi che è apparsa del tutto disarmonica e incerta, nel riferirsi ad esse? Non dimostra, forse, questo, che la Corte stessa non ha mai ritenuto di poter usare l'autorimessione come strumento ordinario e consolidato nello schema incidentale, contraddicendo, così, *ab origine*, l'idea che il suo inquadramento in quei termini possa costituire un dato giuridico accertato, accettato, e formalizzato come tale?

Con riguardo, poi, alla soluzione, prospettata in chiusura del §3.2, di considerare l'autorimessione un potere implicito, o inerente, inferibile dalla funzione di garanzia costituzionale esercitata dalla Corte nel sistema, pare opportuno evidenziare, in primo luogo, come la risposta – positiva o negativa che sia – a un simile interrogativo necessiterebbe di un approfondimento molto ben maggiore di quello effettuabile in questa sede, (non solo ma) anche al fine di non incappare nel rischio di rigetti, provocati da trapianti di categorie tipiche di altri sistemi, come, in questo specifico caso, quelli di *common law*. Va sempre rammentato, infatti, che discorrere di poteri impliciti e di poteri inerenti significa rimandare a due nozioni tecniche – se non vere e proprie dottrine –, cui si correla un preciso ambito di applicazione, e a cui è sottesa una precisa elaborazione teorica. La dottrina degli *implied powers*, di derivazione hamiltoniana, si è sviluppata negli Stati Uniti, al fine di garantire la maggiore efficacia possibile all'azione del Governo federale sugli Stati membri della federazione, per poi diffondersi, con caratteristiche similari, in altri Stati federali come, ad esempio, la Germania; nelle organizzazioni internazionali; nel sistema dell'Unione europea; ma non ha, invece, ancora trovato piena cittadinanza in Italia, se non – con caratteristiche, però, parzialmente differenti – nella branca del diritto amministrativo. Inoltre, pur ritenendosi, da taluni, che il discorso sui poteri impliciti appartenga alla teoria generale del diritto, configurandosi quale metodo interpretativo²¹¹, la sede d'elezione di siffatta dottrina

²¹⁰ Sul tema, si rinvia all'analitica esposizione di P. FARAGUNA, *La Corte costituzionale e l'autorimessione. Teoria, prassi, prospettive*, cit., 129 ss.

²¹¹ In tale ultimo senso, in particolare, G. MORBIDELLI, *Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti*, in *Dir. amm.*, 2007, n. 4, 703 ss., e, in particolare, 707; per un'analisi sul punto, si veda ad esempio M.Q. SILVI, *Chi ha paura dei poteri impliciti? Un'analisi meta-giurisprudenziale*, in [Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee](#), 2/2024, 255 ss. Sui poteri impliciti nel diritto amministrativo, si veda anche, e multis, N. BASSI, *Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti*, Milano 2001; e S. SPUNTARELLI, *Poteri impliciti* (voce), in M. Cartabia, M. Ruotolo (a cura di), *Potere e Costituzione – Enc. dir., I tematici*, vol. V, Milano, Giuffrè, 934 ss. Sui poteri impliciti nell'ambito delle organizzazioni internazionali, anche per un interessante tentativo di distinzione degli *implied powers* e degli *inherent powers*, si veda, ad esempio, P. GAETA, *Inherent powers of international courts and tribunals*, in L. C. Vohrah, F. Pocar, Y. Featherstone, O. Fourmy, C. Graham, J. Hocking, N. Robson (Ed.), *Man's Inhumanity to Man. Essays in International Law in Honour of Antonio Cassese*, The Hague, 2003; con riguardo agli Stati Uniti, ma per una prospettiva di più ampio respiro, tra i tanti, W. F. DODD, *Implied Powers and Implied*



è quella dei poteri politici o amministrativi, attenendo all'ambito del riparto di competenze legislative o regolamentari, o – come nell'ambito del diritto amministrativo italiano – alla maggiore o minore estensione della sfera del potere amministrativo nei confronti dei singoli, confrontandosi, in tal caso con la libertà di questi ultimi. Parimenti, l'espressione "poteri inerenti" (dagli *inherent powers*), che certamente implicherebbe un minore salto concettuale rispetto al concetto precedente, comunque, è dotata di una propria specificità, indicandosi con essa una teoria di lunghissima tradizione nei Paesi di *common law*, applicata, in particolare, agli organi giurisdizionali, secondo cui ciascuno di essi sarebbe titolare non solo dei poteri espressamente attribuitigli, ma anche di quelli strumentalmente necessari all'esercizio della funzione che l'ordinamento assegna loro, e non senza, però, vantare ambiguità semantiche e concettuali con la confinante nozione, dai contorni vaghi e sfumati, della *inherent jurisdiction*, che apparterebbe, invece, solo alle giurisdizioni superiori²¹². Poiché, dunque, qualunque tentativo di sistematizzazione richiederebbe un'operazione di approfondimento e, a monte, di una ricostruzione delle dottrine in parola adattate e applicate, anzitutto al diritto costituzionale e, poi, al caso specifico della Corte costituzionale – operazione evidentemente impossibile da sostenere in questa sede –, ci si limita, qui ad evidenziare che se si abbraccia per lo meno una delle ricostruzioni di "potere implicito" fornite, anche nel campo del diritto amministrativo, per cui la loro esistenza è ritenuta ammissibile nella misura in cui ciascuno di essi si leghi a una funzione e si ancori a una disposizione normativa dalla quale deve essere desumibile, nel caso della Corte costituzionale, la funzione di custodire la legalità costituzionale – affidatale in via esclusiva dall'art. 134 Cost. – potrebbe fondare un potere implicito non solo di rilevarne, ma anche di giudicarne i *vulnera*, d'ufficio, nei giudizi in cui ne dovesse emergere la necessità, ma non sarebbe in grado di fornire, invece, la disposizione espressa da cui trarre in modo implicito il potere, poiché, come si è cercato di argomentare, l'art. 134 Cost. è stato, in ogni caso,

Limitations in Constitutional Law, in *Yale Law Journal*, 2/1919, 137 ss.; ed anche A. LEVI, *La teoria hamiltoniana degli "implied powers" della Costituzione*, in *Accademia nazionale dei Lincei – Resoconti morali*, Roma, 1952, 492 ss., secondo cui la portata di tale teoria dovrebbe considerarsi più generale, potendo essere «invocata anche nell'interpretazione di costituzioni di altri paesi, non importa se unitari o federali, e in specie di quelle costituzioni che, essendo rigide, non potrebbero adattarsi ai progressivi bisogni dei tempi col sussidio di leggi ordinarie, e, per essere emendate, dovrebbero essere sottoposte a complessi procedimenti» (ivi, 518); in riferimento ai poteri impliciti con riguardo al Tribunale costituzionale federale tedesco, si veda C. PANARA, *I poteri impliciti nel federalismo tedesco del Grundgesetz*, in *Quad. cost.*, 2008, n. 2, 425 ss.; in riferimento all'Unione europea, invece, R. CALVANO, *I poteri impliciti comunitari. L'art. 308 TCE come base giuridica per l'espansione dell'azione comunitaria*, in S. Mangiameli (a cura di), *L'ordinamento europeo, II, L'esercizio delle competenze*, Giuffrè, Milano, 93 ss. Per un recente, primo, tentativo applicato al diritto costituzionale, nell'ordinamento italiano, si veda il lavoro di Q. CAMERLENGO, *Costituzione e poteri impliciti: spunti di riflessione*, in [Rivista AIC](#), 2025, n. 1, 226 ss.

²¹² Sul tema dei poteri inerenti, per tutti, si vedano la sua distinzione anche con la *inherent jurisdiction*, si vedano, ad esempio, I. H. JACOB, *The inherent jurisdiction of the Court*, in *Current Legal Problems*, 1970, 23 ss. C. BROWN, *The inherent powers of International Courts and Tribunals*, in *The British Yearbook of International Law*, 2005, 195 ss.; M. R. FERRERE, *The inherent jurisdiction and its limits*, in *Otago Law Review*, 2013, vol. 13, n. 1, 107 ss.

costruito proprio per escludere l'attivazione d'ufficio, come modalità pur eccezionale di attivazione del controllo. Anche ove si volesse ipotizzare l'esistenza di un potere inerente di autorimessione inferibile dalla sola funzione attribuita alla Corte costituzionale, in quanto strumentale all'esercizio di quest'ultima, ciò significherebbe, comunque, doversi riferire all'art. 134 Cost., e dunque, nei fatti, ricavare dall'art. 134 Cost. qualcosa che i Costituenti avevano intenzionalmente escluso. Se, in ogni caso, si ritiene che questa possa essere un'operazione interpretativa ammissibile, essa richiederebbe, tuttavia, di essere per lo meno argomentata con ben altri mezzi rispetto a quelli che la Corte (non) ha finora dispiegato.

Distinto dal precedente, sarebbe invece il potere inespresso di autorimessione, fondato su quello, inespresso anch'esso, di organizzare e governare il rito costituzionale da parte della Corte stessa. Se questo potere esiste, ci si può chiedere se esso si estenda fino a consentire alla Corte di aprire un nuovo processo, su una questione diversa e ulteriore da quella eterorimessa. La risposta deve essere negativa, per una ragione molto semplice: il potere di organizzare e scadenare temporalmente il processo presuppone che il processo, quantomeno, esista già; non può esso stesso generare il titolo per aprirne uno nuovo, vertente su nuove questioni. A ragionare diversamente, si cadrebbe in una discrezionalità effettiva della Corte nella gestione delle cause. Ai tempi della prima ordinanza di rinvio a data fissa, la dottrina non mancò, infatti, di sottolineare come, affermando di «far leva "sui propri poteri di gestione del processo costituzionale"», la Corte non avrebbe detto «– di per sé – alcunché di straordinario o rivoluzionario»²¹³, essendo, in effetti, piuttosto pacifico il riconoscimento di una certa discrezionalità nel governo dei propri tempi, e del calendario d'udienza²¹⁴. Stupiva, piuttosto, il nesso intercorrente tra l'utilizzo di uno strumento tipicamente interlocutorio in senso classico – utile, cioè, ad assumere provvedimenti di natura endoprocedimentale – e l'esplicitazione della posizione del Collegio sul merito della questione. Ma se questo è vero, la configurazione dell'autorimessione in chiave monitoria si rende allora a maggior ragione manifestamente problematica, essendo il carattere monitorio sempre, intrinsecamente, correlato ad un elemento di intertemporalità. Il che risulta ancor più vero ove l'autorimessione sia messa in relazione con le ordinanze di rinvio a data fissa – con cui, purtuttavia – condividerebbe molti tratti: l'ordinanza di rinvio a data fissa, infatti, trattiene in decisione la questione già pervenuta, il *thema decidendum* è il medesimo, l'atto introduttivo del giudizio rimane quello del giudice *a quo*, il contraddittorio è instaurato e potrà essere, al più, integrato nella nuova udienza di trattazione. L'autorimessione, invece, inaugura formalmente un nuovo giudizio su una diversa questione, con un nuovo atto

²¹³ E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018*, cit., 545. Così nell'[ord. n. 207 del 2018](#).

²¹⁴ In questo senso, tra i tanti, ad esempio, M. MIDIRI, *La Corte e il ruolo delle cause: riflessi del cattivo funzionamento della macchina delle leggi*, in P. Costanzo, (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, cit., 291 ss.; ma anche, come noto, T. GROPPI, *I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi*, cit., 214. Di più ampio respiro, le riflessioni proposte da L. D'ANDREA, *Il "governo" del processo costituzionale*, in G. Grasso, A. Stevanato (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, cit., 231 ss.



introduttivo proveniente, peraltro, dallo stesso organo che sarà poi chiamato a decidere. Sicché, rispetto alle ordinanze di rinvio a data fissa, l'autorimessione fa qualcosa di qualitativamente diverso, in quanto genera, essa stessa, il titolo del nuovo giudizio. E non potrebbe essere altrimenti, trattandosi pur sempre di un modo di instaurazione del giudizio costituzionale sulle leggi. Attribuire, perciò, ad essa una qualificazione monitoria e un fondamento rinvenibile all'interno del medesimo potere di gestione processuale che avrebbe legittimato le (per certi versi, simili) ordinanze di rinvio a data fissa significherebbe estendere tale "potere" fino al punto estremo, inaccettabile nel suo esito, da assorbire, in qualche modo, in esso, quello di iniziativa, che i Costituenti certamente vollero tenere fuori dalla discrezionale, e autonoma, disponibilità "gestoria" del Giudice costituzionale. Il potere di gestione del processo non può che ritenersi, per definizione, endoprocessuale: può governare tempi, forme, modalità del giudizio, ma non può costituire il presupposto fondativo di un diverso, nuovo, processo. Ed anche a voler ritenere che i moniti siano espressione di una vera e propria, autonoma, più ampia funzione monitoria della Corte costituzionale, la quale a loro volta potrebbe trovare aggancio nella ancor più generale funzione di garanzia costituzionale attribuita alla Corte dal dettato costituzionale, il modo dell'autorimessione per veicolare i suddetti moniti non potrebbe certamente trovare spazio, né fondamento, all'interno di un sistema che postula la passività del Giudice delle leggi. Sicché, se la funzione di garanzia costituzionale può certamente ammettere un «potere di libera disponibilità dei modelli di decisione della Corte»²¹⁵, alle opzioni monitorie che, come è noto, «sono al tempo stesso, atti di *self-restraint* e di *moral suasion*»²¹⁶ tuttavia, non può ancora – se non proprio affatto – ricondursi la possibilità che la stessa Corte apra, a tal fine, un nuovo giudizio di accertamento su una norma non oggetto di rimessione esterna.

Anche questa opzione, dunque, si rivela insufficiente come fondamento autonomo dell'autorimessione.

Ne deriva, che non disponendo l'autorimessione, allo stato del diritto positivo, di un fondamento normativo né esplicito né implicito che sia pienamente soddisfacente – che, tuttavia, in base alla configurazione legislativa attuale, si ritiene essa dovrebbe avere –, parrebbe necessario valutare quantomeno una perimetrazione normativa, il cui nucleo centrale risiederebbe nel considerare l'autorimessione come un "potere" di impulso processuale, pur peculiare, e non quale "legittimazione", inquadrata, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 1 del 1948, e 23 della l. n. 87/1953, nel meccanismo dell'incidente di costituzionalità. Ma, soprattutto, di considerarla una vera e propria via di accesso, ulteriore, al Giudice costituzionale, come, del resto, sembrerebbe ricavarsi sempre di più dalla percezione nutrita nei suoi confronti da parte della dottrina, nei cui scritti recenti (ma, salvo errori, mai in quella

²¹⁵ A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, 378.

²¹⁶ A. LONGO, *luxta propria principia. La Corte costituzionale tra autocomprensione identitaria, dialogo polemico tra corti e un nuovo tipo di decisione monitoria, a partire dall'ordinanza 24 del 2017*, in [Rivista AIC](#), 3/2017, 11.

più risalente, che non adoperava il termine), frequentemente ricorre il fraseggio «agire in via di autorimessione», come se l'autorimessione potesse rappresentare, per l'appunto, una "via" di accesso al giudice costituzionale, autonoma e distinta dalla via incidentale, e dalla via principale, finalizzata anch'essa, e in aggiunta ad esse, all'instaurazione del giudizio sulle leggi²¹⁷. Una via di accesso, nello specifico, apparentemente sempre più sbilanciata verso la realizzazione di quella tutela della legalità costituzionale dell'ordinamento, *tout court*, che pare prospettarsi dalle più recenti motivazioni addotte a sostegno dell'autorimessione, e più sopra richiamate. Non è, in effetti un caso se la dottrina, interrogandosi sul rapporto della Corte costituzionale italiana con la sua presunta matrice kelseniana, alla luce della stagione di *ri-accentramento*, e sulla scorta degli strumenti processuali recentemente adoperati – autorimessione compresa –, abbia evidenziato come «non pare in discussione che la fase più recente» della giurisprudenza costituzionale «abbia strettamente indirizzato l'accentramento del giudizio di costituzionalità», da un lato, «al perseguimento di un obiettivo di certezza giuridica», dall'altro, «in funzione di oggettività del controllo», e dall'altro ancora, «in funzione decidente», parendo, in tal modo, almeno a una prima impressione, «persegui[re] finalità e caratteri per certi aspetti convergenti con la proposta kelseniana» di una giustizia costituzionale pienamente accentrata proprio in funzione di un obiettivo di certezza giuridica²¹⁸. La stessa matrice che portò a considerare l'inserimento del controllo d'ufficio nella Costituzione austriaca, e sulla cui scorta si basò il progetto del Giudice Bracci nell'elaborazione del già citato art. 15 delle Norme integrative²¹⁹. Allo stesso tempo, però, non è da sottovalutare il fatto che il recente *ri-accentramento* della giustizia costituzionale in Italia, nelle innovative fisionomie giurisprudenziali assunte e a tutti ormai note, si sia realizzato facendo frequentemente aggio sulla sentita necessità di apprestare una tutela pronta, effettiva, e ad ampio raggio, ai diritti fondamentali: è, questa, infatti, la logica che sembra caratterizzare sia l'autorimessione austriaco-kelseniana sia l'*autocuestión*

²¹⁷ Il fraseggio ricorre, ad esempio, in P. FARAGUNA, A. PUGIOTTO, *Corte costituzionale e autorimessione: una radiografia giurisprudenziale*, cit., 389, n. 54; G. PALOMBINO, *Sui confini del thema decidendum: appunti di giustizia costituzionale in margine ad una mancata autorimessione*, cit., 245-256-259-264, n. 63-269; M. D'AMICO, *Le decisioni del giudice costituzionale e i loro effetti*, in M. D'Amico, N. Fiano (a cura di), *Le decisioni del giudice costituzionale e i loro effetti*, cit., 12; E.A. IMPARATO, *La Consulta alla prova dell'Italicum: la via dell'autorimessione*, in questa *Rivista*, Studi 2017/I, 9 ss.; E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa)*, cit., in particolare 12; A. MORRONE, *The time is out of joint. Ordinare il tempo nelle sentenze della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2025, n. 1, 189. A testimonianza della *conventio* che pare sempre più avvicinare, sul tema, dottrina e giurisprudenza, si rileva come l'espressione venga adoperata anche in M. Boni (a cura di), *Repertorio ragionato delle massime delle pronunce costituzionali. Vol. 1, Il processo costituzionale, 2016-2025*, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte costituzionale, 2026, 373, nella sezione n. 27, dedicata ai temi dell'autorimessione e del rinvio pregiudiziale.

²¹⁸ In questo senso, G. REPETTO, *Il giudizio accentrato di costituzionalità in Italia e le sue (reali o supposte) matrici kelseniane. Spunti per la lettura della più recente giurisprudenza costituzionale*, in ID. *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania. Un confronto con il caso italiano*, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, 265 ss. e, in particolare, 291 ss.

²¹⁹ Sempre sulla scorta delle considerazioni raccolte in L. MADAU, *Le forme di autoregolamentazione del processo costituzionale*, cit., 111-113, e 296 ss.



spagnola. Nel primo caso, più nei fatti che nelle intenzioni, poiché nonostante il modello kelseniano nasca come astratto e non concreto, tuttavia, l'introduzione d'ufficio della legge o del regolamento presupposto della decisione del Tribunale costituzionale – si disse, in dottrina – nella applicazione concreta dimostra di «svolge[re] una sostanziale funzione di difesa delle situazioni soggettive, trovando [...] la sua più frequente applicazione» in sede di *Beschwerde*, e dunque «proprio nel caso delle decisioni sui ricorsi presentati per lesione dei diritti costituzionalmente garantiti»²²⁰; nel secondo, sia nei fatti che nelle intenzioni, poiché – come è stato scritto – l'*autocuestión* «trova la sua giustificazione principalmente nella volontà di superare, seppure limitatamente, la mancanza di un *amparo* nei confronti della legge»²²¹, ponendosi, dunque, a pieno titolo, a tutela dei diritti fondamentali, nella misura in cui – stando al già citato art. 55, comma 2°, LOTC – la *Sala* del Tribunale costituzionale, o una sua sezione, solleva questione di legittimità costituzionale dinanzi al *Pleno* del TC, quando si trovi a dover accogliere un ricorso di *amparo* poiché è la stessa legge da cui dipende l'esistenza dell'atto giurisdizionale o amministrativo, o, comunque, privo di forza di legge, impugnato ad essere ritenuta incostituzionale, in quanto dalla sua applicazione deriva una lesione – concreta ed attuale – ai diritti fondamentali o alle libertà pubbliche²²².

Il tentativo, che si è proposto in questa sede, di sgombrare il campo dalle troppe interpretazioni, anche finalistiche e teleologicamente orientate, dell'autorimessione, per quanto limitato e costretto, fornisce pertanto utili elementi per formulare, in chiusura, l'ipotesi – e l'auspicio – di un intervento *de iure condendo*. Pur ritenendosi che l'opzione migliore sarebbe certamente quella di una modifica di rango costituzionale, che incida sull'art. 134 Cost., non si può certamente ignorare l'aspetto, concreto, della più che constatata inerzia legislativa sotto il profilo delle riforme in materia di giustizia costituzionale. Inerzia che, peraltro, in questo caso potrebbe facilmente assumere le forme di una vera e propria ritrosia, risultando, in effetti, logicamente difficile immaginare un legislatore (costituzionale) che abbia piacere a consacrare il potere di autorimessione della Corte, a meno che non colga le potenzialità limitative della discrezionalità della Corte, insite nella codificazione di uno strumento così delicato. Purtuttavia, accogliendosi la tesi di un fondamento del potere autoregolamentare della Corte in un principio costituzionale implicito, ben può ipotizzarsi come, sul modello del "progetto Bracci", tale introduzione possa avvenire anche all'interno delle Norme Integrative, in cui la stessa Corte sarebbe, in ogni caso, chiamata a codificare, almeno nei suoi passaggi essenziali, un rito *ad hoc*, disciplinando, così, ciò che oggi è affidato al suo stesso pragmatismo: i termini per la

²²⁰ B. CARAVITA, *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, cit., 106.

²²¹ R. ROMBOLI, R. TARCHI, *La giustizia costituzionale in Spagna*, in J. Luther, R. Romboli e R. Tarchi (a cura di), *Esperienze di giustizia costituzionale*, cit., 338.

²²² L'articolo 55, comma 2°, della LOTC, così recita: «*En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes*».

fissazione della nuova udienza, per esempio; lo statuto delle parti del giudizio *a quo*; così come le modalità di notificazione dell'ordinanza. In tal modo, solo attraverso la codificazione del potere si potrà restituire certezza e prevedibilità a una figura che, altrimenti, rischia di apparire come una zona franca del processo costituzionale, attivabile secondo geometrie variabili, non verificabili e del tutto insindacabili dall'esterno. E ciò, anche a garanzia di una stabilizzazione effettiva della figura in esame, a patto che la Corte presti fede a quanto affermato nel 2006: ovverosia che, oltre ad essere insindacabili dalla stessa Corte, «non è» neppure «ipotizzabile nei giudizi davanti alla Corte la disapplicazione *incidenter tantum* delle "norme integrative", atteso che dette norme, in quanto espressione del potere di autoregolamentazione della Corte costituzionale previsto dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), possono essere modificate dalla Corte stessa, se e quando ne ravvisi la necessità»²²³, e, dunque, non parrebbero, in teoria, eludibili dalla sola prassi giurisprudenziale orientata in direzione contraria²²⁴.

Si badi: le conseguenze più allarmanti della mancata perimetrazione normativa dell'autorimessione si colgono proprio analizzando il potenziale cortocircuito che si innesta tra questa figura, la logica dialogico-monitoria che le si vorrebbe attribuire, e la sua giustificazione in considerazione del ruolo apicale ricoperto, nel sistema, della Corte, specie se correlata all'utilizzo dell'ordinanza di rinvio a data fissa. Si prenda il caso emblematico di quest'ultima tecnica: la Corte, accertato un *vulnus*, rinvia la questione a una nuova udienza di trattazione, in cui la trattazione proseguirà, e la discussione tra le parti si rinverdirà, plausibilmente arricchita di ulteriori elementi. Se a questo meccanismo bifasico si cumulasse l'autorimessione, lo scenario potrebbe deviare verso esiti incompatibili con il nostro modello di giustizia costituzionale. Il rischio, già denunciato dalla dottrina più attenta soprattutto sulla base dei più recenti utilizzi giurisprudenziali, risiede nel fatto che – come si è visto – la Corte tende ad allentare, soprattutto nei giudizi incidentali, che pure rappresentano la sede del suo maggiore utilizzo, il vincolo della rilevanza-pregiudizialità della questione autorimessa rispetto alla questione incidentale principale. Nel momento in cui l'esame della Corte si emancipa dal nesso di una pregiudizialità concreta con il giudizio *a quo*, per spingersi verso un criterio di coerenza sistematica che, a maggior ragione dinanzi a istanze di tutela dei diritti fondamentali, le impone un «esame pieno del sistema» normativo al fine di vagliarne la legittimità costituzionale, l'estremo esito di un potere così non delimitato, e

²²³ Così nella [ordinanza n. 295 del 2006](#). Si consideri, peraltro, che le considerazioni precedentemente esposte, in merito allo statuto, nel sistema delle fonti, delle Norme Integrative, sono state fornite dalla Corte proprio all'atto di respingere richieste di autorimessione vertenti sulle sue stesse Norme Integrative.

²²⁴ Se pure è vero che alcune vicende, come quella dell'intervento di terzo, parrebbero sconfiggere l'idea per cui gli indirizzi giurisprudenziali non possono contraddire le previsioni delle Norme integrative, in questo caso, ove vengano codificati espressamente una procedura e dei requisiti per l'autorimessione delle questioni di costituzionalità, sulla scorta dell'indirizzo citato, pare difficile che la Corte possa disapplicare delle previsioni esplicite – a meno che modifichi l'indirizzo giurisprudenziale in parola.



mosso da finalità puramente teleologiche, potrebbe condurre l'autorimessione a cessare di essere un incidente processuale per tramutarsi in un canale di controllo astratto. Si ipotizzi, infatti, che, a seguito dell'ordinanza di rinvio a data fissa, il legislatore intervenga approvando una nuova norma prima della seconda udienza di trattazione, magari orientata in direzione contraria rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di rinvio: un potere di autorimessione non adeguatamente arginato potrebbe anche portare la Corte, nella seconda udienza, o ad accogliere la sollecitazione all'autorimessione eventualmente proveniente dalle parti, oppure ad autorimettersi, su suo stesso impulso, la questione sulla norma appena approvata, nella misura in cui l'esame della stessa, ove quest'ultima incida direttamente – come dovrebbe – sulle questioni sollevate in origine, appaia pregiudiziale rispetto alle questioni originariamente sollevate e "reinviata". Per quanto si tratti di uno scenario ai limiti del paradosso e dell'iperbole, tuttavia, l'esigenza di vagliare il sistema normativo nella sua pienezza potrebbe anche, nella piena discrezionalità della Corte, ritenersi prevalente sulla necessità di rispettare, nel caso singolo, lo *ius superveniens*, considerando che, per quanto pacificamente accettata, anche la restituzione degli atti al giudice *a quo*, in tutte le sue diverse ipotesi, vanta un fondamento pretorio, e presupposti di utilizzo valutati del tutto discrezionalmente: lo dimostra il caso dell'[ord. n. 35 del 2024](#), in cui la Corte afferma, che, a suo insindacabile giudizio, l'intervento legislativo seguito all'autorimessione, pur costituendo un'innegabile forma di *ius superveniens*, non rispondeva a quanto si era prospettato nell'ordinanza precedente²²⁵. D'altronde, è la stessa Corte a sostenere, già [nell'ordinanza n. 207 del 2018](#), che «in esito» alla nuova udienza di trattazione «potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze»²²⁶, senza tuttavia specificare in quali termini tale valutazione possa eventualmente avvenire. Non è, ovviamente, mancata la segnalazione di chi – parlando, sì, a titolo personale, ma certo in posizione qualificata – in proposito, ha sostenuto come «se il legislatore interviene, anche con una normativa che non segue le indicazioni della Corte, o che addirittura peggiora il vizio già prospettato, *difficilmente* la Corte potrà esimersi da una ordinanza di mera restituzione atti al giudice *a quo*»: difficilmente, però. «Salvo», si prosegue, «casi che potrebbero definirsi di scuola – in cui il legislatore, con scelta suicida, sceglie di incidere negativamente, rispetto al verso dell'ordinanza di rimessione, (solo) sulla stessa disposizione già censurata, e (solo) enfatizzando il vizio già prospettato dal giudice *a quo* – essa non potrà infatti, all'udienza di rinvio, mettere sotto esame la nuova normativa, perché il suo compito è solo quello di continuare a giudicare della questione originariamente sollevata; non già di nuove questioni di legittimità costituzionale sulla nuova normativa, che nessuno ha ancora sollevato. Perciò,

²²⁵ Sulle ordinanze di restituzione degli atti al giudice *a quo*, imprescindibile il riferimento al lavoro di A. PIZZORUSSO, *La restituzione degli atti al giudice «a quo» nel processo costituzionale incidentale*, Giuffrè, Milano, 1965.

²²⁶ [Ord. n. 207 del 2018](#), §11.

solitamente (salvo, appunto, rari possibili casi di “estensione” della questione originaria), di fronte a uno *jus superveniens* purchessia altro la Corte non potrà fare che rimettere gli atti al giudice *a quo*, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione originariamente sollevata»²²⁷.

Eppure, a ben vedere, in questo specifico frangente, la Corte non sarebbe tanto tenuta alla restituzione in virtù del fatto che sulla nuova normativa non sono state sollevate eccezioni, perché, a ciò, – nello scenario, pur iperbolico, prospettato – ben potrebbe essere sollecitata nella nuova udienza, dalle stesse parti, o agendo discrezionalmente attraverso l'autorimessione, la quale sopprime proprio all'esistenza di una «eccezione» di incostituzionalità a tutti gli effetti considerata. Non potrebbe farlo, viceversa, in quanto, altrimenti, si perverrebbe ad effettuare un vero e proprio giudizio astratto, in cui la Corte si troverebbe a giudicare non più della legittimità di una legge applicabile a una controversia reale, ma, astrattamente, della “fedeltà” prestata dal legislatore ai *desiderata* espressi nel primo tempo del giudizio. Un simile esito, certamente non accettabile per la conformazione del sistema di giustizia costituzionale italiano non solo snaturerebbe il carattere successivo e concreto del nostro sindacato, ma altererebbe l'equilibrio dei poteri, trasformando, a tutti gli effetti, il Giudice delle leggi in un co-legislatore dotato di una sorta di potere di censura, astratto, esercitato all'interno di un processo privo, a quel punto, di parti reali e interamente dominato dall'impulso d'ufficio.

Nell'unico caso in cui, allo stato, la tecnica del rinvio, ha in qualche modo funzionato, ossia quello in materia di ergastolo ostativo, la Corte, in esito alla nuova udienza di trattazione e all'intervento legislativo intervenuto nel frattempo, ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, in virtù del fatto che – si legge – «la giurisprudenza costituzionale – quando le modifiche apportate incidono così «profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate» (ordinanze [n. 97 del 2022](#) e [n. 60 del 2021](#)), oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente ([ordinanza n. 55 del 2020](#)) – è costante nel ricavarne la necessità di restituire gli atti al giudice *a quo*, spettando a quest'ultimo, sia verificare l'influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate ([ordinanza n. 243 del 2021](#)), sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative ([ordinanze n. 97 del 2022](#), [n. 60 del 2021](#) e [n. 185 del 2020](#))»²²⁸. Tuttavia, come noto, se, da un lato, il d.l. del 31 ottobre 2022, n. 162 – poi convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2022, n. 199 – ha trasformato, come richiesto dalla Corte, la preclusione all'accesso alla liberazione condizionale per gli ergastolani ostativi non collaboranti da assoluta a relativa, dall'altro,

²²⁷ N. ZANON, *Intorno a due tecniche decisorie controverse: le sentenze di accoglimento “a rime adeguate” e le decisioni di rinvio dell'udienza a data fissa con incostituzionalità prospettata*, in E. Malfatti, V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Verso una nuova “stagione” nei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore?*, cit., 99-100.

²²⁸ Corte cost., [ord. n. 227 del 2022](#).



però, è parso andare in senso contrario rispetto alla logica sottesa alla richiesta, formulata dal Giudice costituzionale, di rivedere complessivamente la disciplina dell'ostatività. L'intervento legislativo (*rectius*, governativo) in parola, infatti, ha ulteriormente dilatato il raggio di applicazione dell'ostatività, con l'inserimento di altre fattispecie di reato all'interno del catalogo; introdotto nuovi e più gravosi requisiti per l'ammissione dell'ergastolano ai benefici penitenziari; nonché, previsto una nuova soglia edittale per la richiesta di liberazione condizionale da parte degli ergastolani non collaboranti, alzandola ai 30 anni, in luogo dei precedenti 26. Seppure la Corte, in tale occasione, non abbia ritenuto di autorimettersi la questione sui suddetti aspetti, se è vero che – come detto – la restituzione degli atti al giudice *a quo*, e i criteri sottesi al suo utilizzo vantano un'origine non già normativa, bensì pretoria, quest'ultima ben potrebbe essere oggetto di eccezioni, determinate dalle peculiarità del caso di specie, che non necessariamente intendono porsi come ribaltamenti di un intero indirizzo giurisprudenziale consolidato²²⁹.

A fronte di ciò, dunque, e per concludere, l'autorimessione non può rimanere, a parere di chi scrive, un "espediente" pretorio. Se la stagione del *ri-accentramento* della giustizia costituzionale ha spinto la Corte, negli ultimi anni, a un uso ancora più audace delle proprie prerogative, e della propria autoregolamentazione di matrice processuale, resta altrettanto vero che l'attivismo giudiziale non può certo realizzarsi a scapito delle regole del processo, nella misura in cui è ancora vero che «una disciplina del processo costituzionale la quale riduca per quanto possibile la discrezionalità della Corte costituisce il più solido connotato del carattere giurisdizionale delle sue funzioni e che è in tale carattere che risiede il miglior possibile presidio della sua indipendenza e della sua funzionalità»²³⁰.

Metaforicamente parlando, il velo dell'autorimessione va sollevato non certo per trovare, nella figura che vi si cela sotto, la conferma delle aspettative di ciascuno, bensì per riconoscerne l'essenza, riscoprendo il significato della "verità" nel senso, greco, dell'ἀλήθεια,

²²⁹ In questo senso, si può considerare anche la posizione, assunta dalla Corte – pur se al di fuori da un caso di "rinvio" dell'udienza – nella [sent. n. 142 del 2025](#), in tema di acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*. Ebbene, sollecitata a sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale sul d.l. n. 36 del 2025, intervenuto in pendenza del giudizio costituzionale «innova[nd]o la materia in modo tutt'altro che marginale» ([ivi](#), *Cons. dir.*, §5), la Corte, tuttavia, respingerà la richiesta, sostenendo che, nel caso di specie, «non ricor[eva]no le condizioni in presenza delle quali» la Corte «può rimettere dinanzi a sé stessa questioni di legittimità costituzionale» ([ivi](#), *Cons. dir.*, §8), le quali vengono così individuate: «[l]a nuova disciplina non deve essere applicata nel giudizio costituzionale ([ord. n. 73 del 1965](#) e, da ultimo, [ord. n. 35 del 2024](#)), né sussiste un "rapporto di presupposizione" fra la stessa e quella dedotta dal giudice *a quo*, tale per cui l'intervento solo su quest'ultima non consentirebbe comunque di rimuovere il vulnus (ordinanze [n. 94 del 2022](#) e [n. 18 del 2021](#)). Parimenti, non si rinvergono i presupposti della particolare urgenza ([ord. n. 73 del 1965](#)) o l'esigenza di evitare che "la Corte – che è il solo organo competente a decidere delle questioni di costituzionalità delle leggi – sia tenuta ad applicare leggi incostituzionali" ([ord. n. 22 del 1960](#) e, da ultimo, [ord. n. 35 del 2024](#))». Condizioni che, per quanto enumerate, non solo non vengono enucleate, ma la cui esistenza o meno è determinata, in modo piuttosto evidente, dalla discrezionalità stessa del soggetto deputato ad accertarla.

²³⁰ A. PIZZORUSSO, *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. Bessone (a cura di), *Diritto giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 1996, 149.



ossia – letteralmente – di «ciò che non è nascosto»: una riforma che valorizzi espressamente la natura dell'autorimessione quale via di accesso al Giudice costituzionale, quale potere di impulso processuale, autonomo, costituzionalmente fondato e, soprattutto, regolato, si pone come l'unica opzione per rispondere a un'inadeguatezza strutturale del sistema, e, in ultima istanza, per continuare a garantire che la Corte costituzionale rimanga, nella pienezza delle sue caratteristiche anche giurisdizionali, custode, non arbitro assoluto, dell'ordine e del sistema costituzionale.